

Gazzetta ufficiale

C 120

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

52° anno
28 maggio 2009

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I	<i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>	
	PARERI	
	Comitato delle regioni	
	78ª sessione plenaria del 12 e del 13 febbraio 2008	
2009/C 120/01	Parere del Comitato delle regioni diplomazia delle città	1
2009/C 120/02	Parere del Comitato delle regioni — mercato unico, visione sociale e servizi di interesse generale ...	6
2009/C 120/03	Parere d'iniziativa del Comitato delle regioni gli enti locali e regionali in prima linea nelle politiche di integrazione	12
2009/C 120/04	Parere del Comitato delle regioni «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) Uno «Small Business Act» per l'Europa	17
2009/C 120/05	Parere del Comitato delle regioni libro verde sulla coesione territoriale	23
2009/C 120/06	Parere del Comitato delle regioni libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli	29

IT

Prezzo:
18 EUR

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2009/C 120/07	Parere del Comitato delle regioni Libro verde — migrazione e mobilità	34
2009/C 120/08	Parere del Comitato delle regioni servizio universale nelle comunicazioni elettroniche e internet e le reti del futuro	41

III *Atti preparatori*

Comitato delle regioni

78^a sessione plenaria del 12 e del 13 febbraio 2008

2009/C 120/09	Parere del Comitato delle regioni — rendere più ecologico il settore dei trasporti	47
2009/C 120/10	Parere del Comitato delle regioni cielo unico europeo II	52
2009/C 120/11	Parere del Comitato delle regioni riforma dei sistemi EMAS ED Ecolabel	56
2009/C 120/12	Parere del Comitato delle regioni Assistenza sanitaria transfrontaliera	65



I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

COMITATO DELLE REGIONI

78^a SESSIONE PLENARIA DEL 12 E DEL 13 FEBBRAIO 2008

Parere del Comitato delle regioni diplomazia delle città

(2009/C 120/01)

IL COMITATO DELLE REGIONI:

- riconosce il ruolo fondamentale e sempre crescente della diplomazia delle città, che si definisce in generale come lo strumento di cui dispongono gli enti locali e le loro associazioni per favorire la coesione sociale a livello mondiale, promuovere un ambiente sostenibile, prevenire e risolvere i conflitti nonché ricostruire e ripristinare la normalità all'indomani di tali conflitti, a livello globale, con l'obiettivo di creare un ambiente stabile nel quale i cittadini possano coesistere pacificamente in un clima di democrazia, progresso e prosperità,
- riconosce che attualmente la diplomazia non si esprime e non si esercita più soltanto tra i governi nazionali, ma che, data la necessità di dialogo, cooperazione e coordinamento per conseguire gli obiettivi della pace, della democrazia e del rispetto dei diritti umani a tutti i livelli, una collaborazione più stretta tra governi nazionali ed enti locali e regionali è condizione naturale e indispensabile per un approccio e una strategia più efficaci e a più livelli. Le città, grandi e piccole, svolgono un ruolo significativo nella cooperazione internazionale, in quanto interagiscono con altri comuni nell'ambito di reti internazionali,
- ritiene che, nel quadro della cooperazione transfrontaliera in generale, ma anche della politica europea di vicinato e dello strumento europeo di vicinato e partenariato in particolare, sia possibile promuovere una collaborazione con la Commissione europea affinché questa prenda in considerazione temi, politiche, ma soprattutto azioni che rientrano nella sfera della diplomazia delle città,
- accoglie con favore la ripresa del partenariato euromediterraneo e sottolinea l'importanza di creare una dimensione di dialogo tra gli enti locali degli Stati membri dell'UE e gli attori della politica europea di vicinato nel Mediterraneo, ma anche nell'Europa orientale,
- sottolinea che l'esperienza maturata dall'UE in materia di trasferimento di know-how può essere determinante in tutti i possibili settori di intervento della diplomazia delle città, che spaziano dalla buona *governance*, dalla promozione della trasparenza e dalla lotta contro la corruzione allo sviluppo locale, alle infrastrutture, alla sanità, all'istruzione e alla formazione, alla lotta contro il traffico di esseri umani, ai giovani, alla parità dei sessi e al dialogo interculturale.

Relatrice: Eleni LOUCAIDES (CY/PPE), consigliere comunale di Nicosia

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI,

in quanto organo istituzionale europeo che rappresenta gli enti locali e regionali degli Stati membri ai sensi del Trattato sull'Unione europea,

1. riconoscendo il ruolo fondamentale e sempre crescente della diplomazia delle città, che si definisce — in generale — come lo strumento di cui dispongono gli enti locali e le loro associazioni per favorire la coesione sociale a livello mondiale, promuovere un ambiente sostenibile, prevenire e risolvere i conflitti nonché ricostruire e ripristinare la normalità all'indomani di tali conflitti, a livello globale, con l'obiettivo di creare un ambiente stabile nel quale i cittadini possano coesistere pacificamente in un clima di democrazia, progresso e prosperità;

2. considerando che questo ruolo è internazionalmente riconosciuto e che un gran numero di città, enti locali e, in particolare, enti comunali degli Stati membri dell'UE da molti anni attua la diplomazia delle città e, grazie ad una profonda conoscenza della materia, svolge un ruolo centrale e contribuisce in modo efficace alla creazione di alleanze per agevolare il dialogo e promuovere la risoluzione dei conflitti, alla ricostruzione e alla ripresa dopo i conflitti, nonché allo sviluppo dei paesi terzi sia sul continente europeo, in particolare nei Balcani, sia in Medio Oriente, in America Latina, in Africa e nel resto del mondo;

3. riconoscendo che il mondo è sempre più urbanizzato e complesso, che le città e gli enti locali sono quotidianamente in prima linea nella gestione di un ambiente multiculturale e si impegnano per promuovere i diritti dei cittadini, la riduzione delle tensioni, la risoluzione dei conflitti, l'integrazione sociale ed economica, la coesione territoriale, il dialogo tra le culture, le religioni, gli Stati e i popoli, nonché la pace e la stabilità;

4. riconoscendo che la diplomazia attualmente non si esprime e non si esercita più soltanto tra i governi nazionali, ma che, data la necessità di dialogo, cooperazione e coordinamento per conseguire gli obiettivi della pace, della democrazia e del rispetto dei diritti umani a tutti i livelli, una collaborazione più stretta tra governi nazionali ed enti locali e regionali è una condizione naturale e indispensabile per un approccio e una strategia più efficaci e a più livelli;

5. riconoscendo che le città, grandi e piccole, svolgono un ruolo significativo nella cooperazione internazionale, in quanto interagiscono con altri comuni nell'ambito di reti internazionali, e segnalando al contempo che le città svolgono tali compiti di propria iniziativa;

6. riconoscendo, al tempo stesso, che la diplomazia delle città e la collaborazione decentrata in senso lato sono strumenti complementari per la pace e la comprensione fra i popoli e che gli enti locali e regionali sostengono iniziative per la coesistenza e il ravvicinamento tra i governi e i popoli, agendo sempre nel quadro del diritto internazionale in materia di diritti umani e dei principi e valori dell'Unione europea;

7. preoccupato per le nuove sfide che si presentano all'umanità, tra cui i cambiamenti climatici, le catastrofi naturali, le difficoltà di accesso all'acqua potabile e ad altre risorse naturali, il rischio di epidemie, di carestie, di povertà, l'incremento costante delle migrazioni, che stanno portando all'aumento dell'estremismo nelle nostre società, dell'intolleranza e delle tensioni tra le comunità di culture, etnie, religioni e tradizioni differenti, spesso all'origine di conflitti sia all'interno degli Stati sia tra Stati, e ritenendo che occorra adottare un approccio e delle azioni comuni;

8. impegnato nella promozione di uno sviluppo sostenibile nelle nostre città e territori che sia più giusto, coerente e rispettoso dei diritti umani fondamentali e della parità tra gli uomini e le donne — a prescindere dalla razza, dalla cultura e dalla religione-, e che rispetti altresì la necessità di accedere all'istruzione e al mercato del lavoro, al fine di rafforzare le procedure democratiche e l'autonomia locale, fattori essenziali per la costruzione di un mondo più unito e pacifico;

9. consapevole del fatto che la natura mutata dei conflitti impone costantemente agli enti locali l'obbligo di garantire la prosperità dei loro cittadini e che il dialogo e una più stretta cooperazione tra gli enti locali e regionali a livello internazionale potrebbero contribuire alla comprensione reciproca, alla promozione di obiettivi comuni e alla risoluzione dei conflitti, qualunque sia la loro origine;

10. riconoscendo che sono le persone e le comunità locali a soffrire in primo luogo a causa dell'incapacità dei governi centrali di avviare un dialogo per una soluzione costruttiva dei problemi tale da garantire il ritorno alla normalità e alla stabilità;

11. riconoscendo inoltre che gli enti locali, in quanto livello di governo più vicino ai cittadini, conoscono le esigenze di questi ultimi e sono nella posizione migliore per definirle e rispondere ad esse in un periodo di crisi o di conflitto, ma anche in via preventiva;

12. ritenendo che sia compito degli enti locali lavorare per la libertà, la democrazia e il progresso, contribuendo così allo sviluppo internazionale e alla realizzazione della pace;

13. riconoscendo che l'UE — e le sue politiche, come la politica europea di vicinato — rischia di incontrare enormi difficoltà per sviluppare pienamente le proprie potenzialità se non si risolvono i conflitti che rendono la cooperazione regionale particolarmente difficile, se non impossibile;

14. considerando che la crescente importanza e influenza della diplomazia delle città sono state riconosciute recentemente nel quadro della prima conferenza mondiale sulla diplomazia delle città e sul ruolo delle autonomie locali nella prevenzione dei conflitti, nel processo di pace, nella ricostruzione e nella ripresa dopo i conflitti, organizzata all'Aia dall'11 al 13 giugno 2008, alla quale era rappresentato anche il CdR;

15. riconoscendo il lavoro pionieristico e responsabile che, come già in passato, continuano a svolgere nel settore della diplomazia delle città il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa (CPLRE), il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa, la Commissione sulla diplomazia delle città, il Comitato sulla diplomazia delle città, la costruzione della pace e i diritti umani dell'Associazione mondiale delle città e dei governi locali, l'Unione degli enti locali per la democrazia, il movimento mondiale *Sindaci per la pace*, le agenzie competenti delle Nazioni Unite, il *Glocal Forum* e altri organismi e ONG internazionali;

16. invita tutti i governi locali a considerare attentamente le loro responsabilità nel mantenimento della pace e della giustizia nonché a promuovere i diritti umani per tutti, costruendo città «coesive» per un mondo all'insegna della coesione;

17. ribadisce la necessità di disporre di strumenti di aiuto più efficaci e trasparenti a livello internazionale, nonché di procedure semplificate, e soprattutto di garantire la partecipazione degli enti locali non soltanto all'elaborazione, ma anche alla messa in atto dei necessari strumenti;

18. accoglie con favore la comunicazione dell'8 ottobre 2008 in cui la Commissione sostiene la necessità di attribuire agli enti locali un ruolo più importante nella definizione e nell'attuazione delle attività dell'UE per lo sviluppo, come pure di istituire un dialogo strutturato tra la stessa Commissione e le autorità locali, sotto l'egida del Comitato delle regioni;

19. si rallegra anche del riferimento, contenuto nella comunicazione di cui sopra, alla creazione di una piattaforma di scambio di informazioni tra gli enti locali dell'UE, così come era stato proposto dal Comitato delle regioni;

20. sottolinea che l'UE è direttamente interessata a cercare la risoluzione dei conflitti e problemi regionali che minano la sicurezza stessa dell'Europa, a impedire flussi migratori incontrollati e perturbazioni nelle forniture energetiche, come pure a promuovere la pace mondiale;

21. ribadisce la propria convinzione che i rapporti di vicinato possono essere caratterizzati dalla prosperità e dalla sicurezza solo se esiste una cooperazione efficace a livello locale e regionale;

22. ritiene che gli enti locali e regionali si trovino nella posizione migliore per individuare e far fronte alle esigenze dei cittadini sia in via preventiva che nelle circostanze che si vengono a creare dopo un conflitto;

23. ritiene che, nel quadro della cooperazione transfrontaliera in generale, ma anche della politica europea di vicinato e dello strumento europeo di vicinato e partenariato in particolare, sia possibile promuovere una collaborazione con la Commissione europea per fare sì che quest'ultima prenda in considerazione temi, politiche, ma soprattutto azioni che rientrano nella sfera della diplomazia delle città;

24. accoglie con favore la ripresa del partenariato euromediterraneo e sottolinea l'importanza di creare una dimensione di dialogo tra gli enti locali degli Stati membri dell'UE e gli attori della politica europea di vicinato nel Mediterraneo; questo vale anche per l'Europa orientale e il Caucaso dove, va sottolineato, l'UE svolge un ruolo importante nel promuovere il processo di pace e la fornitura di aiuti umanitari sin dallo scoppio delle ostilità nell'agosto 2008;

25. ribadisce la propria intenzione di promuovere la creazione di un'assemblea locale e regionale euromediterranea per dare consistenza al processo di Barcellona e all'Unione per il Mediterraneo, istituita — quest'ultima — in occasione del Consiglio europeo del 13 luglio 2008 a Parigi, con l'obiettivo di promuovere, tra l'altro, anche gli obiettivi della diplomazia delle città;

26. si rallegra della dichiarazione finale della Conferenza ministeriale sul Processo di Barcellona, riunitasi a Marsiglia il 3-4 novembre 2008 che sostanzialmente accoglieva la proposta avanzata dal Forum delle autorità locali e regionali del 22-23 giugno e ribadita nel parere CdR dell'8 ottobre; si impegna ad associare l'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM) all'Unione per il Mediterraneo una volta che questa si sarà costituita;

27. riconosce che, nonostante l'esperienza pregressa di tutte le parti interessate e il loro ruolo costruttivo e concreto, non esiste un modello specifico di esercizio ed attuazione della diplomazia delle città;

28. rileva che resta difficile definire con esattezza i principali fattori di successo o di insuccesso delle azioni della diplomazia delle città: per tale ragione gli approcci adottati devono essere tagliati su misura e sufficientemente flessibili per potersi adattare a un contesto in rapida evoluzione;

29. è convinto che gli attori partecipanti alla diplomazia delle città debbano capire che si tratta di una procedura complessa, la quale integra comunque altre iniziative, e che occorre una conoscenza approfondita della situazione specifica di una regione in conflitto e del quadro storico di tale conflitto. Ritiene altresì che prima di intraprendere qualunque iniziativa tali attori dovranno prima ottenere il consenso degli enti locali competenti;

30. ritiene determinanti l'esperienza e la cooperazione degli organi istituzionali dell'UE in questo campo, ribadisce che occorre un maggiore sostegno politico e tecnico per garantire una cooperazione transfrontaliera permanente dei paesi confinanti con l'UE a livello di autonomie locali e invita gli Stati membri e i paesi partecipanti ad avvalersi il più possibile del programma di assistenza tecnica e di scambio di informazioni (*Technical assistance information exchange office* — TAIEX) e di altre iniziative di gemellaggio preesistenti, nonché di programmi come *L'Europa per i cittadini* (2007-2013), per porre le basi di un approccio fondato sulla diplomazia delle città;

31. richiama l'attenzione sulla possibilità di organizzare tra Stati membri dell'UE degli scambi di dipendenti pubblici di enti locali per promuovere la dimensione della diplomazia delle città ma anche per promuovere, tramite una collaborazione e un coordinamento più stretti, lo scambio di esperienze e la messa in rete di azioni;

32. sottolinea che l'esperienza maturata dall'UE in materia di trasferimento di know-how può essere determinante in tutti i

possibili settori di intervento della diplomazia delle città, che spaziano dalla buona *governance*, dalla promozione della trasparenza e dalla lotta contro la corruzione allo sviluppo locale, alle infrastrutture, alla sanità, all'istruzione e alla formazione, alla lotta contro il traffico di esseri umani, ai giovani, alla parità dei sessi e al dialogo interculturale;

33. richiama l'attenzione sulla necessità da parte della Commissione europea e degli Stati membri di continuare a collaborare con gli enti locali e la società civile per promuovere nei comuni i diritti umani e i diritti di tutti i gruppi svantaggiati, ed invita soprattutto i paesi coinvolti nel partenariato euromediterraneo ad aprirsi maggiormente al contributo della società civile, delle autonomie locali e, per estensione, della diplomazia delle città;

34. fermo restando che gli attori internazionali devono rafforzare e agevolare l'azione della diplomazia delle città, va riconosciuto che eventuali nuove strutture andranno create solo nei casi strettamente necessari e al servizio di esigenze specifiche;

35. propone che la commissione Relazioni esterne e cooperazione decentrata segua da vicino gli sviluppi in questo campo, promuova la comunicazione tra gli attori coinvolti, le reti europee e internazionali e le ONG, nonché individui — se opportuno — le regioni in cui è possibile esercitare la diplomazia delle città e in cui il CdR può fungere da catalizzatore;

36. propone di tenere l'UE regolarmente informata in merito alle esigenze degli enti locali e regionali nelle regioni coinvolte in conflitti e la invita a partecipare più attivamente alla risoluzione di questi ultimi promuovendo la diplomazia delle città e le iniziative correlate;

37. invita inoltre l'UE a mettere la diplomazia delle città all'ordine del giorno degli incontri con gli organismi internazionali competenti;

38. incoraggia la Commissione europea a promuovere programmi regionali volti a coinvolgere gli enti locali e regionali e le loro associazioni nella diplomazia delle città, allo scopo di perseguire obiettivi e principi comuni;

39. accoglie con favore l'iniziativa del CPLRE di mettere a punto una Carta europea della diplomazia delle città e il progetto di istituire un fondo apposito; invita inoltre l'UE ad esaminare la possibilità di creare uno strumento finanziario che sostenga l'azione della diplomazia delle città e la promuova in generale;

40. dato il grande successo riscosso finora dalla manifestazione annuale *Open Days — Settimana europea delle regioni e delle città*, propone di inserire nel programma dell'edizione 2009 un seminario di informazione sulla diplomazia delle città;

41. si impegna a richiamare l'attenzione degli Stati membri sulla diplomazia delle città, sottolineando l'attaccamento ai valori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, a invitare gli Stati membri a sostenere le iniziative della diplomazia delle città, a livello bilaterale e multilaterale, quale strumento per la promozione del dialogo tra gli enti locali e regionali a livello internazionale e nel quadro della politica estera degli Stati

membri, e infine ad appoggiare le iniziative della società civile a favore di una pace duratura;

42. procederà ad informare il Presidente della Commissione europea, l'Alto rappresentante dell'UE per la politica estera e la sicurezza comune, la commissaria responsabile delle Relazioni esterne, il commissario responsabile dello Sviluppo e degli aiuti umanitari nonché il Presidente del Parlamento europeo in merito al contenuto del presente parere, ponendo in rilievo il ruolo che lo stesso CdR intende svolgere nell'ambito della diplomazia delle città, nonché il vantaggio che l'UE può trarne in termini di rafforzamento della sua politica estera e di conseguimento degli obiettivi di pace, sicurezza e stabilità.

Bruxelles, 12 febbraio 2009.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Luc VAN DEN BRANDE

Parere del Comitato delle regioni — mercato unico, visione sociale e servizi di interesse generale

(2009/C 120/02)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- è d'accordo con la Commissione sul fatto che il mercato unico debba rafforzare la posizione dei consumatori e delle PMI, volgere la globalizzazione a vantaggio dell'Europa, rimuovere gli ostacoli alla conoscenza e all'innovazione, agevolare la crescita economica per creare occupazione e rendere l'Europa competitiva in linea con gli obiettivi di Lisbona, e comportare una forte dimensione sociale ed ambientale,
- si rammarica che nella comunicazione la Commissione si limiti a considerazioni di carattere generale. Le future proposte concrete della Commissione per il conseguimento degli obiettivi enunciati nella comunicazione dovranno pertanto essere sottoposte a tempo debito ad un esame accurato, soprattutto in riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà,
- è quindi convinto che il mercato unico possa funzionare bene soltanto se si garantisce la competitività delle imprese e se esso produce benefici sociali reali per i cittadini europei; in tal senso reputa essenziale proseguire lungo la via aperta dalla direttiva sui servizi — che mira a sviluppare pienamente la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi — e, così facendo, accrescere l'effettiva concorrenza e migliorare il funzionamento del mercato unico.

Relatore: Michael Schneider (DE/PPE), ministro degli Affari federali ed europei del Land Sassonia-Anhalt e suo rappresentante plenipotenziario presso il governo federale

Documenti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo

COM(2007) 724 def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che accompagna la comunicazione «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo» — I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo

COM(2007) 725 def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Opportunità, accesso e solidarietà: verso una nuova visione sociale per l'Europa del XXI secolo

COM(2007) 726 def.

Osservazioni generali

Il Comitato delle regioni ricorda innanzitutto che il tema di questo parere ha già formato oggetto di un suo parere di prospettiva, intitolato *Il futuro del mercato unico e la situazione sociale europea* e adottato il 23 marzo 2007, contenente raccomandazioni importanti per l'ulteriore sviluppo del mercato unico.

Contesto

Il mercato unico europeo svolge un ruolo chiave nel mondo globalizzato e nel quadro della strategia di Lisbona, poiché promuove la competitività dell'economia europea e quindi la crescita e l'occupazione, migliorando allo stesso tempo la qualità della vita e il benessere dei cittadini europei. Il mercato unico rappresenta dunque una delle maggiori conquiste finora realizzate dall'Unione europea.

Il Comitato delle regioni accoglie pertanto con favore il pacchetto di misure presentato in materia dalla Commissione, nel quale essa espone le sue considerazioni sull'ulteriore sviluppo e sull'assetto futuro del mercato unico europeo con l'intento di suscitare un dibattito su di esse. Si tratta infatti di un passo importante per mettere l'Europa in condizione di affrontare con successo anche in futuro le sfide crescenti della globalizzazione.

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo

IL COMITATO DELLE REGIONI

1. è d'accordo con la Commissione sul fatto che il mercato unico debba rafforzare la posizione dei consumatori e delle PMI, volgere la globalizzazione a vantaggio dell'Europa, rimuovere gli ostacoli alla conoscenza e all'innovazione, agevolare la crescita economica per creare occupazione e rendere l'Europa competitiva in linea con gli obiettivi di Lisbona, e comportare una forte dimensione sociale ed ambientale;

2. si rammarica che nella comunicazione la Commissione si limiti a considerazioni di carattere generale. Le future proposte concrete della Commissione per il conseguimento degli obiettivi enunciati nella comunicazione dovranno pertanto essere sottoposte a tempo debito ad un esame accurato, soprattutto in riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà;

3. sottolinea che il principio di sussidiarietà è un elemento essenziale dell'ordinamento politico e giuridico dell'UE, ma precisa anche che molte delle sfide che l'UE deve affrontare oggi sono di portata mondiale (globalizzazione, necessità di protezione sociale, influenza dei mercati finanziari globali, cambiamento climatico, ecc.) e che pertanto, nei campi in cui i problemi non possono essere superati a livello locale, regionale o nazionale, sono necessarie soluzioni comuni basate su principi comuni;

4. è quindi convinto che il mercato unico possa funzionare bene soltanto se si garantisce la competitività delle imprese e se esso produce benefici sociali reali per i cittadini europei; in tal senso reputa essenziale proseguire lungo la via aperta dalla direttiva sui servizi — che mira a sviluppare pienamente la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi e, quindi, ad accrescere l'effettiva concorrenza e migliorare il funzionamento del mercato unico;

5. al pari della Commissione, ritiene si debbano convincere molti consumatori europei dei vantaggi offerti dal mercato unico per la loro vita di tutti i giorni. Infatti, solo se i cittadini sperimenteranno personalmente i benefici che l'Unione europea apporta loro, aumenterà il grado di consenso nei confronti dell'UE;

6. invita gli Stati membri a svolgere un'opera di comunicazione più mirata sui rapporti esistenti tra mercato unico da un lato e protezione dei consumatori, aumento dell'occupazione, crescita economica e stabilità dei prezzi dall'altro, osservando che al riguardo gli enti locali e regionali possono svolgere un ruolo di maggior rilievo;

7. pertanto, come già nel parere intitolato *Il futuro del mercato unico e la situazione sociale europea*, raccomanda alla Commissione e agli Stati membri, come pure agli enti locali e regionali, di comunicare meglio in che modo si possano gestire gli adeguamenti economici e sociali resi necessari dalla globalizzazione e dall'intensificarsi della concorrenza, in modo da fugare le preoccupazioni dei cittadini e delle imprese;
8. accoglie con favore l'intento della Commissione di prestare un'attenzione particolare, ai fini dell'ulteriore sviluppo del mercato unico, alle esigenze delle PMI: queste, infatti, rendono possibile la crescita economica nonché la creazione e la diversificazione dei posti di lavoro, ragion per cui si dovrebbe fare di più per agevolare l'accesso al mercato unico e metterle in condizione di crescere meglio, consentendo loro in tal modo di sfruttare maggiormente il proprio potenziale. In particolare i raggruppamenti (*cluster*) e i poli (*hub*) sono un metodo eccellente, applicato a livello locale, regionale, nazionale e, in misura crescente, perfino transnazionale, che consente alle PMI di accrescere la loro base, i contatti, le opportunità di mercato e i profitti e, di conseguenza, di creare posti di lavoro;
9. ribadisce quindi che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero consultare gli enti locali e regionali, le associazioni imprenditoriali e le parti sociali e, nel quadro di tale dialogo, discutere degli ostacoli burocratici che potrebbero essere rimossi nell'interesse delle imprese e in particolare delle PMI, che soffrono più di tutte degli intralci burocratici ancora esistenti nel mercato unico; in tale contesto occorre tener conto della correlazione tra eliminazione della burocrazia per le PMI e imposizione di oneri aggiuntivi per gli enti regionali e locali;
10. appoggia dunque entrambe le iniziative della Commissione a favore delle PMI. Nel quadro di una normativa specifica per le piccole e medie imprese, occorre adottare diverse misure di sostegno alle PMI, in base al principio «Pensare anzitutto in piccolo». Il CdR accoglie con favore anche la proposta della Commissione relativa allo statuto della Società privata europea (SPE), inteso ad agevolare le attività transfrontaliere delle PMI. La semplificazione delle strutture di diritto societario in programma è una misura utile per migliorare la competitività delle imprese europee. Regole semplici, non burocratiche ed efficaci, infatti, contribuiscono in maniera diretta alla creazione di condizioni di concorrenza equilibrate e alla stabilità economica. L'attuazione di misure efficaci in questo campo ha un impatto positivo diretto sull'economia. Si potrebbero ridurre i costi di consulenza in campo legale e per il tutoraggio alla creazione d'impresa. Accanto a tutte queste considerazioni, tuttavia, si deve badare a garantire che le misure adottate a livello europeo siano in sintonia con le strutture sviluppate nei diritti societari nazionali e che siano salvaguardate le norme sociali esistenti;
11. accoglie con favore le osservazioni della Commissione sui benefici della globalizzazione, ma richiama l'attenzione sul fatto che essi potranno essere avvertiti nella misura descritta solo se gli standard europei saranno realmente accettati dagli altri protagonisti del mercato mondiale; in caso contrario, la diversità di tali standard potrà persino condurre a una riduzione della competitività dell'economia europea;
12. sottolinea, in tale contesto, che l'UE necessita di una nuova strategia per la globalizzazione, basata non solo sulla competitività, ma anche sui pilastri di uno sviluppo economico sostenibile, della piena occupazione, della coesione sociale e di un uso sostenibile delle risorse naturali. Questi aspetti devono trovare spazio anche nelle valutazioni d'impatto da effettuare;
13. fa notare che, a causa dell'accresciuta globalizzazione e della maggiore competizione che ne deriva fra le economie basate sulla conoscenza, le imprese europee devono diventare ancora più innovative e creative per poter restare competitive sul piano internazionale;
14. riconosce in tale contesto che l'obiettivo, fissato dal Consiglio europeo, di accrescere la spesa per la ricerca nell'Unione europea, portandola al 3 % del PIL, è un elemento fondamentale per la competitività e la sostenibilità futura dell'economia europea;
15. sottolinea che la formazione iniziale e continua, e quindi lo sviluppo permanente delle competenze professionali delle risorse umane, rappresenta la grande sfida che attende l'Unione europea, gli Stati membri e le regioni. Accanto alla concorrenza, allo spirito imprenditoriale, all'innovazione e agli investimenti, questa è una delle forze trainanti dell'incremento della produttività. Si devono quindi migliorare le capacità degli Stati membri, delle regioni e degli enti locali in termini di investimenti in capitale umano, in modo da tradurre in realtà il concetto di apprendimento permanente;
16. raccomanda in particolare di prestare una maggiore attenzione alla cooperazione transfrontaliera nell'ambito della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, in quanto essa presenta un grande potenziale ancora inespresso;
17. ricorda pertanto l'importanza che, nel settore pubblico come in quello privato, i dirigenti creino le condizioni per motivare i lavoratori a sviluppare ulteriormente le loro competenze, e la necessità di mirare alla creazione di un'occupazione di qualità;
18. è d'accordo con la Commissione sul fatto che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale sia una componente essenziale di un mercato unico che funziona. Una tutela efficace di tali diritti vale non solo a stimolare l'innovazione e la creatività, ma anche ad accrescere la competitività e a creare posti di lavoro;
19. sottolinea, al pari della Commissione, l'importanza della dimensione ecologica e sociale del mercato unico. Ritiene, alla luce dei cambiamenti climatici in atto, che si debbano intensificare gli sforzi per proteggere l'ambiente, ma richiama anche l'attenzione sulla necessità di trovare soluzioni adeguate ai costi connessi con la strategia di sostenibilità, per evitare di gravare eccessivamente i cittadini, e per consentire alle imprese che hanno già investito in standard ambientali molto elevati di continuare a operare in Europa. Una delocalizzazione delle imprese europee con alti standard ambientali verso regioni del mondo in cui tali standard non sono così elevati metterebbe a repentaglio anche il conseguimento degli obiettivi mondiali relativi al clima;

20. è d'accordo con la Commissione che la mobilità dei lavoratori è una componente importante per la configurazione del mercato unico. Spetta agli Stati membri definire autonomamente, in base alle proprie esigenze, le regole dei rispettivi mercati del lavoro, ma è importante evitare o rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione che non sono giustificati dal rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali;

21. condivide l'analisi della Commissione secondo cui nell'UE il mercato unico ha indotto a mutare i comportamenti di mobilità. Gli adattamenti necessari sono fonte di difficoltà per alcuni lavoratori, i quali guardano quindi con preoccupazione a questi cambiamenti. Pertanto, il Comitato delle regioni è d'accordo con la Commissione che i diritti dei lavoratori devono continuare ad essere garantiti e difesi, in particolare mediante la corretta applicazione della normativa lavoristica europea;

22. fa notare che nell'Unione europea la coesione economica, sociale e territoriale è una colonna portante dell'integrazione. La configurazione futura della politica di coesione è strettamente legata alla politica dell'UE per la crescita e l'occupazione. Sono proprio le risorse del Fondo sociale europeo ad aver contribuito e a contribuire in maniera rilevante a sostenere i lavoratori e le imprese nella necessaria modernizzazione del mondo del lavoro come anche nel miglioramento delle opportunità di integrazione nel mercato del lavoro. In questo modo si possono soddisfare meglio le esigenze di uno spazio economico globalizzato;

23. apprezza il fatto che, nella comunicazione in esame, la Commissione richiami più volte l'attenzione sull'importanza delle iniziative per «legiferare meglio», dell'analisi d'impatto, della valutazione e della semplificazione della normativa, nonché della riduzione della burocrazia. La Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo, ma anche gli Stati membri e le regioni, devono compiere progressi in questo campo: una normativa migliore, infatti, giova ai cittadini e alle imprese, accrescendone il grado di soddisfazione per la cooperazione europea.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che accompagna la comunicazione «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo» — I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo

IL COMITATO DELLE REGIONI

24. deplora il fatto che la Commissione dedichi alla questione fondamentale dei servizi di interesse generale solo un documento di accompagnamento che è ben lungi dalle attese formulate dal Comitato delle regioni⁽¹⁾ e dal Parlamento europeo⁽²⁾ nel quadro della consultazione sul Libro bianco sui SIG;

25. condivide l'affermazione della Commissione secondo cui spetta agli Stati membri o, a seconda dei casi, agli enti regionali e locali decidere autonomamente sulle modalità di prestazione,

sulla portata, sull'organizzazione e sul finanziamento di tali servizi;

26. è d'accordo con la Commissione sul fatto che i SIG rivestano una notevole importanza per il benessere dei cittadini, per l'inclusione sociale, per la salvaguardia della coesione sociale e per il miglioramento del livello di occupazione;

27. sottolinea il fatto che i servizi di interesse economico generale (SIEG), che non sono soggetti alle regole settoriali europee, sono di solito plasmati dalla cultura regionale e locale nonché dalle usanze del luogo e richiedono pertanto azioni appropriate da parte degli enti regionali e locali;

28. si compiace del nuovo articolo 14 del Trattato di Lisbona, che introduce una nuova base giuridica per i servizi di interesse economico generale (SIEG). Tale base giuridica consentirà al Consiglio e al Parlamento europeo di stabilire, mediante regolamenti adottati con la procedura legislativa ordinaria, i principi e le condizioni, specie economiche e finanziarie, che permettono l'efficace assolvimento dei compiti dei SIEG e che metterebbero fine all'insicurezza giuridica creata dall'approccio — caso per caso, legislativo (direttive settoriali) o basato sul contenzioso — finora privilegiato dalla Commissione. Si rammarica quindi che la comunicazione sui SIG si limiti a menzionare l'articolo 14 senza approfondirne le conseguenze;

29. accoglie inoltre con favore l'inclusione nel Trattato di Lisbona di un «Protocollo sui servizi di interesse generale», che sottolinea l'importanza di tali servizi. Tale protocollo, infatti, riconosce tra l'altro la diversità tra i vari SIG e la competenza primaria degli Stati membri a fornire tali servizi. In proposito il Comitato delle regioni fa notare che il protocollo sottolinea espressamente l'ampio potere discrezionale degli enti regionali e locali di commissionare e organizzare i SIEG, nonché di adeguarli alle esigenze degli utenti;

30. ritiene che i servizi sociali di interesse generale (SSIG), sebbene sviluppati in modo diverso da uno Stato membro all'altro, rappresentino un elemento essenziale del modello sociale europeo e che, per tale ragione, sia necessario garantire a livello comunitario un quadro giuridico stabile e trasparente per lo sviluppo degli SSIG, nel rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà e, in particolare, delle competenze degli enti locali e regionali nella definizione dei compiti, nella gestione e nel finanziamento di tali servizi;

31. fa notare che, malgrado la richiesta — formulata dal Comitato delle regioni⁽³⁾ e dal Parlamento europeo⁽⁴⁾ — di una proposta legislativa della Commissione che garantisca un'effettiva certezza giuridica riguardo alla prestazione dei SSIG, le proposte avanzate nella comunicazione sui SIG si limitino a una serie di «risposte alle domande più frequenti», che, per quanto utili non hanno alcun valore giuridico vincolante;

⁽¹⁾ Parere in merito al Libro bianco sui servizi di interesse generale (CdR 327/2004, GU C 164 del 5.7.2005).

⁽²⁾ Risoluzione del Parlamento europeo, del 27 settembre 2006, in merito al Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale [2006/2101(INI)].

⁽³⁾ Parere del 6 dicembre 2006 in merito alla Comunicazione della Commissione — Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea COM(2006) 177 def. (CdR 181/2006).

⁽⁴⁾ Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 marzo 2007, sui servizi sociali di interesse generale nell'Unione europea [2006/2134(INI)].

32. riconosce che, nella comunicazione sui SIG, la Commissione si sforza di tracciare una distinzione più chiara fra i SIEG e i servizi di interesse generale non economico. Tuttavia, le osservazioni della Commissione sul punto sono espresse in termini così generici da non essere sempre utili per applicare la distinzione in maniera giuridicamente certa alle singole fattispecie;

33. fa notare che non esiste un «modello sociale europeo» uniforme, cosicché si devono considerare e rispettare la varietà e le differenze nella configurazione dei servizi sociali nei singoli Stati membri. Il margine di discrezionalità degli Stati membri nello stabilire quali servizi vadano considerati «di interesse economico generale» non dev'essere ristretto con nuovi atti comunitari di carattere vincolante o ulteriori operazioni di coordinamento. Anche il nuovo articolo 14 del Trattato di Lisbona non dev'essere interpretato in modo da limitare il potere decisionale degli Stati membri;

34. sottolinea che si deve evitare sia di estendere gli obblighi di presentare relazioni sia di imporre ulteriori oneri amministrativi e statistici;

35. fa notare che il diritto comunitario influenza in vari modi i sistemi di protezione sociale nazionali. In passato si è osservato che l'UE, con le sue regole in materia di appalti pubblici, concorrenza e aiuti di Stato, interviene anche nella configurazione dei SIG a livello locale, senza che ai prestatori e ai beneficiari di tali servizi sia garantita una reale certezza giuridica;

36. a tale riguardo cita l'esempio — tratto dal diritto europeo degli appalti — della cooperazione fra enti locali, che racchiude un notevole potenziale di aumento dell'efficienza a beneficio dei cittadini. In quanto tali, gli strumenti di questa cooperazione amministrativa di regola non sono soggetti ad alcuna disposizione in materia di appalti pubblici, ma vanno piuttosto considerati decisioni organizzative interne agli Stati membri non coperte dal diritto degli appalti e di cui la Commissione deve prendere atto;

37. sottolinea la grande importanza del diritto europeo degli appalti pubblici, in particolare per gli enti regionali e locali. Nella comunicazione interpretativa sugli appalti pubblici sotto la soglia comunitaria la Commissione dimostra purtroppo una scarsa sensibilità per le esigenze di questi enti. Nei futuri dibattiti sull'argomento, è pertanto necessario trovare soluzioni po-

litiche che garantiscano la certezza giuridica nell'interesse delle regioni e degli enti locali;

38. invita la Commissione, indipendentemente dall'esito del suddetto procedimento, a considerare la possibilità di attenuare o revocare i requisiti enunciati nella comunicazione interpretativa.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Opportunità, accesso e solidarietà: verso una nuova visione sociale per l'Europa del XXI secolo

IL COMITATO DELLE REGIONI

39. ritiene che la crescente importanza della politica sociale europea sia testimoniata anche dalle disposizioni del Trattato di Lisbona il cui articolo 2 definisce nuovi obiettivi sociali per l'UE: «L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore». Le opportunità per un'Europa più sociale sono anche iscritte nella Carta dei diritti fondamentali, nella prescrizione obbligatoria della «clausola sociale trasversale» e nel protocollo sui servizi di interesse generale. Il Trattato offre anche delle opportunità di garantire una «cooperazione rafforzata» che gli Stati membri possono promuovere e utilizzare in ambito sociale ⁽⁵⁾;

40. è d'accordo con la Commissione sul fatto che, di fronte alle sfide sempre mutevoli del mondo attuale, il benessere in Europa possa essere promosso migliorando le opportunità, l'accesso e la solidarietà. A ragione, in tale contesto, essa individua una serie di settori chiave d'intervento: giovani; carriere; longevità e salute; pari opportunità; coinvolgimento attivo e non discriminazione; mobilità e successo dell'integrazione; partecipazione civica, cultura e dialogo;

41. si associa alla valutazione della Commissione secondo cui, per realizzare quelle pari opportunità che svolgono un ruolo centrale nel quadro della nuova visione sociale per il XXI secolo, non esiste un approccio unico, valido per tutta l'Europa, e in molti settori della politica sociale la diversità e la molteplicità degli strumenti politici e delle prassi, nonché l'eterogeneità delle istituzioni nazionali, ostano all'armonizzazione. Contesta perciò l'affermazione secondo cui problemi simili o identici sono per ciò stesso anche problemi comuni, che richiedono azioni comuni, in particolare a livello dell'UE;

⁽⁵⁾ Rispettivamente all'articolo 6, all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 27.

42. condivide la valutazione della Commissione secondo cui le necessarie soluzioni innovative in materia di politica economica e sociale vanno trovate innanzitutto a livello locale, regionale e nazionale, e sottolinea l'importanza del ruolo svolto al riguardo dagli enti locali e regionali così come dalle parti sociali;

43. fa notare che la Commissione deve restare tassativamente nell'ambito delle competenze attribuitele dai Trattati, che si limitano essenzialmente al sostegno e al complemento delle azioni degli Stati membri;

44. riconosce la notevole importanza della formazione e della qualificazione professionali dei giovani in quanto presupposti essenziali per la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale e quindi per la buona riuscita del mercato unico;

45. contesta formalmente l'assunto, formulato dalla Commissione nella versione in lingua tedesca della comunicazione in esame, secondo cui esisterebbe «un sistema europeo di istruzione e formazione», e sottolinea che l'UE è obbligata al rigoroso rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto

ottiene alla configurazione dei loro sistemi educativi e al contenuto dei relativi programmi didattici;

46. riconosce che, nel rispetto del riparto di competenze fissato dai Trattati, l'UE può svolgere un ruolo importante in termini di condivisione di esperienze e di buone prassi, sostegno alle azioni svolte a livello locale, regionale e nazionale, e sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

47. accoglie con favore, alla luce degli obiettivi qui perseguiti, la condivisione di esperienze e la diffusione di esempi delle migliori prassi a livello europeo, con il coinvolgimento degli enti locali e regionali;

48. riconosce che, di fronte ai problemi di attuazione degli obiettivi riscontrati in numerosi Stati membri, la Commissione ha proposto una verifica e un adeguamento del quadro giuridico esistente per quanto attiene all'uguaglianza tra i sessi e alla lotta contro le discriminazioni. È tuttavia contrario all'estensione delle relative disposizioni ad altri settori di intervento.

Bruxelles, 12 febbraio 2009.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Luc VAN DEN BRANDE

Parere d'iniziativa del Comitato delle regioni gli enti locali e regionali in prima linea nelle politiche di integrazione

(2009/C 120/03)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- ritiene che le strategie per l'integrazione degli immigrati siano collegate alla politica europea in materia di immigrazione e che questa, per essere efficace, debba essere coniugata ad un adeguato sostegno allo sviluppo dei paesi di origine e di transito degli immigrati,
- evidenzia che le politiche di integrazione degli immigrati devono comprendere l'accettazione piena e condivisa dei valori fondanti la cultura europea, come il rispetto dei diritti umani e della diversità, la lotta contro la discriminazione, la promozione delle pari opportunità e della tolleranza,
- sottolinea la necessità di un approccio organico, che tenga conto non soltanto degli aspetti economici e sociali dell'inclusione sociale, ma anche delle questioni relative alla diversità storica, culturale e religiosa, alla cittadinanza, ai diritti politici e alla partecipazione degli immigrati legali alla vita pubblica e ritiene che per conseguire risultati concreti occorra adottare un approccio collettivo, che preveda la partecipazione dei soggetti interessati a livello locale, regionale, nazionale ed europeo,
- raccomanda l'applicazione di una *governance* multilivello per un'integrazione riuscita degli immigrati. Un simile approccio dovrà essere conforme con il principio di sussidiarietà, che regola la cooperazione tra l'UE, gli Stati membri e gli enti locali e regionali. Condivide inoltre le posizioni espresse dalla Terza conferenza ministeriale sull'integrazione, svoltasi a Vichy (Francia) il 3 e 4 novembre 2008, riguardo alla necessità di coinvolgere gli enti locali e regionali nella definizione, applicazione e valutazione delle politiche di integrazione e riguardo al ruolo fondamentale che essi svolgono nell'inserimento degli immigrati nelle società locali,
- ribadisce che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo decisivo nell'attuazione delle politiche di integrazione, in funzione delle competenze a loro attribuite, talvolta in via esclusiva. L'esercizio di queste competenze comporta notevoli spese per le regioni e le città, sul cui bilancio ricadono i costi di tale integrazione. Chiede inoltre un aumento della dotazione del Fondo europeo per l'integrazione e un maggiore sostegno delle azioni a favore dell'integrazione a livello locale e regionale,
- chiede infine di partecipare pienamente al Forum europeo per l'integrazione, previsto nel 2009, e a qualsiasi altra manifestazione della stessa natura organizzata nel quadro della cooperazione europea, e propone l'istituzione di «premi» per l'integrazione di cittadini dei paesi terzi.

Relatore: Dimitrios Kalogeropoulos (EL/PPE), sindaco di Egaleo (Atene)

Testo di riferimento

Documento di lavoro dei servizi della Commissione sul tema *Potenziamento delle azioni e degli strumenti per far fronte alle sfide dell'integrazione* (trad. provv.) — Relazione presentata alla Conferenza ministeriale sull'integrazione del 2008

SEC(2008) 2626

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1. ritiene che il documento di lavoro dei servizi della Commissione europea sul tema *Potenziamento delle azioni e degli strumenti per far fronte alle sfide dell'integrazione* (trad. provv.) si iscriva nel quadro delle conclusioni del Consiglio Giustizia e affari interni del giugno 2007 sul rafforzamento delle politiche di integrazione dell'Unione europea;

2. è dell'avviso che l'aumento del fenomeno migratorio cui si è assistito nell'ultimo decennio imponga la rapida adozione di politiche efficaci a favore dell'integrazione sociale, economica e culturale dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'UE;

3. osserva che l'aumento del numero di immigrati è stato accompagnato da un ampliamento e da una diversificazione della tipologia dei soggetti interessati, della struttura dei flussi migratori e della composizione del binomio paese di accoglienza/paese d'origine;

4. ricorda che l'integrazione degli immigrati è essenzialmente di competenza delle autorità degli Stati membri a livello nazionale o regionale, che sono responsabili dell'applicazione di politiche appropriate in materia di istruzione, sanità, alloggi e mercato del lavoro. Il Trattato di Lisbona prevede il rafforzamento del ruolo dell'UE in materia di politica di immigrazione e di integrazione dei cittadini di paesi terzi, ma non l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

5. rileva che negli ultimi anni molti Stati membri hanno compiuto passi importanti in materia di elaborazione di politiche nazionali a favore dell'integrazione degli immigrati (sia di recente arrivo che di prima e seconda generazione). In numerosi Stati membri, tuttavia, le politiche adottate finora non hanno dato i risultati voluti, in quanto continuano ad esistere ostacoli all'integrazione sociale degli immigrati, come la disoccupazione, il basso livello di istruzione e/o qualificazione, nonché l'insufficiente volontà di integrazione o la mancanza di cooperazione tra gli attori coinvolti;

6. reputa che gli sviluppi economici e demografici rendano necessaria la creazione di una strategia europea comune per

permettere una gestione equilibrata dei flussi migratori, la promozione dell'integrazione e la lotta contro l'immigrazione illegale e il traffico di esseri umani;

7. sottolinea la necessità di sviluppare una politica europea coerente in materia di immigrazione e accoglie perciò con favore l'adozione, intervenuta il 15 ottobre 2008, del Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo;

8. ritiene che le strategie per l'integrazione degli immigrati siano collegate alla politica europea in materia di immigrazione e che questa, per essere efficace, debba essere anche coniugata ad un sostegno adeguato allo sviluppo dei paesi di origine e di transito degli immigrati. Tale sostegno dovrebbe essere erogato principalmente nei settori dell'istruzione scolastica di base, della sanità e delle infrastrutture economiche.

Principi fondamentali

9. è dell'avviso che l'integrazione sociale dovrebbe essere intesa come il risultato di un processo che consente ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro di agire senza dipendere da qualunque intervento esterno e di assumere una posizione sociale comparabile a quella occupata dai cittadini del paese in cui risiedono e dagli altri cittadini europei;

10. fa notare che l'integrazione è un processo bidirezionale che richiede un impegno reciproco e comprende diritti e doveri sia per la società di accoglienza che per gli immigrati. Presuppone tanto la disponibilità da parte degli immigrati ad assumersi la responsabilità di integrarsi nella società di accoglienza (attraverso l'apprendimento della lingua e l'accettazione delle norme giuridiche e dei valori di tale società), quanto la disponibilità da parte delle società di accoglienza ad accettare e integrare gli immigrati;

11. evidenzia che le politiche di integrazione degli immigrati devono comprendere l'accettazione piena e condivisa dei valori fondanti la cultura europea, come il rispetto dei diritti umani e della diversità, la lotta contro la discriminazione, la promozione delle pari opportunità e della tolleranza. Inoltre tali politiche devono essere conformi alle politiche fondamentali dell'UE in materia di coesione, occupazione, sviluppo, relazioni esterne, ed anche libertà, sicurezza e giustizia;

12. ritiene che l'applicazione del principio della parità di trattamento influisca in modo significativo sulla qualità dei sistemi democratici. Il fatto che tutte le persone abbiano lo stesso valore e vadano pertanto trattate allo stesso modo costituisce un elemento integrante della cultura dell'UE.

Strumenti e modalità di intervento

13. ritiene che l'integrazione degli immigrati debba essere una priorità fondamentale dell'UE;

14. sottolinea la necessità di un approccio organico, che tenga conto non soltanto degli aspetti economici e sociali dell'inclusione sociale, ma anche di questioni relative alla diversità storica, culturale e religiosa, alla cittadinanza, ai diritti politici e alla partecipazione degli immigrati legali alla vita pubblica;

15. raccomanda l'applicazione di una *governance* multilivello per un'integrazione riuscita degli immigrati. Un simile approccio dovrà essere conforme con il principio di sussidiarietà, che regola la cooperazione tra l'UE, gli Stati membri e gli enti locali e regionali;

16. ritiene che per conseguire risultati concreti occorra adottare un approccio collettivo, che preveda anche la partecipazione dei soggetti interessati a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. È necessario il coinvolgimento delle istituzioni europee competenti, delle autorità nazionali, degli enti locali e regionali, delle organizzazioni non governative (ONG), delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile, ivi compresi gli immigrati stessi, sia quelli di recente arrivo che quelli presenti già da una o due generazioni, e di tutti gli attori affidabili che operano nei settori dello sport, della cultura e della coesione sociale;

17. sostiene la promozione di misure volte a facilitare l'accesso degli immigrati al mercato del lavoro e all'acquisizione di qualifiche professionali. Per gli immigrati, il fatto di trovare lavoro è un elemento fondamentale della riuscita del processo di piena integrazione nelle società di accoglienza;

18. insiste sul ruolo svolto dall'istruzione ai fini dell'integrazione, e in particolare dall'apprendimento della/e lingua/e ufficiale/i nazionale/i del paese di accoglienza;

19. sostiene l'insegnamento della lingua del paese d'origine, in quanto facilita sia l'apprendimento della/e lingua/e ufficiale/i nazionale/i del paese d'accoglienza che l'acquisizione di conoscenze in altri campi;

20. appoggia la promozione di misure e azioni volte a fare del processo di apprendimento un ponte culturale tra la società e i cittadini dei paesi terzi;

21. reputa che l'istruzione dei figli degli immigrati debba essere una priorità e plaude alla promozione della diversità nei sistemi di istruzione degli Stati membri;

22. ritiene che si debba prestare speciale attenzione alle donne immigrate, in quanto esse non soltanto svolgono un ruolo determinante nell'educazione dei figli e nella riproduzione dei modelli culturali, ma sono anche le più esposte ai fenomeni di esclusione, violenza e discriminazione;

23. è dell'avviso che il dialogo interculturale sia un tema di vitale importanza ai fini dell'integrazione e che gli enti locali e regionali svolgano un ruolo essenziale nella promozione di tale dialogo e, quindi, nella lotta contro i fenomeni del razzismo e della xenofobia;

24. ritiene che i media svolgano un ruolo decisivo nel sensibilizzare l'opinione pubblica alla funzione svolta dall'immigrazione e nel circoscrivere i fenomeni dell'emarginazione, del razzismo e della xenofobia;

25. osserva che la promozione delle pari opportunità per gli immigrati nei settori dell'istruzione, della formazione e dell'occupazione è il metodo più appropriato per evitarne l'esclusione sociale. La prospettiva positiva, mirante a rivendicare un posto paritario per gli immigrati nella società di accoglienza, costituisce il modo migliore per prevenire il rischio di violenza ad opera dei gruppi emarginati;

26. ritiene indispensabile sottoporre a valutazione le politiche di integrazione e, a questo fine, giudica necessario mettere a punto indici e modelli europei comuni in materia;

27. attribuisce particolare importanza all'istituzione del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi e ritiene che esso contribuirà in modo decisivo alla pianificazione delle politiche di integrazione.

Contributo degli enti locali e regionali

28. ribadisce che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo decisivo nell'attuazione delle politiche di integrazione in funzione delle competenze a loro attribuite talvolta in via esclusiva. Ricorda inoltre che gli enti locali e regionali fungono spesso da erogatori di servizi e operano in partenariato con altri livelli di *governance*, in particolare i gruppi d'interesse. L'esercizio di queste competenze comporta notevoli spese per le regioni e le città, sul cui bilancio ricadono i costi di tale integrazione;

29. ricorda che alcune regioni europee svolgono un ruolo fondamentale nell'integrazione sul loro territorio di minori immigrati non accompagnati. La tutela di questi minori ricade sugli enti regionali competenti, il che comporta costi supplementari per molte di queste regioni, visto che devono garantire l'effettiva integrazione, il mantenimento e l'istruzione di questi minori, nonché tutto quanto sia necessario per il loro benessere fino al raggiungimento della maggiore età. Pertanto, chiede alle autorità regionali, nazionali ed europee di assumersi le rispettive responsabilità nella gestione di tale fenomeno e nella ripartizione dell'onere finanziario che ne consegue;

30. sottolinea inoltre che alla luce di quanto esposto fin qui gli enti locali e regionali debbono avere la possibilità di partecipare attivamente allo sviluppo delle strategie di integrazione in una fase molto precoce della loro elaborazione nonché in tutta la fase di attuazione;

31. condivide le posizioni espresse dalla Terza conferenza ministeriale sull'integrazione, svoltasi a Vichy (Francia) il 3 e 4 novembre 2008, riguardo alla necessità di coinvolgere gli enti locali e regionali nella definizione, applicazione e valutazione delle politiche di integrazione e riguardo al ruolo fondamentale che essi svolgono nell'inserimento degli immigrati nelle società di accoglienza;

32. evidenzia che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo importante nella valorizzazione delle esperienze europee tramite lo scambio di buone prassi e la diffusione dei risultati ottenuti, in particolare, con la loro partecipazione alla realizzazione di programmi comunitari (ad es. CLIP, Erlaim, *Routes*, *City2City* e INTI-Eurocities) e al funzionamento di reti regionali transnazionali;

33. ritiene che gli enti locali e regionali contribuiscano in modo determinante a creare le condizioni necessarie affinché i cittadini dei paesi terzi abbiano accesso all'informazione e ai servizi riguardanti l'occupazione, l'istruzione, la sanità, gli alloggi, la cultura e altri servizi pubblici, dando loro la possibilità di formare un legame stabile con la società di accoglienza;

34. osserva che gli enti locali e regionali attribuiscono una grande importanza alla collaborazione, alla comunicazione e allo scambio di informazioni con i cittadini, le organizzazioni degli immigrati e le ONG. In questo modo, essi contribuiscono in misura sostanziale alla creazione di un clima di fiducia, al mantenimento della coesione nelle società di accoglienza e quindi alla valorizzazione dell'immigrazione in quanto fattore di sviluppo e di progresso.

Realizzazione degli obiettivi

35. sostiene le iniziative intraprese dall'UE dal 1999 in applicazione delle decisioni del Consiglio europeo di Tampere, che prevedevano la formulazione di proposte e l'attuazione di politiche efficaci finalizzate all'integrazione degli immigrati provenienti da paesi terzi;

36. accoglie con favore la creazione, da parte della Commissione europea, di un sito Internet sull'integrazione, che servirà a facilitare l'accesso e lo scambio di informazioni;

37. invita inoltre gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure volte a sfruttare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie (*e-democracy*, *e-government*, *e-services*) per fare in modo che sia più semplice, per i cittadini e gli immigrati, esprimere il loro parere e avanzare proposte sulle politiche e misure a favore dell'integrazione;

38. sottolinea la necessità di condurre un'azione collettiva e di promuovere la cooperazione e il dialogo tra i soggetti coinvolti nell'integrazione a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;

39. propone di promuovere la valutazione comparativa dei risultati ottenuti dalle strategie di integrazione a livello locale e regionale e di valorizzare quelle esperienze e buone prassi a livello regionale e locale in materia di integrazione che hanno dato buoni risultati e che possono servire da esempio per altre regioni;

40. giudica necessario incoraggiare azioni e misure finalizzate alla creazione di un clima di fiducia tra l'immigrato e la società di accoglienza;

41. ritiene fondamentale che nella formulazione e nell'attuazione di politiche efficaci e adeguate si tenga conto dell'istruzione, degli alloggi e della sanità;

42. ritiene che l'UE debba instaurare nei confronti dei paesi di origine degli immigrati una relazione di sostegno concreto da differenziare in funzione delle esigenze;

43. è dell'avviso che occorra procedere a una valutazione ed eventualmente a una ridefinizione dei programmi di formazione esistenti e dell'offerta di formazione professionale, istruzione e riqualificazione destinata ai cittadini di paesi terzi, in particolare per le professioni che si esercitano in modo empirico;

44. propone inoltre di aiutare le strutture esistenti nei paesi dell'UE a valorizzare le competenze e le esperienze degli immigrati;

45. sostiene la necessità di creare, negli Stati membri, le condizioni adeguate per accreditare, certificare e convalidare le qualificazioni, l'istruzione e la formazione ricevute nei paesi d'origine, al fine di accrescere le possibilità per gli immigrati di accedere ad altri studi e lavori e di favorire quindi la loro capacità di provvedere a se stessi, potenziando al tempo stesso il capitale umano del paese di accoglienza;

46. invita la Commissione a sostenere lo scambio di buone prassi tra enti locali e regionali in quanto contributo determinante a un'integrazione armonica ed efficace;

47. chiede un aumento della dotazione del Fondo europeo per l'integrazione e un maggiore sostegno delle azioni a favore dell'integrazione a livello locale e regionale;

48. invita la Commissione a incoraggiare i gemellaggi tra gli enti locali e regionali in Europa e i loro omologhi nei paesi di provenienza degli immigrati;

49. esorta la Commissione e gli Stati membri a vagliare la possibilità di associare o sostituire ai punti di contatto nazionali responsabili in materia di integrazione degli organi equivalenti a livello locale e regionale;

50. desidera contribuire, con la presentazione delle migliori prassi degli enti locali e regionali, all'aggiornamento del manuale della Commissione sull'integrazione;

51. chiede di partecipare pienamente al Forum europeo per l'integrazione, previsto nel 2009, e a qualsiasi altra manifesta-

zione della stessa natura organizzata nel quadro della cooperazione europea;

52. propone l'istituzione di «premi» per l'integrazione di cittadini dei paesi terzi, eventualmente nel contesto dei premi regionali istituiti dal Comitato delle regioni, da conferire agli immigrati e/o agli attori coinvolti nel processo di integrazione degli immigrati (enti locali e regionali, imprese, organizzazioni, associazioni, fondazioni, privati, funzionari ecc.).

Bruxelles, 12 febbraio 2009.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Luc VAN DEN BRANDE

Parere del Comitato delle regioni «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) Uno «Small Business Act» per l'Europa

(2009/C 120/04)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- **accoglie con favore** la comunicazione della Commissione intitolata «Pensare anzitutto in piccolo (*Think Small First*) — Uno *Small Business Act* per l'Europa» e **appoggia** l'agenda politica adottata, che mira a dare un impulso decisivo alla politica dell'UE a favore delle PMI mediante un quadro di riferimento che agevoli la promozione dell'imprenditorialità e una legislazione attenta alle necessità delle PMI, favorendo allo stesso tempo la crescita delle piccole e medie imprese in tutta l'Europa con l'applicazione del principio «Pensare anzitutto in piccolo» (*Think Small First*),
- **riconosce** che lo *Small Business Act* (SBA) *non è legalmente vincolante*, ma **reputa** che, per raggiungere gli obiettivi fissati e garantirne la piena attuazione, esso debba essere *politicalmente vincolante* e fornire alla politica per le PMI una tabella di marcia e una struttura di *governance* stabile; pertanto, **esorta** sia il Consiglio europeo ad assumersi le proprie responsabilità in questo campo, sia la Commissione europea e gli Stati membri a cooperare con gli enti locali e regionali e le altre parti interessate,
- **richiama l'attenzione** sul fatto che l'attuale rallentamento dell'economia e la crisi del sistema bancario internazionale incidono in misura spropositata sulla capacità delle PMI di accedere al credito ed **esorta** la Commissione e gli Stati membri a garantire che il settore bancario tenga in debita considerazione queste difficili condizioni operative per le PMI e che si dia piena attuazione alle raccomandazioni concordate alla quinta tavola rotonda tra banche e PMI ⁽¹⁾, volta a facilitare l'accesso al credito per le piccole aziende,
- **riconosce** che l'inserimento dello SBA nella strategia di Lisbona e nei programmi nazionali di riforma è l'approccio corretto che ne dovrebbe agevolare il monitoraggio e **chiede** una valutazione annuale approfondita in questo contesto, per misurare i progressi compiuti dalla politica per le PMI in ogni Stato membro rispetto agli obiettivi e alle scadenze concordati, con raccomandazioni sulle azioni da concertare in futuro, per garantire la piena attuazione dello SBA e il raggiungimento dei suoi obiettivi.

⁽¹⁾ Commissione europea, Tavola rotonda tra banche e PMI, maggio 2007.

Relatrice: Constance Hanniffy (IE/PPE), membro del Consiglio della contea di Offaly, della Midland Regional Authority e della Border Midland and Western Regional Assembly

Testo di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Pensare anzitutto in piccolo» (*Think Small First*) Uno «Small Business Act» per l'Europa

COM(2008) 394 def./2

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1. **accoglie con favore** la comunicazione della Commissione intitolata «Pensare anzitutto in piccolo (*Think Small First*) — Uno *Small Business Act* per l'Europa» e **appoggia** l'agenda politica adottata, che mira a dare un impulso decisivo alla politica dell'UE a favore delle PMI mediante un quadro di riferimento che agevoli la promozione dell'imprenditorialità e una legislazione attenta alle necessità delle PMI, favorendo allo stesso tempo la crescita delle piccole e medie imprese in tutta l'Europa con l'applicazione del principio «Pensare anzitutto in piccolo» (*Think Small First*);
 2. **riconosce** che lo *Small Business Act* (SBA) non è legalmente vincolante, ma **reputa** che, per raggiungere gli obiettivi fissati e garantirne la piena attuazione, esso debba essere politicamente vincolante e fornire alla politica per le PMI una tabella di marcia e una struttura di *governance* stabile; pertanto, **esorta** sia il Consiglio europeo ad assumersi le proprie responsabilità in questo campo, sia la Commissione europea e gli Stati membri a cooperare con gli enti locali e regionali e le altre parti interessate;
 3. **ritiene** che lo SBA e gli obiettivi in esso fissati siano più importanti che mai nell'attuale clima economico, in quanto le PMI rappresentano un potenziale inutilizzato per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro duraturi; **reputa**, inoltre, che lo SBA offra un'opportunità ai dirigenti politici e rafforzi la fiducia nel settore imprenditoriale europeo;
 4. **raccomanda** che nella formulazione e attuazione delle politiche dell'UE si tenga conto non solo della diversità delle PMI in termini di dimensioni e struttura, del quadro normativo pertinente e della cultura imprenditoriale in cui operano, ma anche del variegato profilo delle PMI e delle microimprese e dei differenti risultati delle aziende in regioni diverse; pertanto, **propone** che lo SBA preveda un riconoscimento più esplicito della dimensione locale e regionale in modo da tener conto adeguatamente di tutti questi fattori;
 5. **mette in rilievo** l'importanza di fornire un sostegno che garantisca la sostenibilità a lungo termine delle imprese e **raccomanda** cautela per evitare di dedicare un'attenzione eccessiva alle imprese appena avviate e alle nuove PMI, a scapito delle aziende già consolidate e di quelle in via di sviluppo e ristrutturazione;
 6. **riconosce** l'importanza di incoraggiare e sviluppare una cultura dell'imprenditorialità; **accoglie con favore** la proposta della settimana europea per le PMI e l'iniziativa «Erasmus per giovani imprenditori», ma **reputa** che, se si vuole che il valore dell'imprenditorialità penetri nella coscienza nazionale ed europea, occorre iniziare dalla scuola e sviluppare un dialogo costruttivo tra piccoli imprenditori, allievi e insegnanti; pertanto, **esorta** gli Stati membri a dedicare maggiore attenzione alla promozione dell'imprenditorialità nell'istruzione, nonché alla diffusione di una mentalità imprenditoriale tra gli studenti e nella formazione degli insegnanti, modificando di conseguenza il programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010»;
 7. **accoglie con favore** il riconoscimento nello SBA delle particolari necessità dell'imprenditoria femminile, ma **richiama l'attenzione** sulle necessità degli imprenditori migranti, che per effetto delle circostanze mostrano generalmente maggiore intraprendenza e propensione al rischio, e **raccomanda** che si tengano in considerazione anche le esigenze dei giovani, delle minoranze e degli imprenditori anziani e si distingua tra le diverse sfide ed esigenze degli imprenditori migranti provenienti da uno Stato membro dell'UE e di quelli provenienti da un paese terzo;
 8. **sottolinea** la particolare rilevanza della flessibilità sia per i datori di lavoro che per i lavoratori dipendenti delle PMI e **chiede** che lo SBA le riservi uno spazio maggiore.
- Garantire un elevato grado di attuazione dello SBA e stabilire procedure di valutazione**
9. **Riconosce** che l'inserimento dello SBA nella strategia di Lisbona e nei programmi nazionali di riforma è l'approccio corretto che ne dovrebbe agevolare il monitoraggio e **chiede** una valutazione annuale approfondita in questo contesto, per misurare i progressi compiuti dalla politica per le PMI in ogni Stato membro rispetto agli obiettivi e alle scadenze concordati, con raccomandazioni sulle azioni da concertare in futuro, per garantire la piena attuazione dello SBA e il raggiungimento dei suoi obiettivi;

10. **chiede** di essere informato in modo completo sulle valutazioni annuali e **mette in evidenza** che monitorerà i progressi compiuti a livello locale e regionale mediante l'ormai consolidata Piattaforma di monitoraggio di Lisbona;

11. **reputa** che le oltre 90 misure proposte richiedano di stabilire un elenco delle priorità d'azione nello SBA allo scopo di favorirne l'attuazione, raggiungere risultati concreti per le PMI e sottolineare l'urgenza delle misure. A questo proposito, quali aree di intervento prioritario **propone** le seguenti: (a) accesso ai finanziamenti, (b) misure dirette alla piena attuazione del principio «pensare anzitutto in piccolo» per un miglioramento del quadro normativo e amministrativo, (c) migliore accesso ai mercati, compreso quello degli appalti pubblici;

12. **accoglie con favore** l'intenzione di rafforzare l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e **sottolinea** che questi principi sono applicabili a cominciare dal livello dell'UE fino al livello non solo nazionale, ma anche regionale e locale;

13. **esorta** la Commissione a fornire informazioni più dettagliate sul tipo di trattamento che verrà riservato al «test PMI» in quanto parte della valutazione di impatto, per quanto riguarda l'ambito e la natura degli impatti da valutare e il livello e i periodi di consultazione da avviare;

14. **mette in risalto** che la comunicazione non dedica sufficiente attenzione al ruolo del rappresentante delle PMI ed **esorta** la Commissione ad assicurarsi che quest'ultimo riceva risorse politiche e finanziarie adeguate sia per garantire il raggiungimento degli obiettivi dello SBA, sia per accrescere la visibilità dell'attività politica legata alle PMI e il grado di sensibilizzazione al riguardo;

15. **dà il proprio sostegno** agli obiettivi dello statuto della Società privata europea (SPE), per ridurre i costi legati alla costituzione di imprese e semplificare il quadro normativo nell'intento di facilitare l'interscambio transfrontaliero e di abbattere ulteriori ostacoli;

16. **sottolinea** l'importanza di garantire che le misure previste dallo SBA e dalle nuove proposte legislative non pregiudichino le prassi migliori e la buona amministrazione attualmente applicate dagli Stati membri e dagli enti locali e regionali nell'incoraggiare l'imprenditorialità e la definizione di politiche attente alle necessità delle PMI;

17. **reputa** una debolezza cercare di raggiungere gli obiettivi dello SBA affidandosi ai programmi e strumenti finanziari eterogenei preesistenti, senza finanziamenti aggiuntivi, e **raccomanda** la creazione di una voce di bilancio apposita per le azioni pilota.

Migliorare l'accesso al credito

18. **Richiama l'attenzione** sul fatto che l'attuale rallentamento dell'economia e la crisi del sistema bancario internazionale incidono in misura spropositata sulla capacità delle PMI di accedere al credito ed **esorta** la Commissione e gli Stati membri a garantire che il settore bancario tenga in debita considerazione queste difficili condizioni operative per le PMI e che si dia piena attuazione alle raccomandazioni concordate alla quinta tavola rotonda tra banche e PMI ⁽²⁾, volta a facilitare l'accesso al credito per le piccole aziende. Queste raccomandazioni prevedono: (i) maggiore trasparenza tra banche e PMI, (ii) combinazione di capitale di prestito e capitale netto, (iii) aumento del volume dei finanziamenti tramite cartolarizzazioni, (iv) facilitazione degli investimenti transfrontalieri di capitali di rischio, (v) migliore regolamentazione del microcredito;

19. **si compiace** degli sforzi della Commissione europea e della Banca europea per gli investimenti (BEI) per mettere a disposizione delle PMI vari strumenti finanziari, ma **chiede fermamente** alla Commissione di rivalutare soprattutto l'iniziativa Jeremie, allo scopo di esaminarne la copertura geografica variabile sul territorio dell'UE e tener conto più adeguatamente delle potenziali implicazioni per altri ambiti politici, come la politica sulla concorrenza, che stanno ostacolando la piena o parziale attuazione di questa iniziativa in alcune regioni; **raccomanda**, inoltre, che la BEI sia maggiormente proattiva nel far conoscere il proprio ruolo, il proprio valore aggiunto e i metodi per accedere all'iniziativa Jeremie e al programma quadro per la competitività e l'innovazione;

20. **raccomanda** che le misure finanziarie dell'UE siano accompagnate da strumenti complementari per garantire alle PMI maggiori opportunità di riuscita e **sottolinea** che gli enti locali e regionali sono i partner naturali nel fornire questi supporti a carattere complementare;

21. **accoglie con favore** la proposta di modifica della direttiva sui ritardi di pagamento, che dovrebbe contribuire a garantire il pagamento puntuale alle PMI, ma **sottolinea** che l'applicazione di questa direttiva rimane il nodo cruciale e gli Stati membri devono adoperarsi per migliorare la cultura di pagamento tra aziende e amministrazioni pubbliche; **esorta** pertanto la Commissione europea e le altre istituzioni dell'UE a dare una risposta alle preoccupazioni espresse recentemente dal mediatore europeo, per accelerare le modalità di pagamento a contraenti, società ed altre organizzazioni ⁽³⁾;

22. **reputa** che, alla luce della diversità delle PMI in termini di dimensioni e ambito di attività, alcuni programmi dell'UE potrebbero prevedere misure più mirate per le microimprese e le PMI, affinché le microimprese non debbano competere con le imprese di medie dimensioni, che hanno accesso a migliori opportunità e condizioni di finanziamento, per ottenere il sostegno finanziario — o di altra natura — indispensabile;

⁽²⁾ Commissione europea, Tavola rotonda tra banche e PMI, maggio 2007.

⁽³⁾ Nel triennio 2005-2007 la Commissione è riuscita a dimezzare la percentuale dei propri pagamenti tardivi; ancora nel 2007, tuttavia, oltre il 22 % dei suoi pagamenti veniva effettuato con ritardo.

23. **accoglie con favore** la proposta della Commissione di semplificare il regime IVA introducendo una soglia comune di esenzione e di varare una nuova direttiva per innalzare le soglie di applicazione dell'IVA e **propone** che gli Stati membri riesaminino altri aspetti della politica fiscale per migliorare le condizioni di reinvestimento dei profitti nelle società, il flusso di cassa e il trasferimento di imprese;

24. **accoglie con favore** il nuovo regolamento generale di esenzione per categoria, che consente agli Stati membri di accordare aiuti di Stato per PMI, sviluppo regionale, innovazione, ricerca, formazione, occupazione e capitale di rischio, senza darne notifica alla Commissione, e **rileva** l'aumento del massimale da 100 000 a 200 000 euro nel regolamento *de minimis*;

25. **invita** la Commissione europea e, se del caso, gli Stati membri a valutare la pleora di iniziative, reti e programmi a sostegno delle aziende per riunire, ove possibile, strumenti e fondi al fine di accrescerne la visibilità e omogeneità per le PMI (questo punto può essere messo in relazione con il punto 46, lettera (d) sugli sportelli unici);

26. **raccomanda** vivamente alla Commissione europea di inserire le migliori prassi locali e regionali nelle future discussioni a livello europeo. Gli enti locali e regionali possono stimolare il **capitale privato potenzialmente disponibile** creando e finanziando reti di «capitale informale», che mettano gli investitori privati in contatto con le imprese in fase di prima progettazione e di avvio.

Mettere a punto una regolamentazione migliore a beneficio delle PMI

27. **Prende atto** della proposta di introdurre date di entrata in vigore comuni per i regolamenti riguardanti le PMI; **dubita** che questa proposta possa avere un'incidenza tangibile sulla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle PMI e **raccomanda** che venga valutata dopo un periodo iniziale di prova;

28. **prende atto** della proposta della Commissione, secondo cui a una microimpresa non dovrebbe essere chiesto di partecipare a un'indagine statistica più di una volta ogni 3 anni, ma **mette in rilievo** che la raccolta annuale dei dati è necessaria per analizzare le politiche in base a elementi concreti e **raccomanda** un'applicazione più appropriata del principio «non più di una volta», in modo da ridurre il doppio lavoro a carico delle PMI per la compilazione di moduli da inviare a uffici pubblici diversi, ad esempio per fini fiscali e statistici;

29. **segnala** le considerevoli barriere all'entrata e all'espansione delle microimprese derivanti dall'aggiunta di orpelli inutili alla legislazione («gold plating») e **chiede** che si consideri attentamente la possibilità di inserire nello SBA misure volte ad affrontare questo problema;

30. **accoglie con favore** l'impegno a rimuovere le barriere che ostacolano il trasferimento di imprese e **richiama l'attenzione** sul fatto che si tratta di una questione particolarmente rilevante per il trasferimento di imprese tra parenti, in quanto

molti imprenditori a capo di PMI sono in età avanzata e si ritireranno dall'attività entro il prossimo decennio; analogamente, **mette in risalto** che esistono questioni analoghe per le PMI a gestione familiare;

31. **esprime il proprio apprezzamento** per la proposta della Commissione, secondo cui tutti gli Stati membri dovrebbero cercare di limitare a un anno la durata delle procedure giuridiche per lo scioglimento delle aziende in caso di bancarotta non fraudolenta e coloro che ritentano di costituire un'impresa devono ottenere lo stesso trattamento di chi avvia un'impresa per la prima volta, ma **esorta** la Commissione ad occuparsi delle sfide, simili seppure di natura diversa, che devono affrontare gli imprenditori insolventi di cui non è stato dichiarato ufficialmente il fallimento;

32. **attende con interesse** l'accordo sulla giurisdizione paneuropea in materia di brevetti e **accoglie con favore** le disposizioni uniformi proposte nello statuto della SPE, che consentiranno alle PMI di ridurre tempi e costi, e **chiede** che la Commissione e gli Stati membri diano il loro pieno sostegno per garantire il raggiungimento degli obiettivi;

33. **evidenzia** che le ingenti spese delle varie assicurazioni obbligatorie a carico delle PMI (come la R.C. generale, la R.C. prestatori d'opera e quella contro gli infortuni sul lavoro) sono un onere che potrebbe ostacolare lo sviluppo e persino l'esistenza delle PMI stesse ed **esorta** la Commissione e gli Stati membri a cooperare con il settore assicurativo per stabilire eventuali adeguate misure che possano rispondere alle specifiche preoccupazioni delle PMI.

Agevolare l'accesso ai mercati

34. **Reputa** che lo SBA dovrebbe riconoscere il ruolo che gli enti locali e regionali possono svolgere nell'agevolare la crescita transfrontaliera delle PMI, in particolare mettendo a loro disposizione i dati di cui hanno bisogno per operare a livello internazionale, come le informazioni sui quadri normativi pertinenti e gli obblighi conseguenti, la legislazione fiscale, le procedure per la risoluzione delle controversie e i servizi di consulenza e sostegno a favore delle PMI;

35. **riconosce** la funzione che gli investimenti diretti esteri possono avere quale canale di accesso ai mercati internazionali per le PMI ed **esorta** la Commissione a mettere a punto misure che assicurino un maggior coinvolgimento delle PMI nelle attività di esportazione, in quanto il loro coinvolgimento può portare a una notevole diffusione delle tecnologie e all'adozione di modelli imprenditoriali più efficienti, rafforzando di conseguenza la capacità delle PMI di competere a livello internazionale; **dà il proprio sostegno** sia alla recente comunicazione sui cluster competitivi di livello mondiale⁽⁴⁾, sia all'obiettivo di conseguire una migliore integrazione delle PMI nei cluster e favorire la diffusione delle conoscenze e l'internazionalizzazione;

36. **mette in rilievo** il pericolo sempre più grave del mercato nero ed **esorta** la Commissione ad occuparsi delle sfide che questo pericolo comporta per le PMI, in particolare tramite misure volte a una migliore tutela della proprietà intellettuale e a una lotta più efficace alla contraffazione.

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione europea — Verso cluster competitivi di livello mondiale nell'Unione europea (COM(2008) 652 def./2).

Agevolare l'accesso ai mercati — Maggiore partecipazione agli appalti pubblici

37. **Rileva** che il mercato degli appalti pubblici rimane frammentato e gli appalti transfrontalieri sono limitati; pertanto, **raccomanda** alla Commissione e agli Stati membri di mettere a punto un quadro di riferimento più trasparente che consenta l'apertura del mercato degli appalti nell'UE e offra ulteriori opportunità alle PMI;

38. **accoglie con favore** il codice europeo delle prassi migliori presentato dalla Commissione⁽⁵⁾ per agevolare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici ed **esorta** la Commissione e gli Stati membri ad incoraggiare l'introduzione di disposizioni contrattuali innovative per accrescere la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici, come l'articolazione di più gare in lotti o, se del caso, la previsione di forme di cooperazione nei bandi di gara;

39. **accoglie con favore** l'impegno della Commissione europea ad avvalersi della rete «Enterprise Europe Network» (EEN) per promuovere il codice delle prassi migliori tra gli enti locali e regionali nel 2009, facilitare lo scambio di queste prassi e riequilibrare la cultura degli acquisti in questi enti; **sottolinea** anche la necessità che la rete EEN cooperi con le pertinenti associazioni rappresentative di ciascuno Stato membro;

40. **si rende conto** dell'importanza per le PMI di superare le barriere iniziali nell'accesso al mercato degli appalti pubblici, in quanto le PMI con i migliori risultati possiedono tendenzialmente la maggiore esperienza nelle procedure di appalto; pertanto, **raccomanda** di mettere a disposizione delle PMI informazioni più ampie sulle opportunità esistenti nel mercato degli appalti pubblici e di garantire che le PMI mettano a punto una strategia di ingresso nel mercato con cognizione di causa;

41. **riconosce** che gli adempimenti normativi a carico delle PMI che si preparano a una gara d'appalto sono eccessivi e **raccomanda** un utilizzo più diffuso in tutti gli Stati membri dei questionari di preselezione, che riducono notevolmente il lavoro necessario per riformattare le stesse informazioni in gare successive;

42. **richiama l'attenzione** sul potenziale ampiamente inutilizzato delle procedure di appalto elettroniche (*e-procurement*); **raccomanda** che occorre sfruttare in misura maggiore i tagli dei costi consentiti dalle tecnologie dell'informazione, dato che in tutta l'UE il formato elettronico viene attualmente accettato soltanto per un terzo dei contratti relativi ad appalti pubblici; pertanto, **chiede** che questo punto sia rispecchiato meglio nello SBA e venga attuato dalla Commissione e dagli Stati membri.

⁽⁵⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione — European code of Best practices facilitating access by SMEs to public procurement contracts (Codice europeo delle prassi migliori per agevolare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici), SEC(2008) 2193.

La dimensione locale e regionale

43. **Riconosce** la funzione che gli enti locali e regionali possono svolgere nel raggiungimento degli obiettivi dello SBA e **raccomanda** che gli Stati membri cooperino in modo costruttivo con questi enti, soprattutto per garantire il radicamento del principio «pensare anzitutto in piccolo» nelle politiche pubbliche in modo che tutti i livelli dell'amministrazione pubblica contribuiscano a sostenere gli imprenditori;

44. **sottolinea** che gli enti locali e regionali offrono un contesto favorevole per le PMI, rappresentano una clientela importante in termini di beni e servizi richiesti e mettono a disposizione una serie di sostegni finanziari, di consulenza o di altra natura, come l'offerta a prezzi accessibili di locali in cui svolgere l'attività economica;

45. **invita** gli enti locali e regionali a fare proprio lo SBA e ad assumere, ove possibile, una maggiore responsabilità politica nel dare appoggio alle PMI assicurando una migliore sintonia con le loro preoccupazioni, l'ascolto delle loro proposte, una risposta alle loro necessità e il sostegno al loro sviluppo;

46. **incoraggia**, a questo proposito, tutti gli enti locali e regionali a prendere l'iniziativa nell'occuparsi delle necessità delle piccole e medie imprese in ambiti quali:

- a) l'istituzione di forum consultivi, in cui far convergere gli interessi degli enti locali/regionali e quelli delle PMI, per contribuire al miglioramento delle consultazioni e adoperarsi per una politica pubblica che sia rispondente alle necessità delle piccole aziende;
- b) la facilitazione e il miglioramento dell'accesso ai contratti del settore pubblico mediante il riequilibrio della cultura degli acquisti e delle procedure in materia di gare d'appalto in seno agli enti locali e regionali, per agevolare maggiormente la partecipazione delle piccole società, da sole o con altre imprese, alle gare d'appalto. Inoltre, gli enti locali e regionali potrebbero agevolare la diffusione delle procedure di appalto elettroniche, che contribuirebbero a ridurre gli adempimenti a carico delle PMI nel processo di presentazione delle offerte;
- c) la valutazione del livello di tariffe e commissioni chieste dagli enti locali e regionali al settore imprenditoriale e l'analisi dei modi per riequilibrare gli apporti al bilancio di questi enti, ai fini della piena applicazione del principio «chi usa paga» e della riduzione dell'onere finanziario che le piccole e medie imprese devono sostenere;
- d) la cooperazione con le agenzie pertinenti in questi ambiti, per un coordinamento migliore dei canali di accesso ai servizi di informazione, formazione continua e consulenza per le PMI, mettendo a punto strategie coerenti a livello locale/regionale per la diffusione delle informazioni, con sportelli unici facilmente identificabili che costituiscono una base di conoscenze a livello locale/regionale in grado di rispondere alle richieste di informazione delle PMI ad ogni fase del loro sviluppo. Gli sportelli unici al livello locale/regionale pertinente — vicini e accessibili alle imprese — possono ridurre il senso di frustrazione, le perdite di tempo e le occasioni mancate per le piccole e medie imprese;

- e) l'incentivo all'utilizzo dei servizi di amministrazione digitale (*e-government*) per le PMI e delle interazioni digitali con tali imprese.

Agevolare lo sviluppo della R&S, dell'innovazione e delle competenze

47. **Reputa** che lo SBA debba focalizzare la propria attenzione sul modo per rendere più efficace il trasferimento di tecnologie tra istituti di istruzione superiore e PMI, creando il contesto adeguato e l'infrastruttura necessaria per la diffusione dell'innovazione e delle tecnologie, in quanto si tratta di un elemento cruciale per sostenere la competitività, reinventare nuove attività, lottare contro la disoccupazione e accelerare lo sviluppo delle PMI;

48. **richiama l'attenzione** sul fatto che l'attuale dibattito sulla ricerca e sviluppo (R&S) e sull'innovazione sembra rivolto alle grandi aziende e alle società appena avviate dal notevole potenziale, con conseguenti ripercussioni sfavorevoli per l'equilibrio territoriale dovute all'ulteriore concentrazione dell'attività economica nei grandi centri urbani ed **esorta** la Commissione e gli Stati membri ad occuparsi delle sfide che ne derivano per le PMI non attive in queste aree economiche;

49. **rileva** che la definizione di innovazione presente nello SBA è molto ristretta, riferendosi soltanto alle tecnologie avan-

zate; pertanto, **raccomanda** alla Commissione di prendere in esame una classificazione più ampia dell'innovazione che tenga conto dei vari livelli/tipi di innovazione che stanno interessando una serie di settori e attività delle PMI di tutta l'UE;

50. **accoglie con favore** la proposta di compilare un elenco di competenze necessarie in futuro nell'UE, ma **esorta** la Commissione a cooperare con le regioni per compilare tale elenco a livello regionale ed eventualmente anche locale e non solo di Stato membro, in considerazione della diversità delle economie regionali e delle competenze richieste.

Trasformare le sfide ambientali in opportunità

51. **Rileva** che la comunicazione non menziona il Programma di assistenza alla conformità ambientale (ECAP) e **raccomanda** invece che vi si faccia riferimento per garantire che gli obblighi in questo campo siano proporzionati all'impatto delle società sull'ambiente;

52. **reputa** che un uso più innovativo della politica fiscale da parte degli Stati membri e l'introduzione di meccanismi che incentivino le PMI ad investire in prodotti e processi rispettosi dell'ambiente favorirebbe una maggiore diffusione e conoscenza di tali prodotti nelle piccole aziende.

Bruxelles, il 12 febbraio 2009.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Luc VAN DEN BRANDE

Parere del Comitato delle regioni libro verde sulla coesione territoriale

(2009/C 120/05)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- ricorda che la coesione territoriale diverrà un obiettivo politico trasversale dell'UE, a complemento della coesione economica e sociale,
- afferma che tale obiettivo mira a fornire a ogni territorio dell'UE un accesso alle infrastrutture e ai servizi di interesse economico generale (SIEG) per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini europei e richiede l'applicazione di meccanismi capaci di garantire lo sviluppo armonico di tutta la Comunità,
- reputa che la politica regionale dovrà essere rivista alla luce di questo nuovo obiettivo, senza prevedere una sua rinazionalizzazione, quanto piuttosto un suo orientamento verso un giusto equilibrio fra le spese di competitività e le spese intese a ridurre le disparità territoriali; a questo titolo, invita la Commissione a fare un bilancio dell'*earmarking* (destinazione obbligatoria dei fondi),
- raccomanda di definire nuovi indicatori che consentano di tener conto delle disparità territoriali in tutte le politiche pubbliche,
- chiede che vengano assegnate delle risorse supplementari ai tre aspetti della cooperazione territoriale, in ragione del suo incontestabile apporto all'integrazione europea,
- considera che l'obiettivo della coesione territoriale comporti la necessità di rendere più coerenti fra loro le politiche settoriali e la politica di coesione, tenendo conto dell'impatto territoriale di tutte le politiche settoriali fin dalla loro concezione,
- ricorda l'importanza dei SIEG in quanto veri e propri vettori della coesione territoriale e deplora a questo proposito il fatto che l'impatto delle politiche comunitarie sui SIG e in particolare sui SIEG, non sia né studiato nella fase che precede la presentazione delle proposte legislative da parte della Commissione, né valutato a posteriori,
- ritiene che una buona *governance* territoriale sia la chiave di volta della realizzazione dell'obiettivo della coesione territoriale e sottolinea la necessità di migliorare tale *governance* rafforzando il partenariato con gli enti territoriali, secondo i principi della *governance* multilivello.

Relatore: Jean-Yves Le Drian (FR/PSE), presidente del Consiglio regionale della Bretagna

Testo di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo *Libro verde sulla coesione territoriale — Fare della diversità territoriale un punto di forza*

COM(2008) 616 def.

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali in merito alle proposte contenute nel Libro verde della Commissione

1. Accoglie con favore l'adozione, il 6 ottobre 2008, del Libro verde sulla coesione territoriale da parte della Commissione europea: esso consentirà di avviare un vasto dibattito a livello europeo su questo concetto che, in virtù del Trattato in corso di ratifica (art. 3 del Trattato UE), diventerà un obiettivo politico trasversale⁽¹⁾ dell'UE integrando la coesione sociale ed economica;

2. ritiene necessario definire più precisamente il campo d'applicazione della coesione territoriale. Suggerisce che, per questo lavoro di definizione, la Commissione prenda come base le tre funzioni della politica di coesione territoriale delineate nel Terzo rapporto sulla coesione, vale a dire: la funzione correttiva, che mira a ridurre «le disparità esistenti», la funzione preventiva, consistente nel rendere «più coerenti le politiche settoriali, che hanno un impatto territoriale», e la funzione incitativa, volta al «miglioramento dell'integrazione territoriale» e alla «promozione della cooperazione tra regioni»;

3. ritiene che la coesione territoriale debba comprendere la dimensione marittima;

4. ritiene che in futuro bisognerà andare al di là degli interrogativi posti dalla Commissione nel Libro verde per rispecchiare la portata politica assunta dal concetto di coesione territoriale a livello comunitario; appoggia la proposta di intensificare la cooperazione tra le diverse autorità e parti coinvolte; concorda sul fatto che il concetto di coesione territoriale getta dei ponti fra efficienza economica, coesione sociale ed equilibrio ecologico, ponendo lo sviluppo sostenibile al centro dell'elaborazione delle politiche, partendo dalle condizioni territoriali specifiche di ogni regione;

5. chiede alla Commissione di elaborare, al termine del periodo di consultazione, un Libro bianco che precisi il concetto di coesione territoriale e i relativi obiettivi a livello dell'UE, effettuando una valutazione d'impatto territoriale per tutte le politiche comunitarie.

Principi fondatori del nuovo obiettivo politico dell'UE

6. ricorda che nel suo parere sulla Quarta relazione sulla coesione aveva chiesto che in futuro le questioni relative alla coesione territoriale fossero prese maggiormente in considerazione nella politica di coesione⁽²⁾, senza dimenticare la coesione sociale ed economica quali importanti obiettivi comunitari di riduzione delle disparità;

7. sottolinea l'importanza della coesione territoriale in quanto obiettivo politico che va ad affiancarsi alla coesione sociale ed economica, conferendo così all'azione comunitaria una maggiore capacità di rafforzare la solidarietà nell'UE e di contribuire efficacemente allo sviluppo sostenibile, rispettando al tempo stesso il principio di sussidiarietà e la ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo;

8. ricorda con forza che l'obiettivo della coesione territoriale deve essere applicato a tutto il territorio europeo, vale a dire all'insieme delle regioni dell'UE, senza tuttavia portare pregiudizio alle priorità definite nel quadro della politica regionale e degli interventi dei fondi strutturali;

9. chiede alla Commissione di approfondire le ricerche in vista della definizione di indicatori pertinenti (all'occorrenza a livello infraregionale) per gli specifici problemi socioeconomici dei diversi tipi di regioni, in particolare — ma non solo — quelle montuose e insulari, quelle a bassa densità demografica e frontaliere, nonché quelle ultraperiferiche (RUP), la cui specificità è ribadita rispettivamente agli articoli 158 e 299 del Trattato CE, per poter mettere in evidenza opportunità e svantaggi specifici di tutte queste regioni;

⁽¹⁾ Così come si chiede nel parere d'iniziativa del CdR sul tema La coesione territoriale (CdR 388/2002 fin, relatore: VALCARCEL SISO).

⁽²⁾ Cfr. parere CdR 97/2007 fin Quarta relazione sulla coesione economica e sociale (relatore: SCHNEIDER).

10. esorta la Commissione europea a migliorare in modo sostanziale le informazioni statistiche e la loro rappresentazione cartografica, in modo da rispecchiare la situazione reale;

11. afferma che la coesione territoriale mira a fornire a ogni territorio dell'UE un accesso alle infrastrutture e ai servizi di interesse economico generale (SIEG) e contribuisce così al miglioramento delle condizioni di vita delle persone secondo gli standard europei del XXI secolo, pur riconoscendo che tale accesso non dipende unicamente dalla posizione geografica, ma è anche determinato dalla connettività, dalla disponibilità e dalla qualità delle infrastrutture e dei servizi;

12. ritiene che la nozione di coesione territoriale si fondi sul principio di solidarietà, che richiede l'applicazione di meccanismi per lo sviluppo armonico di tutta la Comunità e per la riduzione delle disparità nel livello di sviluppo dei diversi territori;

13. ricorda che le ultime relazioni sulla coesione evidenziano una tendenza all'aggravamento di talune disparità territoriali tra le regioni europee e anche a livello infraregionale. Queste disparità sono caratterizzate da fenomeni come la segregazione spaziale, che dà luogo a talune forme di ghettizzazione nonché al declino di alcune zone isolate, rendendo più che mai necessario iscrivere la coesione territoriale tra gli obiettivi trasversali dell'Unione europea;

14. ritiene che questa necessità sia resa più pressante dai costi aggiuntivi generati dall'assenza di coesione territoriale in Europa: costi ambientali dovuti alla congestione delle zone urbane e al riscaldamento climatico e costi sociali derivanti dalla concentrazione spaziale dei problemi sociali; la mancanza di coesione territoriale nuoce infine al mercato unico europeo, riducendo per taluni territori il godimento delle libertà sancite dai Trattati;

15. propone di fare della coesione territoriale un elemento essenziale della strategia dell'UE per affrontare la crisi, al tempo stesso finanziaria ed economica, che stiamo attraversando; al riguardo, data la complessità delle sfide che si propongono per i prossimi anni, chiede che le risorse di bilancio siano mantenute almeno al livello attuale, se non rafforzate;

16. si oppone a qualsiasi iniziativa che, in nome della contingenza o per altra motivazione, sia volta a rinazionalizzare, anche parzialmente, in modo esplicito o surrettiziamente, la politica di coesione.

Verso una politica regionale riveduta e posta al servizio della coesione territoriale

17. Ritiene che l'obiettivo della coesione territoriale sia complementare a quello della coesione economica e sociale e che queste tre forme di coesione debbano rafforzarsi reciprocamente, cosa che implica la considerazione dell'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale da parte di tutte le

politiche comuni che esercitano un impatto territoriale, e in modo particolare dalla politica regionale; invita la Commissione a sviluppare dei modelli di integrazione settoriale a livello regionale che vadano a sostegno della coesione territoriale;

18. invita la Commissione a fare un bilancio dell'apporto della strategia di Lisbona e della strategia di Göteborg alla coesione territoriale nel quadro dell'operazione di destinazione obbligatoria degli stanziamenti (*earmarking*) dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013;

19. propone alla Commissione di prevedere una modifica degli orientamenti strategici che tenga conto, oltre che della coesione sociale ed economica, anche degli obiettivi della coesione territoriale per il periodo 2014-2020; a questo proposito, esorta a trovare un giusto equilibrio nella politica regionale tra spese per la competitività intese a favorire la crescita economica in un contesto globale e spese miranti a ridurre le disparità regionali per raggiungere gli obiettivi di coesione;

20. raccomanda la definizione di nuovi strumenti e in particolare di indicatori adatti alle esigenze dell'attuazione della coesione territoriale⁽³⁾, anche tramite analisi infraregionali; per sviluppare strategie regionali e risposte politiche adeguate ci si deve dotare di strumenti adeguati che consentano di tenere conto delle disparità territoriali nelle politiche pubbliche (ad esempio il reddito pro capite disponibile per tener conto dei trasferimenti in aggiunta al PIL pro capite, il gettito fiscale, l'accessibilità a diversi servizi (come i trasporti, la distribuzione di energia, l'assistenza sanitaria, l'istruzione), di considerare la struttura demografica e l'insediamento della popolazione (dati su dispersione della popolazione, livello di invecchiamento e tassi di dipendenza) o addirittura di creare indici sintetici dello sviluppo umano)⁽⁴⁾.

Cooperazione territoriale

21. Ricorda l'incontestabile valore aggiunto europeo della cooperazione territoriale e il suo contributo al conseguimento dell'obiettivo della coesione territoriale; a tale proposito, invita ad aumentare sostanzialmente il bilancio generale dell'UE per consentire di assegnare risorse finanziarie supplementari a questo aspetto della politica regionale affinché possa andare al di là dello scambio di buone pratiche, purché ciò non vada a scapito degli altri due obiettivi dell'UE in materia di coesione;

22. invita la Commissione a sfruttare meglio le nuove opportunità strategiche offerte dalla cooperazione tra le euroregioni, che costituiscono un livello strategico di *governance* e di intervento perfettamente adeguato alla soluzione dei problemi relativi alla coesione territoriale; ricorda che il GECT⁽⁵⁾, istituendo una struttura di cooperazione europea, legata a progetti transfrontalieri, transnazionali e interregionali, favorisce una cooperazione effettiva in un ampio ventaglio di attività e il rafforzamento delle relazioni di vicinato, l'avvicinamento delle popolazioni, il trasferimento delle conoscenze e lo scambio di buone pratiche.

⁽³⁾ Seguivo del parere CdR 97/2007 fin Quarta relazione sulla coesione (relatore: SCHNEIDER).

⁽⁴⁾ Con riferimento alla metodologia messa a punto dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP).

⁽⁵⁾ Seguivo del parere CdR 308/2007 fin Gruppo europeo di cooperazione territoriale: un nuovo slancio alla cooperazione territoriale in Europa (relatrice: BRESSO).

Cooperazione transfrontaliera

23. Sottolinea il ruolo specifico della cooperazione transfrontaliera nell'integrazione europea e l'importanza dei risultati ottenuti: riduzione dell'effetto di schermo alle frontiere interne dell'UE, mutato ruolo delle frontiere esterne (sviluppo concertato, lotta all'immigrazione clandestina e ai traffici illeciti, sostegno allo sviluppo delle zone transfrontaliere dei paesi terzi confinanti con l'UE), sostegno alla trasformazione delle frontiere esterne in frontiere interne con l'adesione dei nuovi Stati membri;

24. invita la Commissione a proseguire il suo sforzo di semplificazione e miglioramento della gestione dei programmi transfrontalieri, ad esempio definendo stanziamenti comuni per territori situati da un lato e dall'altro di un confine e l'appoggio nella sua intenzione di stilare un bilancio dell'attuazione del GECT.

Cooperazione transnazionale

25. Raccomanda di sostenere questo tipo di cooperazione nei territori idonei (ad esempio i bacini marittimi e fluviali o le catene montuose) per migliorare l'integrazione territoriale, ridurre i divari regionali e subregionali e affrontare efficacemente i problemi legati alla protezione dell'ambiente, alla lotta contro l'inquinamento e al miglioramento delle reti di trasporto, nel quadro di strategie di pianificazione territoriale definite di comune accordo, ma sempre nel rispetto del ruolo e delle competenze degli organi pubblici esistenti e delle priorità strategiche della coesione in una determinata regione;

26. ritiene che debbano essere incoraggiati approcci strategici come la creazione di macroregioni (ad esempio, la futura strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico); per quanto riguarda i bacini marittimi, a livello transnazionale, devono essere creati dei quadri di *governance* innovativi, per promuovere la politica marittima integrata che è appena stata adottata dall'UE e garantire una maggiore coerenza dell'azione comunitaria all'interno dell'Unione e con i paesi terzi interessati.

Cooperazione interregionale

27. Insiste sull'importanza della cooperazione interregionale (di cui la Commissione non parla nel Libro verde): si tratta infatti di un valido strumento per lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra territori non contigui che condividono progetti di sviluppo complementari; auspica tuttavia che in futuro lo strumento della cooperazione interregionale sia adeguato meglio ai bisogni degli enti locali e regionali grazie a una maggiore flessibilità nella scelta dei temi oggetto della cooperazione.

La cooperazione territoriale al di fuori dell'UE

28. Sottolinea la necessità di coordinare meglio gli interventi della cooperazione territoriale con l'aspetto esterno di tale cooperazione, nella prospettiva dell'allargamento dell'UE (Balcani

occidentali e Turchia), di concerto con i paesi che rientrano nella politica europea di vicinato (PEV), la Federazione russa e i paesi confinanti con le regioni ultraperiferiche.

Garantire la coerenza delle politiche pubbliche comunitarie rispetto alla coesione territoriale

29. Reputa che l'obiettivo della coesione territoriale debba essere applicato a tutte le politiche comunitarie. Occorre quindi rafforzare la complementarità tra le politiche settoriali e la politica regionale, avendo cura di renderle coerenti tra loro, sia che riguardino aspetti allocativi sia che siano di natura normativa;

30. deplora, a questo proposito, che troppo spesso nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie non si tenga sufficientemente conto delle relative conseguenze territoriali, mettendo quindi gli enti locali e regionali di fronte agli effetti negativi di queste politiche (perdita di attività o posti di lavoro, danni all'ambiente, aggravamento della congestione o dello spopolamento);

31. ricorda l'utilità della pianificazione territoriale intesa come insieme di tecniche volte ad organizzare in modo armonioso i diversi usi ed attività sul territorio, al fine di garantire la coerenza tra le politiche pubbliche comunitarie e gli obiettivi di coesione territoriale;

32. riconosce che in parte questi inconvenienti sono stati superati grazie agli interventi della politica regionale comunitaria, e in particolare dei programmi di assistenza relativi alle trasformazioni economiche (riconversione industriale, sviluppo rurale nel contesto della riforma della PAC);

33. deplora il grado di incoerenza esistente tra le politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (RSTI) da un lato e la coesione territoriale dall'altro, e sottolinea la necessità di una maggiore territorializzazione delle politiche europee e nazionali in materia di ricerca e innovazione;

34. ritiene, per analogia con la clausola sociale orizzontale prevista nel Trattato di Lisbona, che sia necessario tenere conto dell'impatto territoriale delle politiche settoriali fin dal primo stadio dell'elaborazione («looking at the map **before** implementing policies») per anticiparne gli effetti sul territorio;

35. sottolinea che le reti transeuropee di trasporto, energia e telecomunicazione contribuiscono enormemente al raggiungimento dell'obiettivo di coesione territoriale e invita dunque la Commissione a puntare in modo particolare su di esse;

36. insiste in particolare sulla necessità di garantire la coerenza delle politiche pubbliche comunitarie nelle zone di interfaccia fra terra e mare.

Politica agricola comune (PAC)

37. È dell'avviso che la PAC, che esercita un impatto elevato sul territorio, non debba accrescere le disparità territoriali, bensì contribuire maggiormente alla coesione territoriale anticipando gli effetti territoriali della riforma a venire, onde limitarne le conseguenze avverse e prevedendo misure di adeguamento a favore delle regioni su cui essa potrebbe avere un impatto negativo;

38. raccomanda di coordinare meglio le azioni di sviluppo rurale condotte nel quadro del 2° pilastro della PAC con la politica regionale, onde garantire una maggiore complementarità tra sviluppo rurale e sviluppo urbano con l'obiettivo finale di realizzare, nei programmi per il dopo 2013, il massimo di semplificazione e di sinergie tra le due politiche tecnicamente e politicamente possibile.

Politica comune dei trasporti

39. Ritiene che, nel quadro dell'evoluzione della politica comune dei trasporti e della sua incidenza sui cambiamenti climatici, non si possa dimenticare che tale politica è di estrema importanza per i territori la cui accessibilità dipende esclusivamente da taluni modi di trasporto, in particolare il trasporto aereo;

40. propone che la prossima revisione delle reti di trasporto transeuropee tenga conto specificatamente della necessità di garantire l'accessibilità locale delle regioni, in funzione di standard adeguati, e la loro integrazione nelle reti di trasporto urbane, contribuendo così notevolmente alla connettività e alla coesione generali.

Ambiente

41. Reputa che la questione delicata dei cambiamenti climatici non si ponga allo stesso modo in tutte le regioni (ad esempio per quanto riguarda l'attuazione del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra, la gestione delle zone costiere, ecc.).

Proposte riguardanti l'impatto territoriale dell'evoluzione dei servizi d'interesse generale (SIG) e dei servizi di interesse economico generale (SIEG)

42. Ricorda l'importanza dei SIEG in quanto veri e propri vettori della coesione territoriale, come afferma il diritto primario comunitario (art. 16 del Trattato CE), e deplora a questo proposito il fatto che l'impatto delle politiche comunitarie sui SIG e in particolare sui SIEG, non sia né studiato nella fase che precede la presentazione delle proposte legislative da parte della Commissione, né valutato a posteriori;

43. sottolinea i rischi di una frammentazione del mercato interno quando i cittadini non hanno accesso ai servizi di prossimità, nonostante l'obiettivo dichiarato sia quello del mantenimento del servizio universale;

44. difende il mantenimento dell'accesso universale a questi servizi nel quadro degli obblighi tradizionali di servizio pubblico, in nome della parità di trattamento e come condizione per l'integrazione delle regioni nell'economia globale;

45. chiede, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dal Trattato e al Protocollo sui servizi di interesse generale allegato al Trattato di Lisbona, che gli enti locali e regionali mantengano il diritto e la libertà di intervenire in quanto fornitori, amministratori o utenti di servizi di interesse economico generale;

46. ribadisce la necessità della certezza giuridica per gli enti territoriali in quanto prestatori, gestori o beneficiari dei SIEG; a tale proposito reputa necessario che la compatibilità delle loro specificità in relazione alla legislazione sugli appalti pubblici e a quella sugli aiuti di Stato sia riconosciuta negli ambiti comunitari pertinenti.

Proposte per il miglioramento della governance territoriale

47. Sottolinea che l'intervento di più livelli di governo su di uno stesso territorio, con effetti diversi e talvolta contraddittori, impone la necessità di migliorare la qualità della *governance*, in particolare nella sua dimensione territoriale, al livello più vicino possibile ai cittadini, al fine di rimediare all'insufficiente integrazione delle politiche pubbliche; questo nuovo sistema di *governance* territoriale è la chiave di volta della realizzazione dell'obiettivo della coesione territoriale;

48. ritiene opportuno che la Commissione metta a punto degli strumenti che facilitino la cooperazione verticale tra i diversi livelli di governo, al di là dei rapporti istituzionali esistenti;

49. ricorda che l'obiettivo della coesione territoriale non deve tradursi in cambiamenti nella ripartizione delle competenze, in particolare per quanto riguarda la pianificazione territoriale, che deve restare di competenza degli Stati membri e dei rispettivi enti territoriali. Tuttavia, i governi degli Stati membri, specialmente negli Stati maggiormente centralizzati, dovrebbero rafforzare il loro impegno con gli attori locali e regionali al fine di migliorare il coordinamento delle politiche settoriali nazionali a livello locale/regionale;

50. esorta a chiarire le competenze dei diversi livelli di governo all'interno degli Stati membri e a sviluppare politiche trasversali o orizzontali e funzioni di coordinamento;

51. chiede che gli enti regionali abbiano maggior potere decisionale nel contesto della gestione dei fondi strutturali e che a tutte le regioni dell'UE venga concesso lo status di autorità di gestione;

52. raccomanda il rafforzamento della *governance* multilivello ⁽⁶⁾ per giungere alla definizione di obiettivi strategici comuni, ad esempio per quanto riguarda l'accessibilità, lo sviluppo sostenibile e la politica marittima, cui ciascun partecipante contribuirà in funzione dei mezzi di cui dispone, garantendo la piena applicazione del principio di partenariato. Un'autentica *governance* multilivello comporta anche una collaborazione nelle fasi di attuazione e monitoraggio;

53. ricorda, in questo contesto, che, nel Primo programma d'azione per l'attuazione dell'Agenda territoriale dell'Unione europea, del 23 novembre 2007, i ministri competenti hanno

insistito sul fatto che la *governance* multilivello è uno strumento fondamentale per garantire una gestione equilibrata del territorio dell'UE e hanno proposto di riunirsi con un gruppo di attori interessati e di rappresentanti degli enti locali e regionali per discutere l'attuazione delle priorità indicate nell'Agenda territoriale;

54. invita la Commissione ad esaminare con maggiore attenzione le prassi esistenti in materia di partenariato nell'UE a 27, allo scopo di rafforzare la capacità sia degli enti locali e regionali che delle loro associazioni di diventare attori proattivi.

Bruxelles, 12 febbraio 2009.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Luc VAN DEN BRANDE

⁽⁶⁾ Conformemente ai precedenti pareri del CdR Governance e partenariato su base nazionale, regionale e di progetto nel campo della politica regionale (CdR 149/2008 fin, relatore: KISYOV), Pacchetto Legiferare meglio 2005 e 2006 (CdR 397/2006 fin, relatore: VAN DEN BRANDE) e Libro bianco sulla governance europea (CdR 103/2001 fin, relatore: DELEBARRE).

Parere del Comitato delle regioni libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli

(2009/C 120/06)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- sollecita l'elaborazione di un quadro di sostegno che consenta una stabilità a lungo termine per le decisioni in materia di investimenti promuovendo, da un lato, misure incentrate sul mercato, ivi compresa una normativa che introduca un'etichettatura recante l'indicazione del paese di produzione e, dall'altro, le norme di produzione europee,
- raccomanda di sostenere le indicazioni geografiche (IG) e i sistemi di certificazione privati, purché siano provvisti di una garanzia fornita dalle autorità pubbliche circa la qualità e l'origine dei prodotti,
- chiede una definizione chiara e unitaria a livello comunitario di alcuni «termini riservati» o di metodi di produzione territoriale, come «prodotti agricoli», «prodotti tradizionali», «prodotti di montagna» e alimenti non geneticamente modificati,
- chiede che l'obbligo di indicazione del paese di produzione sia esteso a tutti i prodotti primari e semilavorati,
- ritiene che occorra estendere il sistema delle IG ai prodotti lavorati,
- ritiene che non sia necessario considerare ulteriormente l'ipotesi di introdurre nuovi sistemi, ma che si debbano invece sostenere quelli esistenti,
- propone di promuovere l'estensione delle tutele per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) in ambito OMC,
- ritiene necessario, al fine di garantire e salvaguardare il mantenimento di metodiche produttive rispettose delle tradizioni e delle caratteristiche peculiari dei prodotti, che venga esplicitamente previsto il divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati in ogni fase del processo produttivo di DOP, IGP e delle specialità tradizionali garantite (STG),
- invita la Commissione a riflettere sulla necessità di una maggiore flessibilità e di un potenziamento del suo bilancio per azioni promozionali,
- propone che la Commissione riveda la certificazione STG.

Relatore: Milner Whiteman (UK/UEN-AE), membro del Consiglio del distretto di Bridgnorth

Testo di riferimento

Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità

(COM(2008) 641 def.)

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Raccomandazioni generali

1. Accoglie con favore il Libro verde in esame, in quanto esso è finalizzato all'elaborazione di un quadro che consenta di sostenere e tutelare una produzione agricola europea di qualità e di migliorare l'adesione dei consumatori a una tale produzione, contrastando alterazioni della concorrenza dovute all'utilizzazione fraudolenta delle denominazioni esistenti. Ciò consentirà di preservare a lungo termine la sostenibilità delle regioni, i loro paesaggi e la loro identità, che sono forgiati dagli agricoltori e dai loro prodotti, contribuendo così allo sviluppo regionale futuro e attenuando i rischi di desertificazione rurale;

2. sollecita l'elaborazione di un quadro di sostegno che consenta una stabilità a lungo termine per le decisioni in materia di investimenti promuovendo, da un lato, misure incentrate sul mercato, ivi compresa una normativa che introduca un'etichettatura recante l'indicazione del paese di produzione e, dall'altro, le norme di produzione europee, in particolare per quanto riguarda la sicurezza alimentare e l'igiene, la protezione dell'ambiente e le tecniche di produzione tradizionali;

3. si augura che dal Libro verde anche l'impegno della politica agricola comunitaria nei confronti delle produzioni di qualità potrà ricevere un maggiore impulso e un rafforzamento. Non c'è dubbio, infatti, che i regolamenti 509/2006 e 510/2006 sulla denominazione di origine abbiano fin qui trovato scarsa applicazione, tanto che esiste il dubbio fondato che buona parte dei consumatori non conosca chiaramente il significato di sigle ed espressioni quali DOP, IGP, STG e Agricoltura biologica. C'è dunque bisogno di ripensare e risistemare il complesso delle iniziative promozionali e informative su tali produzioni e di legare maggiormente le attività del primo e del secondo pilastro della PAC al sostegno delle produzioni di qualità e all'abbattimento dei costi connessi alle procedure di certificazione e controllo;

4. sottolinea che la standardizzazione dei prodotti e la concentrazione della produzione sono fattori che espongono gli agricoltori alle fluttuazioni del mercato globale, minacciando inoltre la diversità territoriale;

5. si rallegra che il Libro verde riconosca il fatto che la qualità della produzione agricola è intrinsecamente legata alle tradizioni, allo sviluppo e alla sostenibilità delle regioni. Queste vanno però valorizzate e protette tramite sistemi come le indicazioni geografiche (IG), i cui diritti di proprietà intellettuale devono essere tutelati dalle troppo frequenti contraffazioni delle

denominazioni mediante l'istituzione di un albo a livello internazionale;

6. ritiene importante sostenere lo sviluppo di iniziative come i *farmer market* (mercattini gestiti direttamente dagli imprenditori agricoli) e la vendita diretta, che, eliminando i passaggi intermedi, riducono la filiera commerciale. Oltre a calmierare i prezzi al consumo e a ridurre il consumo di petrolio e, quindi, i fattori inquinanti, tali iniziative valorizzano, rispettandone la stagionalità, i prodotti locali che appartengono alla tradizione: permettono infatti di offrirli con maggiori garanzie di freschezza, genuinità e sapore e li rendono più controllabili;

7. concorda fermamente sul fatto che l'arma più potente di cui dispongono gli agricoltori è la qualità e che i consumatori vogliono cibi saporiti, tradizionali e genuini ed esigono prodotti di produzione realmente locale, nonché il rispetto del benessere degli animali e la protezione dell'ambiente. Gli agricoltori europei hanno quindi un'opportunità concreta di differenziare nettamente i loro prodotti sul mercato, ottenendo così un vantaggio competitivo;

8. concorda che, nella prospettiva dei negoziati in sede OMC, è imperativo, in un mercato globale sempre più aperto, presentare la conformità alle norme europee di qualità e sicurezza alimentare come una caratteristica favorevole e, in molti casi, distintiva dei prodotti. Invita pertanto la Commissione europea a far riconoscere le indicazioni geografiche ai partner commerciali dell'UE;

9. evidenzia la necessità di elaborare un quadro che consenta di rimanere al passo con le crescenti esigenze dei consumatori mondiali e degli agricoltori europei. Questi ultimi hanno bisogno di misure di sostegno, come ad esempio una maggiore flessibilità e un potenziamento del bilancio per le azioni promozionali a favore dei sistemi di certificazione, sia che si tratti di IG che di sistemi privati gestiti dagli agricoltori stessi, purché siano provvisti di una garanzia, fornita dalle autorità pubbliche, circa la qualità e l'origine dei prodotti. Tali sistemi sono infatti flessibili e reagiscono rapidamente alle nuove esigenze degli agricoltori e del mercato.

Ruolo degli enti locali e regionali

10. Ritiene che gli enti locali e regionali dispongano di una vasta esperienza e di competenze consolidate che consentono loro di influenzare e sostenere una produzione agricola di qualità tramite il loro intervento nei piani di sviluppo rurale dell'UE, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo regionale. In molti casi, essi hanno incoraggiato la qualità sostenendo sistemi come ad esempio le IG;

11. prende atto del nuovo impianto della PAC (disaccoppiamento degli aiuti) e osserva che gli agricoltori europei sono sempre più esposti al mercato globale. È quindi indispensabile che venga riconosciuto che essi operano in base a standard produttivi e qualitativi superiori (in settori come la sostenibilità, le garanzie igieniche e sanitarie delle coltivazioni e dei prodotti, le condizioni di sicurezza e di rispetto dei diritti della manodopera, il benessere degli animali e lo sviluppo territoriale delle regioni) rispetto agli agricoltori dei paesi terzi e che tali standard continuino ad essere compensati con pagamenti diretti dell'UE anche dopo il 2013. Questo aspetto riveste una particolare importanza per gli enti locali e regionali, in quanto le attività agricole europee sono determinanti per l'economia, il paesaggio e le collettività di tutte le regioni;

12. fa notare che, nel quadro dei programmi europei a favore dello sviluppo rurale, dovrebbero essere creati i presupposti affinché gli enti locali e regionali possano contribuire alla qualità della produzione agricola o promuoverla su larga scala. Essi svolgono infatti un ruolo chiave nella definizione delle priorità e nell'attuazione dei programmi che si sono dimostrati efficaci nell'apportare vantaggi concreti agli agricoltori europei;

13. rimarca i risultati positivi delle iniziative a favore di una nuova territorializzazione dell'agricoltura, che crei legami più forti tra il territorio d'origine, i consumatori e l'agricoltura; i *farmer market* (mercatinetti gestiti direttamente dagli imprenditori agricoli) e le attività organizzate nelle scuole rappresentano esempi concreti di come i cittadini, e i bambini in particolare, possano familiarizzarsi con i prodotti agricoli, i metodi con cui sono ottenuti, le loro qualità organolettiche e la loro stagionalità. Chiede pertanto alla Commissione di sostenere la diffusione delle buone prassi di questo tipo;

14. riconosce che le attività intraprese dagli enti locali e regionali per promuovere la domanda di prodotti agricoli di qualità tramite azioni volte a migliorare gli appalti pubblici in tutti i settori, ivi compresi i pasti serviti nelle scuole e negli ospedali, potrebbero dare un contributo importante al conseguimento degli obiettivi del Libro verde: ne auspica quindi la progressiva estensione, anche attraverso adeguate forme di sostegno. Invita la Commissione a tenere conto dei risultati di questi progetti avviati dagli enti territoriali e, in particolare, di alcuni fattori, come la riduzione dei rifiuti alimentari nelle mense e la qualità dei prodotti agricoli;

15. evidenzia inoltre l'azione intrapresa nei paesi terzi — nel quadro di programmi per lo sviluppo — da diversi enti locali e regionali dell'UE a sostegno dei metodi agricoli tradizionali, del rispetto degli ecosistemi, della biodiversità e dei bisogni del consumo locale.

Requisiti di produzione e norme di commercializzazione

16. Ricorda alla Commissione che gli agricoltori, i consumatori e l'industria del settore continuano a respingere il principio di un sistema e di un logo europei, come è stato dimostrato al convegno sulle norme organizzato dalla Commissione nel febbraio 2007. Per migliorare l'informazione dei consumatori e la loro adesione, è preferibile indicare chiaramente sulla confezione del prodotto l'origine e la qualità specifica della produzione. Inoltre, non si tiene nella debita considerazione né il tempo necessario per la creazione del logo, né i costi per gli agricoltori per ottenere dei controlli di conformità e una qualche forma di adesione da parte dei consumatori. Va detto poi che il mercato e gli agricoltori hanno sviluppato dei propri sistemi per conseguire questi obiettivi. Per un migliore rapporto qualità-prezzo e per favorire l'adesione dei consumatori, il CdR raccomanda quindi di sostenere le IG e i sistemi di certificazione privati, purché siano provvisti di una garanzia, fornita dalle autorità pubbliche, circa la qualità e l'origine dei prodotti, e quindi assicurino informazioni chiare per il consumatore senza generare oneri amministrativi e finanziari aggiuntivi;

17. esorta a semplificare le norme in materia di commercializzazione, ma sottolinea la necessità di stabilire un rapporto più stretto tra i bisogni di produzione e il prodotto ottenuto, attraverso l'uso di termini chiari, l'applicazione delle norme e un'informazione corretta dei consumatori attraverso l'etichettatura. Giudica inoltre necessario rimuovere le barriere rivelatesi di scarsa utilità e le derive quantitative per quanto riguarda la nozione di qualità alimentare; accoglie quindi con favore la recente proposta della Commissione di abrogare le norme sulla forma e le dimensioni dei diversi tipi di frutta e verdura. Per garantire la protezione e la fiducia di agricoltori e consumatori occorre mantenere misure severe: e questo vale particolarmente nel caso degli OGM, vale a dire degli alimenti geneticamente modificati. Tali misure non dovrebbero tuttavia essere un duplicato di altre normative volte a proteggere i consumatori contro possibili raggiri. A questo fine potrebbe essere utile elaborare una definizione chiara dei bisogni di produzione e determinare le caratteristiche che disciplinano l'uso di alcune espressioni, come ad esempio «all'aperto» e «a bassa emissione di carbonio». In particolare, potrebbe risultare proficuo definire i prodotti generici e i loro requisiti minimi di commerciabilità, nonché dare una definizione chiara e unitaria a livello comunitario di alcuni «termini riservati» o metodi di produzione territoriale, come «prodotti agricoli», «prodotti tradizionali», «prodotti di montagna» e alimenti non geneticamente modificati: termini che, a fronte di un adeguato livello di autocontrollo costantemente verificabile, potrebbero in via facoltativa essere introdotti nelle etichette;

18. ricorda che molti dati empirici indicano che i consumatori europei vogliono sapere in che paese sono prodotti gli alimenti che consumano e che esempi sempre più numerosi mostrano che essi ricevono informazioni fuorvianti a questo riguardo. Il CdR chiede pertanto che l'obbligo di indicazione del paese di produzione sia esteso a tutti i prodotti primari, a quelli semilavorati e ai componenti base dei prodotti finiti, come ad esempio prosciutti e formaggi;

19. incoraggia a uniformare l'IVA sui prodotti agricoli e dell'allevamento in tutti gli Stati membri, in quanto una concorrenza leale tra agricoltori e allevatori garantirà una produzione di migliore qualità.

Sistemi di qualità specifici dell'UE

20. Sottolinea la necessità di ottenere la fiducia dei consumatori di tutto il mondo nel sistema comunitario dell'IG. È essenziale informare meglio il consumatore circa la natura dei sistemi, il rispetto dei relativi diritti di proprietà intellettuale a livello internazionale e il loro intrinseco collegamento con le collettività regionali; risulta pertanto di estrema importanza l'avvio di campagne promozionali (dotate di un bilancio specifico) che diano ai consumatori informazioni al riguardo. All'interno dell'UE, gli Stati membri adotteranno d'ufficio le misure necessarie per combattere l'uso illecito delle denominazioni DOP e IGP sul loro territorio, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006;

21. evidenzia la necessità, per ottenere la fiducia dei consumatori, di applicare una piena trasparenza e suggerisce pertanto di estendere il sistema delle IG ai prodotti lavorati. Per non compromettere la futura integrità delle IG, in caso di utilizzo in un prodotto finale di un ingrediente recante una IG, si dovrà garantire che la quantità di tale ingrediente sia sufficiente per costituire una caratteristica distintiva del prodotto finale e che l'uso dell'IG sia autorizzato dal corrispondente consorzio o ente di tutela;

22. ritiene importante stabilire dei criteri per distinguere i nomi comuni da quelli che possono essere tutelati come IG. L'elenco dei prodotti ammessi potrebbe essere esteso alle bacche di bosco, ai funghi selvatici e agli alimenti che ne derivano. Bisognerebbe inoltre includervi prodotti di bacche e di frutta. La Commissione dovrebbe inoltre tener conto dell'esistenza di marchi collettivi, registrati e riconosciuti negli Stati membri (qualità specifica), e dovrebbe proporre norme comuni per tutti gli Stati membri ai fini del riconoscimento di tali strumenti di qualità;

23. ritiene necessaria una maggiore omogeneità nella tipologia degli organismi e delle procedure di controllo e certificazione dei prodotti biologici, in modo da offrire ai consumatori sicurezza e fiducia attraverso un nuovo logo europeo di agricoltura biologica. Un logo siffatto garantirebbe l'applicazione in tutta l'UE di identici criteri di produzione, controllo e certificazione, contribuirebbe alla soluzione degli eventuali problemi e alla promozione di un mercato unico europeo dei prodotti biologici, e infine migliorerebbe concretamente l'informazione dei consumatori sull'esistenza di norme e controlli comuni ed efficaci per i prodotti biologici su tutto il territorio dell'UE;

24. ritiene che in settori come il benessere degli animali non sia necessario contemplare l'ipotesi di introdurre nuovi sistemi, ma che si debbano invece sostenere quelli esistenti. Sarebbe favorevole a un sostegno da parte della Commissione tramite una serie di orientamenti e un rafforzamento della credibilità, ma considera superfluo proporre la creazione di nuovi loghi in un mercato in cui i consumatori riconoscono e valorizzano quelli esistenti, come nel caso del logo francese *label rouge*;

25. ritiene invece necessario introdurre un sistema di sanzioni contro l'uso illecito delle denominazioni protette e di

designazione dei soggetti incaricati di vigilare e di proporre sanzioni in tutti gli Stati membri dell'UE;

26. rileva, a proposito delle denominazioni tutelate, l'opportunità di introdurre l'obbligo per tutti gli Stati membri di procedere d'ufficio alla tutela delle denominazioni di origine, a fronte di usurpazione o imitazione delle medesime. Propone inoltre, di differenziare le modalità e le norme di protezione dei prodotti a denominazione tutelata, distinguendo quelli caratterizzati da una notevole reputazione a livello internazionale e da una forte vocazione all'export, nonché da un più elevato rischio di contraffazione e usurpazione, rispetto a quelli diffusi prevalentemente su mercati locali, che sono di conseguenza meno esposti all'utilizzo non conforme dei marchi d'origine. Per questa categoria di prodotti, suggerisce una procedura di riconoscimento semplificata che consenta una protezione di carattere nazionale o regionale. In relazione all'evoluzione, particolarmente rapida in alcuni settori, delle tecniche produttive e delle tecnologie di trasformazione, considera opportuno prevedere la possibilità di adeguare con procedure semplificate i disciplinari di produzione;

27. ritiene opportuno promuovere l'estensione delle tutele DOP e IGP anche in ambito OMC e considera che sarebbe opportuno proseguire attivamente la stipula di accordi bilaterali con i diversi paesi extra UE per il mutuo riconoscimento delle denominazioni agroalimentari. Visto l'afflusso di nuove richieste di riconoscimento di IGP provenienti da paesi terzi, si propone di prendere in esame la creazione di un'agenzia europea della qualità della produzione agricola. Sia i prodotti che sono esportati che quelli che non lo sono dovrebbero poter beneficiare di un riconoscimento comunitario. La tutela internazionale potrebbe eventualmente avere forme differenti in funzione del rischio effettivo di usurpazione di prodotti. Si potrebbe introdurre una distinzione in termini di portata della protezione, per i prodotti ad alto rischio di usurpazione e che vengono esportati, per i quali sarebbe necessaria una tutela internazionale nell'ambito dell'OMC. Per i prodotti meno soggetti al rischio di usurpazione e che hanno un mercato prevalentemente locale, si potrebbe proporre una procedura semplificata, con un riconoscimento da parte dello Stato membro notificato alle autorità comunitarie (paragonabile all'attuale protezione transitoria) e una tutela giuridica europea. È inoltre essenziale far sì che le IGP siano effettivamente protette nell'UE, obbligando gli Stati membri ad intervenire d'ufficio nei rispettivi territori in caso di usurpazione o di imitazione di denominazioni protette. Si propone di inserire una disposizione specifica in questo senso nell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 510/2006. La Commissione deve sostenere la protezione d'ufficio sia sul piano internazionale che, specialmente, nell'UE;

28. ritiene necessario, al fine di garantire e salvaguardare il mantenimento di metodiche produttive rispettose delle tradizioni e delle caratteristiche peculiari dei prodotti, che venga esplicitamente previsto il divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati in ogni fase del processo produttivo di DOP, IGP e STG.

Sistemi di certificazione

29. Raccomanda che venga incoraggiata una partecipazione più attiva delle organizzazioni dei produttori e che siano i mercati a prendere l'iniziativa in questo settore. I sistemi privati ben strutturati gestiti dai produttori sono più reattivi delle normative e sanno quindi rispondere più rapidamente adattandosi alle esigenze locali: tra gli esempi si citeranno i sistemi utilizzati in Svezia, nel Regno Unito e in Germania;

30. ritiene che i sistemi di certificazione esistenti per i prodotti a valore aggiunto risponderebbero meglio alle esigenze della società se fornissero informazioni chiare e attendibili sull'ubicazione delle colture e sui metodi di coltivazione, nonché sulle proprietà nutrizionali;

31. ritiene che sarebbe utile stabilire degli orientamenti comuni, migliorando quindi l'informazione del consumatore rispetto ai requisiti minimi concernenti la qualità di base degli alimenti. Detti orientamenti comuni andrebbero elaborati da commissioni indipendenti che godano del consenso di tutti i soggetti interessati della catena alimentare, a prescindere dalla loro ubicazione geografica;

32. condivide l'idea che la chiave del successo dei sistemi privati sia il coinvolgimento dei produttori. Altrettanto importanti sono misure globali di stimolo a favore delle organizzazioni dei produttori. In tal modo si garantirà che controlli, costi e norme apportino un vero beneficio agli agricoltori europei;

33. sottolinea la necessità di tenere conto degli oneri finanziari e amministrativi che gravano sui piccoli produttori che utilizzano pratiche agricole artigianali; in tale contesto, invita a mantenere le deroghe concesse a tali produzioni, che per motivi strutturali non possono conformarsi all'applicazione di talune norme.

Altre considerazioni

34. Invita la Commissione a riflettere sulla necessità di una maggiore flessibilità e di un potenziamento del suo bilancio per azioni promozionali. Occorrerà riesaminare i settori prioritari di tale bilancio così da poter dedicare maggiore attenzione ai sistemi di certificazione di qualsiasi natura;

35. ritiene che gli agricoltori europei potrebbero ottenere un maggiore riconoscimento e migliorare i loro sistemi di commer-

cializzazione se venissero allentate le norme sugli aiuti di Stato nel settore della promozione dei prodotti alimentari e se venissero rafforzati e migliorati i sistemi pubblici comunitari di certificazione della qualità (DOP, IGP, STG, simboli grafici per i prodotti delle regioni ultraperiferiche, produzione biologica);

36. invita a creare strumenti di microcredito per i piccoli contadini e agricoltori che investono nell'incremento della produzione di qualità e nella sicurezza alimentare locale. In questo contesto, invita a riflettere sulla possibilità di trasferire le risorse finora dedicate a misure di intervento ad azioni a favore dei produttori che adottano metodi produttivi per un'agricoltura equa e sostenibile;

37. non ritiene necessario favorire la creazione di nuovi sistemi di certificazione comunitari, per evitare di generare confusione e complicazioni amministrative ma pensa che potrebbe essere utile predisporre orientamenti che garantiscano contenuti oggettivi alle altre certificazioni (ISO, BIO, ecc.) per prodotti diversi da quelli DOP e IGP. Reputa inoltre che sarebbe opportuno intensificare e coordinare meglio la collaborazione tra i diversi enti di controllo;

38. propone che la Commissione riveda la certificazione STG e introduca un livello speciale di marchio europeo degli alimenti, cioè un nuovo meccanismo di certificazione della qualità per prodotti tradizionali/locali/artigianali che, riunendo un insieme di parametri minimi di qualità, associ altri valori relativi all'area di produzione, l'economia locale/regionale, la gestione sostenibile del territorio, il loro contributo al mantenimento della popolazione rurale, il turismo, la qualità della vita a livello locale, ecc. Il meccanismo di certificazione dovrebbe usare termini quali prodotti tradizionali, prodotti locali, prodotti regionali, ecc.;

39. chiede alla Commissione di fornire aiuti finanziari, sia all'interno del mercato unico che nei paesi terzi, per sostenere campagne informative e pubblicitarie intese a promuovere e a spiegare il significato dei diversi marchi di qualità europei dei prodotti agricoli, nonché le numerose — rispetto ad altri paesi — condizioni e regole di produzione che devono essere rispettate dagli agricoltori europei (norme relative all'ambiente e al benessere degli animali, norme restrittive in materia di sicurezza alimentare, ecc.).

Bruxelles, il 13 febbraio 2009.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Luc VAN DEN BRANDE

Parere del Comitato delle regioni Libro verde — migrazione e mobilità

(2009/C 120/07)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- ritiene che una risposta a livello europeo alle sfide comuni cui i sistemi d'istruzione nazionali devono far fronte costituisca un importante valore aggiunto europeo, capace di dare impulsi significativi all'elaborazione delle politiche d'istruzione degli Stati membri. L'istruzione è la chiave per l'integrazione e per una partecipazione positiva alla vita sociale e professionale,
- fa espressamente riferimento, in questo contesto, al ruolo particolare che spetterà al Comitato delle regioni, dato che agli enti regionali e locali europei di alcuni Stati membri sono attribuite responsabilità e competenze nel campo dell'istruzione scolastica,
- evidenzia il ruolo centrale dell'istruzione prescolare e scolare per l'integrazione dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio e, al riguardo, sottolinea soprattutto l'importanza della padronanza di almeno una delle lingue veicolari e d'insegnamento nel paese di residenza,
- considera la crescente immigrazione come un rafforzamento della diversità non solo culturale ma anche linguistica dell'Unione europea, che può essere trasformata in un altro vantaggio di localizzazione nel mercato mondiale attraverso una corrispondente convalida delle conoscenze linguistiche esistenti. Il CdR mette pertanto in guardia dal considerare l'incremento dell'immigrazione esclusivamente come un peso per gli Stati membri ma, anche alla luce dell'evoluzione demografica in Europa, ritiene che si debba interpretare questa tendenza come un'opportunità,
- nel quadro di un esame approfondito della questione a livello europeo, raccomanda alla Commissione europea di affrontare, tra l'altro, i seguenti aspetti cui il Libro verde non fa riferimento:
 - l'aumento della partecipazione all'apprendimento da parte di bambini e giovani provenienti da un contesto migratorio,
 - la motivazione dei genitori provenienti da un contesto migratorio a fare uso dell'offerta formativa esistente,
 - la formazione professionale dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio (in particolare gli aspetti dell'orientamento professionale e dell'apprendimento della lingua a fini professionali).

Relatrice: Ursula Männle (DE/PPE), membro del Parlamento del *Land* Baviera

Testo di riferimento

Libro verde — Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d'istruzione europei

COM(2008) 423 def.

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1. sottolinea l'importanza della cooperazione europea nel campo dell'istruzione per lo sviluppo sociale ed economico dell'Europa nel quadro della strategia di Lisbona e, in questo contesto, ritiene che l'istruzione debba acquisire un rilievo ancora maggiore nel triangolo della conoscenza;

2. ribadisce che la cooperazione a livello comunitario nel campo dell'istruzione deve svolgersi nel quadro delle disposizioni degli articoli 149 e 150 del Trattato CE e che deve soddisfare i requisiti in materia di sussidiarietà;

3. accoglie pertanto con favore il fatto che nel Libro verde la Commissione europea definisca la politica in materia d'istruzione come una politica saldamente ancorata nelle competenze degli Stati membri;

4. in questo contesto, con riferimento al titolo del Libro verde, osserva che le opportunità e le sfide sono presenti soprattutto al livello dei sistemi d'istruzione degli Stati membri e che, ai sensi delle disposizioni dei Trattati, non si può parlare di un sistema d'istruzione comunitario, poiché il processo politico di elaborazione dei sistemi di istruzione si svolge a livello nazionale, regionale e locale;

5. a prescindere da questo chiarimento relativo ai livelli di competenza, ritiene che una risposta a livello europeo alle sfide comuni cui i sistemi d'istruzione nazionali devono far fronte costituisca un importante valore aggiunto europeo, capace di dare impulsi significativi all'elaborazione delle politiche d'istruzione degli Stati membri;

6. considera che uno scambio approfondito di informazioni e di esperienze tra gli Stati membri comporti benefici notevoli e attribuisce quindi particolare importanza alla diffusione delle pratiche migliori ad opera della Commissione europea;

7. fa espressamente riferimento, in questo contesto, al ruolo particolare che spetterà al Comitato delle regioni, dato che gli enti regionali e locali europei di alcuni Stati membri dispongono di responsabilità e, in alcuni casi, addirittura di competenze esclusive nel campo dell'istruzione scolastica;

8. attribuisce grande importanza ai risultati della collaborazione tra gli Stati membri nel quadro del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» e si compiace in particolare dell'attuazione di misure di apprendimento tra pari che consentono di approfondire su base volontaria il processo d'apprendimento reciproco; al riguardo ringrazia per il loro lavoro i membri del gruppo per l'apprendimento tra pari «Accesso all'istruzione e integrazione sociale»;

9. sostiene pertanto l'iniziativa della Commissione europea di fornire, con la pubblicazione di un Libro verde su migrazione e mobilità, un contributo all'integrazione dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio e, quindi, un contributo al mantenimento della coesione sociale in occasione dell'Anno europeo del dialogo interculturale 2008;

10. riconosce il valore permanente del lavoro di informazione e comunicazione svolto nell'ambito dell'Anno europeo del dialogo interculturale ed evidenzia che il poster commemorativo della Giornata dell'Europa 2008 ha avuto un grande successo;

11. appoggia l'intenzione della Commissione europea di far conoscere ad un vasto pubblico europeo la situazione educativa dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio attraverso una consultazione di cui attende con grande interesse i risultati;

12. ritiene che il periodo di cinque mesi previsto per lo svolgimento della suddetta consultazione sia sufficiente per una presentazione dettagliata dei punti di vista dei partecipanti e invita i propri membri a sostenere la partecipazione a livello regionale e locale degli attori interessati a questa consultazione su scala europea;

13. osserva, tuttavia, che già nel dicembre 2008, vale a dire prima della fine della consultazione, la Commissione presenterà proposte relative a un nuovo quadro per il metodo aperto di coordinamento. Poiché tali proposte riguarderanno anche gli scambi sulle politiche d'integrazione dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio, il CdR auspica che la Commissione tenga nel debito conto il presente parere;

14. è d'accordo con l'ampia accezione del concetto di «contesto migratorio» utilizzata dalla Commissione che, in sintonia con il programma per la valutazione internazionale degli studenti (PISA) dell'OCSE, comprende anche le persone che hanno acquisito la nazionalità del paese in cui vivono per nascita o per naturalizzazione, oppure i loro figli;

15. accoglie con favore la decisione della Commissione europea di concentrare la propria azione sui bambini e i giovani provenienti da un contesto migratorio i quali siano anche svantaggiati sotto il profilo sociale ed economico, poiché, secondo il Comitato delle regioni, questo è il gruppo per il quale vi è una più urgente necessità di intervento;

16. ritiene che il flusso di cittadini provenienti sia da altri Stati membri dell'UE che da paesi terzi renda necessaria un'azione a livello nazionale relativamente ai sistemi d'istruzione, azione che può essere sostenuta sia diffondendo i risultati del processo di consultazione sia affrontando contestualmente questa tematica a livello europeo;

17. condivide il punto di vista della Commissione europea secondo cui l'istruzione è la chiave per l'integrazione e per una partecipazione positiva alla vita sociale e professionale;

18. evidenzia il ruolo centrale dell'istruzione prescolare e scolare per l'integrazione dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio e, al riguardo, sottolinea soprattutto l'importanza della padronanza di almeno una delle lingue veicolari e d'insegnamento nel paese di residenza;

19. considera la crescente immigrazione come un rafforzamento della diversità non solo culturale ma anche linguistica dell'Unione europea, che può essere trasformata in un altro vantaggio di localizzazione nel mercato mondiale attraverso una corrispondente convalida delle conoscenze linguistiche esistenti;

20. in questo contesto invita a prestare maggiore attenzione al potenziale culturale, linguistico e intellettuale dei migranti e a promuovere l'evoluzione dei migranti legali in vettori dello scambio reciproco tra le culture;

21. mette pertanto in guardia dal considerare l'incremento dell'immigrazione esclusivamente come un peso per gli Stati membri ma, anche alla luce dell'evoluzione demografica in Europa, ritiene che si debba interpretare questa tendenza come un'opportunità;

22. sottolinea l'importanza delle raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, anche nella prospettiva dell'integrazione dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio.

La situazione educativa dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio

23. Prende atto con preoccupazione dell'analisi della situazione educativa dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio realizzata dalla Commissione europea; individua nell'integrazione dei bambini e dei ragazzi provenienti da un contesto migratorio una delle grandi sfide politiche e sotto-linea l'attuale necessità di un'azione urgente;

24. concorda con la Commissione che il fallimento dell'integrazione scolastica dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio può rappresentare il primo anello di una catena di insuccessi che, passando per l'abbandono scolastico e la disoccupazione dovuta a qualifiche insufficienti, può condurre al fallimento dell'integrazione sociale;

25. evidenzia la concomitanza di fattori diversi che concorrono al differente livello di rendimento scolastico dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio (tra essi figurano: una conoscenza lacunosa o insufficiente della lingua d'insegnamento che genera l'incapacità di seguire le lezioni e una conseguente demotivazione; una flessibilità ancora insufficiente dei sistemi d'istruzione nell'offrire offerte formative adatte alle esigenze dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio; famiglie lontane dal mondo dell'istruzione e una scarsa attenzione e un carente accompagnamento dei figli da parte dei genitori);

26. condivide in pieno la valutazione fatta dalla Commissione europea nel quadro della sua comunicazione *Migliorare le competenze per il 21° secolo: un ordine del giorno per la cooperazione in materia scolastica*, secondo cui la scuola da sola non può compensare gli svantaggi sociali degli allievi;

27. è fermamente convinto che per una buona integrazione delle persone provenienti da un contesto migratorio siano necessari un elevato livello di disponibilità, molto tempo, nonché notevoli sforzi e grande apertura da entrambe le parti;

28. deplora pertanto che nel Libro verde non si faccia riferimento alla responsabilità individuale dei genitori e, entro certi limiti, anche alla responsabilità, proporzionata all'età, dei bambini e dei giovani; nonostante la loro situazione particolare, essi dovrebbero dare prova di volontà di integrazione, prendendo, dove possibile, l'iniziativa per cercare di attenuare o superare gli svantaggi socioeconomici esistenti, ad es. attraverso la partecipazione ad offerte formative o a misure di qualificazione;

29. considera la frequenza scolastica obbligatoria come una garanzia indispensabile per una reale integrazione dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio e si dichiara decisamente a favore di una stretta collaborazione tra scuola e famiglia per il rispetto di tale obbligo; ciò vale anche per la partecipazione dei bambini e dei giovani alle lezioni di educazione fisica e di nuoto o ai viaggi d'istruzione;

30. individua, come la stessa Commissione europea, approcci essenziali alla risoluzione dei problemi in un partenariato rafforzato tra i diversi attori del settore dell'istruzione e della gioventù (scuole dell'infanzia, scuole, attività socio-educative per i giovani), fermo restando che, a parere del Comitato delle regioni, la famiglia riveste un ruolo particolarmente importante nel dare un'impronta alle aspettative generali sul modello di vita e quindi sul successo scolastico individuale;

31. di fronte all'assoluta necessità di parlare in modo corretto e fluente almeno una delle lingue del paese di residenza al fine di poter usufruire delle offerte del sistema formativo, dà grande importanza a un ingresso quanto più possibile precoce dei bambini provenienti da un contesto migratorio nelle strutture educative per la prima infanzia, dato che in questo modo i problemi linguistici saranno stati affrontati o risolti prima ancora dell'inizio della scuola primaria e si sarà così creata una base importante per una partecipazione paritaria all'istruzione scolastica;

32. invita pertanto i governi nazionali e gli enti locali e regionali a dare maggior peso all'integrazione dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio;

33. in questo contesto incoraggia soprattutto gli enti locali e regionali a prendere ogni possibile iniziativa che rientri nelle loro competenze.

Proposte concrete di misure che i responsabili politici potrebbero prendere per influire positivamente sulla situazione educativa dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio

34. Si compiace vivamente del fatto che la Commissione europea nel suo Libro verde non si sia limitata a descrivere semplicemente la situazione dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio, ma che abbia fornito anche un quadro d'insieme delle diverse proposte politiche per risolvere i problemi esistenti;

35. si compiace altresì del fatto che nel quadro del documento di lavoro della Commissione [SEC(2008) 2173] che integra il Libro verde, sia stato stilato un elenco relativamente ampio di ulteriori iniziative in materia di politica dell'istruzione per l'integrazione dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio, anche con riferimenti alla documentazione consultabile in Internet, offrendo così un ampio panorama degli sforzi compiuti in questo campo sia dai singoli Stati membri che dai paesi extraeuropei;

36. sottolinea espressamente il ruolo degli enti locali e regionali nella ricerca di soluzioni pratiche per una migliore integrazione dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio;

37. ritiene che il lavoro formativo nelle strutture per l'educazione prescolare e l'insegnamento nei primi anni di scuola siano fondamentali per il successo scolastico dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio, perché in questo periodo si gettano le basi dell'intero percorso formativo dell'individuo;

38. a questo proposito invita a prevedere una collaborazione rafforzata tra le scuole e le biblioteche pubbliche, per familiarizzare meglio i bambini e i giovani con il mondo dei libri, favorendone così lo sviluppo linguistico e anche il senso di appartenenza alla società;

39. in tal senso sostiene che le scuole dell'infanzia e le scuole primarie dovrebbero essere particolarmente attente a fornire un sostegno precoce ai singoli bambini, sviluppandone l'autostima e l'autonomia nel quadro di un orientamento ai valori interculturali sin nella prima infanzia. In questo contesto, esperienze fondamentali capaci di creare fiducia, forme di espressione e proposte di interpretazione per elaborare l'intera gamma delle esperienze possibili sono estremamente importanti per far sì che i bambini sviluppino il prima possibile un sistema fondamentale di valori e di significati che li metta in grado di orientarsi in un mondo complesso e di far fronte alle crisi, alle rotture e alle transizioni;

40. raccomanda di includere fra gli obiettivi dei programmi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, l'obiettivo di apprendimento «empatia», come apprendimento sociale, per permettere ai bambini di immedesimarsi senza sforzo nell'universo concettuale e affettivo degli altri e di mostrare rispetto e apertura nei confronti delle convinzioni altrui;

41. invita a prestare un'attenzione alla prospettiva di genere;

42. ritiene che, per eliminare il problema delle differenze di rendimento degli allievi provenienti da un contesto migratorio, la soluzione più adeguata sia l'attuazione di un pacchetto di misure per un insegnamento linguistico inteso come attività trasversale a tutti i cicli di apprendimento;

43. raccomanda inoltre che in ambito scolastico si stabilisca un'immagine positiva della provenienza da un «contesto migratorio» in quanto concetto di insegnamento interdisciplinare, in modo che gli alunni possano accettare le diverse origini della propria famiglia o dei compagni di classe come qualcosa di positivo e arricchente;

44. sottolinea la necessità di informare i giovani che non hanno un diploma scolastico e i loro genitori circa le possibilità scolastiche e professionali a loro disposizione in modo che essi possano acquisire successivamente una qualifica professionale;

45. richiama l'attenzione delle autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale sulla possibilità di destinare all'istruzione le risorse finanziarie che si rendono disponibili in conseguenza della diminuzione delle nascite negli Stati membri dell'Unione europea al fine di migliorare la qualità dell'istruzione e la dotazione delle istituzioni scolastiche;

46. ai fini dell'integrazione dei bambini, dei giovani e degli adulti provenienti da un contesto migratorio, raccomanda di operare attraverso l'organizzazione di campagne mediatiche volte a formare l'opinione pubblica, che potrebbero illustrare l'integrazione di personalità della vita pubblica provenienti da un contesto migratorio;

47. sottolinea il diritto dei migranti all'apprendimento della lingua del loro paese di provenienza e suggerisce di promuovere il multilinguismo;

48. fa appello agli enti regionali e locali affinché, nel loro ruolo di datori di lavoro, formino il loro personale nel campo delle competenze interculturali e, se del caso, aumentino la percentuale del personale proveniente da un contesto migratorio in considerazione delle loro attitudini, capacità e rendimento, valorizzando in questo quadro le competenze linguistiche e interculturali di queste persone.

Affrontare la tematica a livello europeo

49. Condivide l'opinione della Commissione europea secondo cui la realizzazione dell'interesse degli Stati membri ad una cooperazione europea nel campo dell'integrazione dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio sotto forma di presentazione delle buone pratiche degli Stati membri, delle regioni e delle città può creare un valore aggiunto europeo;

50. a questo proposito sottolinea tuttavia che, al contrario di quanto afferma il Libro verde, i problemi connessi alla questione non possono essere risolti a livello europeo, ma solo discussi, dato che la decisione in merito all'attuazione di qualsiasi misura politica è di esclusiva competenza delle autorità nazionali, regionali o locali;

51. invita gli enti locali e regionali europei ad esaminare attentamente in quale misura si possano utilizzare le linee di sostegno dei programmi comunitari come il programma di azione per l'apprendimento permanente (*Lifelong Learning* 2007-2013) o i fondi strutturali per misure dirette all'integrazione dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio ovvero alla promozione del dialogo interculturale, oppure come si possano adattare i progetti che si trovano già in fase di programmazione agli orientamenti comunitari relativi al sostegno, in modo tale che essi abbiano una reale possibilità di finanziamento;

52. in questo contesto richiama l'attenzione sull'importanza del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi e chiede ai propri membri di diffondere informazioni a livello regionale e locale in merito all'utilizzazione di questo fondo per il finanziamento di misure di integrazione a favore di bambini e di giovani provenienti da un contesto migratorio;

53. auspica che l'integrazione dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio sia affrontata in modo adeguato dalla proposta di un quadro strategico per la cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della formazione che la Commissione europea prevede di presentare nel dicembre 2008 come seguito dell'attuale programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010»;

54. nel quadro di un esame approfondito della questione a livello europeo, raccomanda alla Commissione europea di affrontare, tra l'altro, i seguenti aspetti cui il Libro verde non fa riferimento:

— l'aumento della partecipazione all'apprendimento da parte di bambini e giovani provenienti da un contesto migratorio,

— la motivazione dei genitori provenienti da un contesto migratorio a fare uso dell'offerta formativa esistente,

— la formazione professionale dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio (in particolare gli aspetti dell'orientamento professionale e dell'apprendimento della lingua a fini professionali);

55. osserva che la Commissione europea appoggia l'uso di indicatori e di livelli di riferimento (*benchmarks*) del rendimento medio e della frequenza scolastica di bambini e di giovani provenienti da un contesto migratorio;

56. ricorda che, nell'ambito dell'adozione dello strumento relativo ai livelli di riferimento del rendimento medio europeo nel settore dell'istruzione e della formazione, le conclusioni del Consiglio del 5 e 6 maggio 2003 sottolineavano che i livelli di riferimento europei «non definiscono obiettivi nazionali; non prescrivono decisioni destinate ad essere adottate da governi nazionali, anche se azioni nazionali basate su priorità nazionali contribuiranno ad una loro realizzazione»;

57. ricorda che nel maggio 2007, sotto la presidenza tedesca, è stato adottato un quadro coerente di indicatori e di livelli di riferimento allo scopo di monitorare i progressi compiuti in merito agli obiettivi di Lisbona nel campo dell'istruzione e della formazione e fa notare che gli Stati membri non hanno aderito alla proposta della Commissione europea di elaborare nuovi indicatori per l'ambito scolastico, e questo sia per motivi di principio sia a causa degli oneri amministrativi e finanziari che la messa a punto di nuovi indicatori avrebbe comportato;

58. sottolinea espressamente che, nel quadro della cooperazione europea in materia di istruzione, la definizione di livelli di riferimento europei costituisce un'eccezione e che il loro ambito di applicazione non dovrebbe essere esteso oltre i cinque livelli medi di riferimento già definiti; questo anche perché è sempre più chiaro che in quattro casi su cinque non sarà possibile raggiungere gli obiettivi definiti su base volontaria a livello europeo di qui al 2010;

59. insiste sul fatto che lo sviluppo di nuovi indicatori può provocare un onere supplementare amministrativo considerevole il quale, visti gli sforzi della Commissione per ridurre la burocrazia, andrebbe preso in considerazione solo se l'analisi del rapporto costi-benefici dovesse risultare positiva;

60. date queste premesse, ritiene che si debbano concentrare gli sforzi sugli indicatori e sui livelli di riferimento europei già esistenti;

61. ritiene pertanto che il valore aggiunto comunitario risieda non nell'adozione di nuovi indicatori e livelli di riferimento, ma nell'elaborazione di un catalogo di buone pratiche relative al rendimento e alla frequenza scolastica dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio;

62. è convinto che, ai fini dell'impostazione della futura cooperazione comunitaria in materia d'istruzione, un catalogo del genere possa rappresentare un elemento fondamentale per uno scambio più intenso di informazioni e di esperienze e offrire impulsi determinanti per un'elaborazione autonoma della politica di integrazione a livello nazionale, regionale e locale;

63. invita pertanto la Commissione — dopo aver valutato i risultati della consultazione e averli discussi con gli organi competenti a livello europeo — a redigere, con la partecipazione degli enti regionali e locali ed eventualmente anche del gruppo di pari «Accesso all'istruzione ed integrazione sociale», detto catalogo con proposte concrete e attuabili in pratica per risolvere i problemi che si presentano in merito al rendimento e alla frequenza scolastica dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio;

64. ritiene che la Commissione debba mettere questo catalogo a disposizione degli enti responsabili a livello nazionale, regionale e locale; nel catalogo potrebbero figurare le buone pratiche relative ai seguenti campi:

— bambini: inserimento quanto più possibile precoce in strutture educative prescolari con, al tempo stesso, un'attività completa di incentivazione e diagnosi rispettivamente delle competenze e delle difficoltà linguistiche improntata alle esigenze individuali del bambino, nonché, eventualmente partecipazione a programmi logopedici di sostegno,

— bambini e giovani: nella scuola dell'obbligo, realizzazione di misure per favorire l'apprendimento linguistico a tutti i livelli e, se necessario, offerta per periodi limitati di classi di lingua per i bambini e i giovani che attestano gravi carenze nella lingua d'insegnamento, al fine di colmare tali lacune; creazione di reti di «tutori dell'istruzione» per sostenere i bambini e i giovani a scuola e nella formazione professionale,

— genitori: informazione sistematica e mirata sulle possibilità offerte dal sistema di istruzione mediante opuscoli informativi in più lingue curati dalle autorità competenti per l'istruzione; potenziamento delle possibilità di apprendimento

della lingua per i genitori provenienti da un contesto migratorio e, data la posizione importante delle madri, offerta di qualificazione linguistica per quelle madri che non hanno una conoscenza adeguata della lingua in cui avviene la scolarizzazione dei figli, analisi delle possibilità di utilizzare e di formare volontari che parlano più lingue col compito di accompagnare i genitori nel superare gli svantaggi linguistici, culturali e sociali,

— insegnanti: approfondimento degli aspetti relativi al fenomeno migratorio nella formazione degli insegnanti (formazione iniziale e continua); incentivazione delle persone provenienti da un contesto migratorio ad intraprendere una formazione per diventare insegnanti affinché servano di esempio delle possibilità offerte dall'istruzione ai bambini e i giovani provenienti da un contesto migratorio,

— scuole: messa a disposizione di aiuti mirati alle scuole con un'alta percentuale di alunni migranti, che consentano in particolare di formare classi meno numerose, di offrire sostegno agli insegnanti grazie a personale socio-pedagogico per l'assistenza ai giovani, di organizzare aiuti ai bambini per i compiti a casa e di creare un sistema di tutoraggio offerto da alunni e studenti provenienti o non da un contesto migratorio, nonché, eventualmente, di elaborare un profilo interculturale scolastico specifico e di presentarlo nella vita concreta della scuola, nel cui quadro le lingue dei migranti potrebbero svolgere un ruolo particolare in quanto comunità di lavoro,

— professionisti nel campo dell'assistenza ai giovani e assistenti sociali: un maggior coinvolgimento nelle attività scolastiche, al fine di assistere i bambini e i giovani di famiglie provenienti da un contesto migratorio che siano anche svantaggiati socialmente ed economicamente;

65. evidenzia la crescente importanza dell'*e-learning*, una forma di apprendimento caratterizzata dall'assenza di vincoli spaziali e temporali, la quale apre nuove possibilità all'apprendimento linguistico e offre opportunità di conoscere anche persone e culture molto lontane. Invita in questo contesto la Commissione ad individuare campi di applicazione dell'*e-learning* per l'integrazione dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio;

66. attribuisce grande importanza alla collaborazione con le organizzazioni internazionali (OCSE, Unesco) e al riguardo auspica un rafforzamento delle sinergie, in particolare con il Consiglio d'Europa.

Il ruolo della direttiva 77/486/CEE relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti

67. Constata che il campo di applicazione della direttiva 77/486/CEE relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti si limita ai soli cittadini dell'UE e che, secondo la Commissione europea, la direttiva è stata finora attuata solo in modo frammentario;

68. individua nel fatto che la direttiva non si applica ai cittadini dei paesi terzi e nelle possibilità esistenti per gli Stati membri di regolare taluni aspetti che appaiono loro particolarmente importanti per l'integrazione dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio mediante accordi bilaterali tra i singoli Stati membri e con paesi terzi, segnali sufficienti del fatto che né il contenuto della direttiva né lo strumento stesso della direttiva costituiscono una risposta convincente ai cambiamenti che caratterizzano l'attuale situazione della migrazione in Europa;

69. constata che la Commissione europea manifesta nel Libro verde forti dubbi in merito all'opportunità di mantenere in vigore la suddetta direttiva;

70. in considerazione di quanto esposto, raccomanda alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo di abrogare la direttiva 77/486/CEE relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.

Bruxelles, il 13 febbraio 2009.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Luc VAN DEN BRANDE

Parere del Comitato delle regioni servizio universale nelle comunicazioni elettroniche e internet e le reti del futuro

(2009/C 120/08)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- sottolinea che il requisito di un accesso a Internet efficace e a prezzi ragionevoli è essenziale per la crescita economica, sociale e territoriale e per l'inclusione in tutta l'UE,
- constata che, trattandosi di un servizio paragonabile ad altri servizi pubblici come la fornitura di acqua ed elettricità, la banda larga è considerata sempre più spesso come un «quarto servizio pubblico»,
- evidenzia il fatto che l'UE deve garantire che i servizi e le comunicazioni di alta qualità siano offerti a un prezzo ragionevole a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro situazione sociale e geografica,
- sottolinea il ruolo chiave e la responsabilità degli enti regionali e locali nel concorrere a garantire un accesso all'alta velocità a prezzi ragionevoli nelle regioni in cui i meccanismi di mercato si rivelano insufficienti a tal fine, nel promuovere progetti pilota volti a colmare il divario in materia di e-accessibilità e nello sviluppare nuove soluzioni per i servizi on-line incentrati sull'utente,
- ha analizzato e discusso in varie occasioni le diverse soluzioni che gli enti regionali e locali stanno attivando in tutta Europa, e riconosce l'impossibilità di trovare una soluzione valida per ogni contesto. Quanto può essere idoneo per i grandi centri urbani può non esserlo per altre aree, per esempio piccole regioni montane caratterizzate da un'orografia complessa e articolata oppure da una scarsa densità di popolazione, tale da richiedere sforzi significativi per la fornitura di ogni tipo di servizio.

Relatore: Robert Bright (UK/PSE), membro del consiglio comunale di Newport

Testi di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul secondo riesame periodico del contenuto del servizio universale nelle reti e nei servizi di comunicazione elettronica conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/22/CE

COM(2008) 572 def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Comunicazione sull'Internet e sulle reti del futuro

COM(2008) 594 def.

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI (CdR)

A. Servizio universale nelle comunicazioni elettroniche

Osservazioni generali

1. investito del compito di assicurare che chiunque chieda di usufruire di un servizio universale nelle comunicazioni elettroniche (e-comunicazioni) abbia accesso ai servizi essenziali per lo sviluppo della società e la partecipazione alla società, accoglie con favore il secondo riesame periodico del contenuto del servizio universale nelle reti di comunicazione elettronica. Si tratta di un passo importante nella valutazione della parità di accesso, dell'inclusività e della partecipazione al commercio in tutta l'UE. Trattandosi di un servizio paragonabile ad altri servizi pubblici come la fornitura di acqua ed elettricità, la banda larga è considerata sempre più spesso come un «quarto servizio pubblico». Secondo il CdR, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono un fattore in grado di aumentare la competitività e migliorare i servizi pubblici, nell'ambito della strategia di Lisbona rinnovata, per far sì che:

- le TIC siano alla base di una società dell'informazione che sia aperta a tutti e che tenga conto delle necessità di tutti i membri della società, compresi i disabili, gli anziani e tutti quelli esposti all'esclusione sociale,
- le comunicazioni elettroniche affrontino il problema dell'inaccessibilità per i cittadini che abitano in queste regioni (soprattutto nelle zone rurali) e che attualmente non hanno accesso alle reti e ai servizi di comunicazioni e informazioni,
- il servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche, che prevede che a tutti gli utenti venga garantito un servizio minimo definito di una determinata qualità o velocità, sia nella posizione migliore per colmare, in futuro, il divario digitale,
- il servizio universale venga aggiornato, visto che è rimasto praticamente immutato dal momento della sua attuazione e continua a essere limitato a un unico collegamento,

— l'uso di Internet nell'Unione europea possa crescere in futuro e non sia limitato da ostacoli quali la crescente penuria di indirizzi IP o problemi di sicurezza. In questo contesto il CdR si rallegra della consultazione lanciata dalla Commissione europea sull'«Internet degli oggetti», e sottolinea la necessità di passare dal protocollo Internet IPv4 all'IPv6, una versione migliorata che agevolerà l'espansione della rete, con conseguenze dirette per la competitività dell'UE;

2. approva i quattro elementi specifici introdotti dalla direttiva sul servizio universale e sottolinea che i futuri sviluppi dell'accesso alla banda larga, del servizio universale e di Internet avranno importanti implicazioni per la coesione sociale, economica e territoriale negli Stati membri dell'Unione europea. L'UE deve garantire che i servizi e le comunicazioni di alta qualità siano offerti a un prezzo ragionevole a tutti gli abitanti e i consumatori, a prescindere dalla loro situazione sociale e geografica, nonché tenere conto in modo più chiaro della dimensione regionale al momento di valutare le possibili conseguenze delle misure adottate ⁽¹⁾;

3. sottolinea il ruolo chiave e la responsabilità degli enti regionali e locali nel concorrere a garantire un accesso all'alta velocità a prezzi ragionevoli nelle regioni in cui i meccanismi di mercato si rivelano insufficienti a tal fine, nel promuovere progetti pilota volti a colmare il divario in materia di e-accessibilità e nello sviluppare nuove soluzioni per i servizi on-line incentrati sull'utente ⁽²⁾;

4. mette in rilievo la necessità che la politica dell'UE in materia di telecomunicazioni in generale sia flessibile e di ampio respiro per potersi adeguare ai cambiamenti rapidi e imprevedibili della tecnologia e del mercato, che hanno un impatto su tutti gli altri settori della società ⁽³⁾;

5. sottolinea la necessità di sviluppare misure fondamentali in ambiti che costituiscono priorità orizzontali al fine di promuovere le pari opportunità (per esempio, garantire l'accessibilità dei siti pubblici per tutti o predisporre infrastrutture per la banda larga). L'intervento del livello locale, regionale e nazionale è essenziale per garantire che ciò sia possibile ⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ CdR 520/1999 fin.

⁽²⁾ CdR 5/2008 fin.

⁽³⁾ CdR 520/1999 fin.

⁽⁴⁾ CdR 5/2008 fin.

6. accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti ad avviare una riflessione sul ruolo futuro del servizio universale nella prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare in merito all'offerta di un più ampio accesso ai servizi di comunicazioni elettroniche per tutti gli utenti, compresi i disabili.

Accesso universale sufficiente fornito dai mercati di comunicazioni elettroniche

7. appoggia l'iniziativa della Commissione di realizzare un riesame periodico e frequente del servizio universale nelle reti di comunicazione elettronica;

8. sottolinea che il requisito di un accesso a Internet efficace e a prezzi ragionevoli è essenziale per la crescita economica, sociale e territoriale e per l'inclusione in tutta l'UE;

9. riconosce fondamentalmente l'esistenza di disparità e differenze di accesso, spiegamento e sviluppo tra gli Stati membri dell'UE, che si fanno sentire in modo particolare in quelle regioni (soprattutto nelle aree rurali) dov'è carente, rispetto alle aree urbane e metropolitane, la penetrazione dell'accesso a Internet efficace e a prezzi ragionevoli;

10. esprime preoccupazione per il fatto che si sia creato un divario non soltanto di natura digitale, ma anche sociale ed economica, e in quanto tale ancor più dipendente dalle tecnologie digitali e dall'accesso a queste ultime;

11. riconosce le difficoltà incontrate dai mercati nel fornire reti a banda larga ad alta velocità e a prezzi ragionevoli in determinate aree geografiche, e invita la Commissione europea a mettere a punto politiche e orientamenti che riconoscano questo insuccesso del mercato e agevolino le iniziative dello Stato e del settore pubblico volte a sviluppare in queste aree reti aperte separate a livello funzionale dai servizi.

Velocità di trasmissione sufficienti da consentire un efficace accesso a Internet

12. sottolinea che la disponibilità di connessioni a banda larga a un prezzo accessibile sull'intero territorio dell'UE rappresenta un fattore essenziale per garantire la qualità dei servizi ai cittadini e promuovere la competitività e la produttività⁽⁵⁾. L'accesso a servizi a banda larga di qualità elevata e a prezzi ragionevoli può migliorare l'accessibilità e la qualità dei servizi forniti dagli enti regionali e locali, agevolando nel contempo l'attività commerciale delle medie, piccole e microimprese. Si prevede che a trarre particolare beneficio da un maggiore e più rapido accesso ai servizi a banda larga saranno in particolare le regioni e le comunità periferiche, in particolare quelle ultraperiferiche⁽⁶⁾;

13. fa notare che va riservata un'attenzione particolare alle regioni in ritardo di sviluppo, affinché possano trarre vantaggio

dalle possibilità offerte dalle TIC per conseguire un'effettiva convergenza ed evitare il rischio di esclusione⁽⁷⁾;

14. ribadisce la validità dell'obiettivo di Riga (banda larga disponibile al 90% della popolazione dell'UE entro il 2010), ricordando però che esso da solo non è sufficiente e va integrato tenendo conto di altri fattori: la distribuzione geografica, la densità di popolazione, ecc. Persiste una sostanziale disparità tra Stati membri e, secondo un'analisi della Commissione, oggi risulta coperto soltanto il 70% della popolazione rurale dell'UE⁽⁸⁾;

15. invita gli enti regionali e locali a promuovere misure che possano essere un esempio di soluzioni di *e-government* incentrate sull'utente, contribuendo a favorire l'alfabetizzazione digitale e a creare un contesto favorevole alle imprese del settore delle TIC e alla ricerca in materia⁽⁹⁾;

16. invita la Commissione a definire la banda larga come servizio sempre attivo, che consenta l'uso simultaneo di servizi voce e dati con velocità minime di scaricamento e caricamento sufficienti per un efficace accesso Internet in tutte le regioni.

Il riferimento alla banda larga nel campo d'applicazione modificato dell'obbligo di servizio universale

17. fa notare che un divario digitale persistente dà origine a fenomeni di esclusione sociale ed economica. Il conseguimento delle pari opportunità in campo digitale è necessario sotto il profilo sociale e, al contempo, offre un potenziale economico ancora da sfruttare. È importante impiegare le TIC come nuovo «strumento sociale», stabilendo un legame tra le strategie in materia e la politica sociale comunitaria⁽¹⁰⁾, e come strumento di sviluppo locale e regionale associato alla politica di coesione;

18. teme che la diffusione della banda larga possa incappare nei tipici fenomeni di fallimento del mercato, quando gli operatori privati non vedono la redditività di investimenti infrastrutturali in aree marginali, rurali, a scarsa densità di popolazione o dove l'orografia del territorio li renda particolarmente complessi e onerosi⁽¹¹⁾;

19. propone di prevedere meccanismi per la promozione dell'accesso efficace a Internet a banda larga nelle zone rurali o a bassa densità demografica e nelle regioni ultraperiferiche. Se necessario andrebbe consentito anche un sostegno agli investimenti nello sviluppo delle TIC e delle infrastrutture effettuati dagli enti locali e regionali o, di concerto con essi, anche dalle piccole e medie imprese o da iniziative locali⁽¹²⁾;

20. chiede che vengano messe a punto misure specifiche quali i fondi strutturali per garantire chiarezza e coerenza nella fornitura dell'accesso efficace a Internet in tutte le regioni dell'UE prima della revisione intermedia di questi programmi nel 2010;

⁽⁵⁾ CdR 5/2008 fin e CdR 272/2006 fin.

⁽⁶⁾ CdR 252/2005 fin.

⁽⁷⁾ CdR 5/2008 fin.

⁽⁸⁾ CdR 272/2006 fin.

⁽⁹⁾ CdR 5/2008 fin.

⁽¹⁰⁾ CdR 5/2008 fin.

⁽¹¹⁾ CdR 272/2006 fin.

⁽¹²⁾ CdR 4/2008 fin.

21. riconosce l'importante contributo dei portali UE alla promozione degli scambi di migliori pratiche tra tutti gli attori che hanno contribuito alla concezione e allo sviluppo delle reti a banda larga a libero accesso, utilizzando fondi comunitari, nazionali e regionali in conformità con le regole UE sugli aiuti di Stato (per es. <http://www.broadband-europe.eu>);

22. riconosce che la tecnologia a banda larga ha un impatto enorme sull'ulteriore sviluppo del mercato unico europeo nel suo insieme, e invita la Commissione europea a prendere in considerazione l'uso di tutti i meccanismi a sua disposizione per promuovere gli investimenti in queste infrastrutture, nell'ambito delle sue politiche rinnovate volte ad affrontare l'attuale situazione economica;

23. ritiene che la competitività dell'UE, il volume e la qualità dei servizi, la produttività e, infine, il tasso di occupazione in molti altri settori possano dipendere in larga misura dalla disponibilità di un accesso a Internet efficace e ad alta velocità;

24. in un contesto in cui le autorità statali, regionali e locali e altre istituzioni offrono un numero sempre maggiore di servizi ai cittadini con mezzi elettronici («eGovernment», «eHealth», «eLearning», «eProcurement»), l'accesso adeguato alle tecnologie a banda larga si fa sempre più importante sotto il profilo della partecipazione democratica («eInclusion») ⁽¹³⁾. Un miglioramento dell'accesso alla banda larga per la pubblica amministrazione, in particolare alla luce della direttiva servizi in fase di recepimento, potrà inoltre rafforzare la cooperazione tra le autorità locali, regionali, nazionali ed europee.

Sufficiente flessibilità dell'obbligo di servizio universale per tenere conto di tutti gli sviluppi del mercato nei diversi Stati

25. avendo analizzato e discusso in varie occasioni le diverse soluzioni che gli enti regionali e locali stanno attivando in tutta Europa, riconosce l'impossibilità di trovare una soluzione valida per ogni contesto. Quanto può essere idoneo per i grandi centri urbani può non esserlo per altre aree, per esempio piccole regioni montane caratterizzate da un'orografia complessa e articolata oppure da una scarsa densità di popolazione, tale da richiedere sforzi significativi per la fornitura di ogni tipo di servizio ⁽¹⁴⁾;

26. riconosce la persistenza di un considerevole divario in materia di competenze digitali, che riguarda in special modo gli anziani, le persone economicamente inattive, quelle poco qualificate e quelle che non hanno acquisito le conoscenze necessarie per sviluppare appieno le proprie capacità digitali nella vita lavorativa;

⁽¹³⁾ Il ruolo fondamentale dell'accesso alla banda larga per numerosi altri settori dell'economia e della pubblica amministrazione è già stato messo in rilievo da precedenti pareri del Comitato delle regioni. Cfr. parere del CdR del 13 febbraio 2007 Colmare il divario della banda larga e Piano d'azione e-Government per l'iniziativa i2010. GU C 146 del 30.6.2007, pagg. 63-68, punti 1.3-1.5; parere del Comitato delle regioni del 13 aprile 2000 (nota 1), punto 2.3.

⁽¹⁴⁾ CdR 272/2006 fin.

27. sottolinea l'importanza di corsi di formazione e di insegnamento adattati ai bisogni derivanti dalla continua evoluzione digitale della società nel suo complesso, con particolare considerazione per i gruppi svantaggiati ⁽¹⁵⁾;

28. sottolinea la necessità di dedicare un'attenzione particolare al divario tra la diffusione della banda larga e il suo effettivo utilizzo che non tiene il passo a causa delle competenze digitali della popolazione, che possono essere migliorate. Colmare questo divario richiede l'adozione di misure a livello locale e a livelli più alti per eliminare gli ostacoli che impediscono l'uso della banda larga: dimostrazioni sull'uso di Internet, disponibilità di punti di accesso pubblici ⁽¹⁶⁾, finanziamento di progetti di associazioni di cittadini e di altre organizzazioni non governative per la formazione nel settore delle competenze digitali, incentivazione della concorrenza tra i fornitori di servizi a banda larga.

B. Internet e le reti del futuro

Osservazioni generali

29. investito del compito di valutare la prossima fase dello sviluppo generazionale delle tecnologie Internet, si compiace dell'opportunità di esaminare i nuovi progressi tecnologici delle reti future e dell'Internet degli oggetti;

30. riconosce che Internet è una delle più spettacolari innovazioni del nostro tempo, il cui potenziale di sviluppo economico può produrre benefici sostanziali in termini di produzione di nuovi servizi, di creazione di posti di lavoro e opportunità di investimento, di aumento della produttività, di riduzione dei costi e di miglioramento della qualità della vita ⁽¹⁷⁾;

31. constata che in un brevissimo lasso di tempo l'alta velocità (banda larga) è diventata fondamentale per le economie moderne e ha cambiato il modo di accedere a Internet e di utilizzarlo;

32. si compiace del fatto che, con la futura comunicazione sulle reti, la Commissione europea voglia aprire la strada all'Internet degli oggetti, che potrebbe essere la più grande rivoluzione della storia di Internet.

Sfide strategiche

33. esprime la speranza che l'obiettivo generale della futura comunicazione e del successivo aggiornamento del quadro normativo sia la promozione della concorrenza, e riconosce l'obiettivo di garantire la disponibilità di servizi della società dell'informazione competitivi in tutto il territorio UE ⁽¹⁸⁾;

⁽¹⁵⁾ CdR 5/2008 fin.

⁽¹⁶⁾ CdR 272/2006 fin.

⁽¹⁷⁾ CdR 272/2006 fin.

⁽¹⁸⁾ CdR 274/2000 fin.

34. condivide il giudizio della Commissione secondo il quale il trasferimento dei servizi di contenuti creativi verso un ambiente online rappresenta un cambiamento importante, e sottolinea che il contenuto dei nuovi servizi e i nuovi strumenti digitali non devono ubbidire soltanto a criteri economici, ma svilupparsi anche in base alle esigenze sociali e culturali ⁽¹⁹⁾;

35. invita il CdR a mettere in rilievo l'importanza del mantenimento della diversità e dell'identità culturale in una società europea pluralista nel mondo digitale del futuro ⁽²⁰⁾;

36. sottolinea la necessità di passare a un nuovo approccio che permetta di incentrare i servizi pubblici on line sul cittadino, e mette in evidenza il ruolo degli enti locali e regionali responsabili dell'elaborazione di tale approccio. Ciò riveste un interesse particolare per le regioni periferiche, ultraperiferiche e rurali, nonché per quelle insulari. In questi territori, infatti, i vantaggi socioeconomici offerti dallo sviluppo delle TIC sono indispensabili alla coesione e possono produrre un notevole valore aggiunto ⁽²¹⁾;

37. sottolinea che, al fine di evitare forme di emarginazione nell'accesso ai servizi pubblici, le amministrazioni dovrebbero impiegare la multicanalità, permettendo all'utenza di interagire utilizzando il mezzo che considera più congeniale (sportello fisico, siti web, TV digitale, telefonia mobile, ecc.) ⁽²²⁾;

38. richiama l'attenzione sul ruolo del web interattivo (WEB 2.0), basato sulle comunità di utenti, che provoca cambiamenti radicali nella comunicazione tra cittadini e enti locali, garantisce la massima trasparenza possibile nei meccanismi decisionali e rafforza la democrazia partecipativa;

39. invita la Commissione a mettere a punto ulteriori orientamenti sulle modalità con cui regioni e città debbono conformarsi alle regole UE in materia di aiuti di Stato, in particolare per il passaggio alla prossima generazione della banda larga, nel caso in cui non provveda il mercato, o per l'introduzione della banda larga senza filo nelle regioni;

40. mette in risalto la necessità di progettare la futura Internet degli oggetti in modo da permetterle di affrontare i nuovi rischi per i minori e per i giovani derivanti dalla continua convergenza digitale, dal crescente accesso alla banda larga e dalla diffusione tra gli utilizzatori finali di dispositivi in grado di collegarsi a Internet ⁽²³⁾;

41. chiede di attribuire particolare importanza alla sicurezza del commercio elettronico e alla lotta contro i contenuti illegali e pericolosi ⁽²⁴⁾. La società è particolarmente sensibile alle questioni legate alla protezione dei consumatori e dei dati personali ⁽²⁵⁾;

42. esprime apprezzamento per l'attenzione attribuita dalla Commissione europea al rafforzamento della protezione della

vita privata e dei dati personali dei cittadini nel settore delle comunicazioni elettroniche;

43. chiede disposizioni più rigorose in materia di sicurezza e migliori meccanismi di controllo, e attira l'attenzione della Commissione sul fatto che alcune delle misure volte a garantire la sicurezza delle reti e la tutela dei consumatori richiedono un coordinamento e un'attuazione al livello internazionale anziché comunitario ⁽²⁶⁾;

44. esprime la speranza che vengano intraprese altre azioni volte a stimolare e a incoraggiare lo sviluppo e l'applicazione di soluzioni tecniche per affrontare i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi on-line, nonché a promuovere la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche tra un'ampia serie di parti interessate a livello locale, regionale, europeo e internazionale ⁽²⁷⁾;

45. riconosce l'esigenza del settore dell'istruzione di avere accesso a un servizio efficace di banda larga, nonché la necessità di creare materiali didattici per l'apprendimento delle competenze informatiche e multimediali in ambienti on-line sicuri. Sottolinea inoltre che le azioni dovrebbero mirare non solo a proteggere i minori, ma anche a far sì che imparino attivamente a utilizzare Internet in modo sicuro (*empowerment*) ⁽²⁸⁾;

46. raccomanda di coordinare le attività di indagine nei campi pertinenti, sia all'interno che all'esterno dell'UE, e di sviluppare le conoscenze sui modi in cui i cittadini usano le tecnologie on-line, sui rischi connessi e sui potenziali effetti dannosi dell'uso delle tecnologie on-line da parte loro, compresi gli aspetti tecnici, psicologici e sociali ⁽²⁹⁾;

47. esprime il parere che il successo della politica di regolamentazione delle telecomunicazioni non può essere misurato in maniera affidabile a livello di Stati membri, in quanto, in materia di telecomunicazioni e fornitura di servizi, esistono differenze non soltanto tra le diverse regioni dell'UE, ma anche all'interno delle stesse, dove città densamente popolate e aree rurali si discostano notevolmente dai valori medi nazionali ⁽³⁰⁾;

48. invita la Commissione europea ad analizzare meglio la disponibilità e la qualità dei servizi a un livello di disaggregazione geografica maggiore rispetto al passato, in modo da dedicare più attenzione alle differenze tra i mercati regionali e quindi garantire l'inclusività ⁽³¹⁾.

Azioni specifiche

49. fa notare che la libera concorrenza nel settore delle telecomunicazioni non garantisce le stesse condizioni di accesso e la stessa disponibilità di servizi a tutte le regioni o sottoregioni. Le disposizioni in materia di servizio universale devono essere adeguate in maniera costante e tempestiva per garantire a tutti i cittadini un reale accesso universale alla società dell'informazione ⁽³²⁾;

⁽¹⁹⁾ CdR 252/2005 fin.

⁽²⁰⁾ CdR 94/2008 fin.

⁽²¹⁾ CdR 5/2008 fin.

⁽²²⁾ CdR 272/2006 fin.

⁽²³⁾ IDATE, maggio 2006: cfr. allegato.

⁽²⁴⁾ CdR 252/2005 fin.

⁽²⁵⁾ CdR 252/2005 fin.

⁽²⁶⁾ CdR 4/2008 fin.

⁽²⁷⁾ CdR 174/2008 fin.

⁽²⁸⁾ CdR 174/2008 fin.

⁽²⁹⁾ CdR 174/2008 fin.

⁽³⁰⁾ CdR 52/2001 fin.

⁽³¹⁾ CdR 274/2000 fin.

⁽³²⁾ CdR 520/99 fin.

50. propone di includere la banda larga nel campo d'applicazione dell'attuale direttiva sul servizio universale, ed esorta gli organismi nazionali di regolamentazione a stabilire in modo trasparente lo spettro di misure da adottare, a tenere conto dell'evoluzione delle tecnologie e delle velocità di connessione e a definire le risorse ed eventualmente le sanzioni che utilizzeranno per realizzare un Internet funzionale e aperto nei rispettivi Stati membri. Ricorda alla Commissione europea di fare attenzione che gli enti regionali e locali e i consumatori finali delle regioni interessate non vengano penalizzati sul piano finanziario o subiscano ritardi perché gli operatori attendono di vedere i risultati degli accordi in materia di servizio universale che si stanno delineando nello Stato membro in questione ⁽³³⁾;

51. propone che vengano definiti con chiarezza i parametri (densità demografica, caratteristiche geografiche, performance della rete, orografia) di cui tener conto per determinare le regioni prioritarie che hanno subito le conseguenze del fallimento del mercato;

52. ritiene che, in futuro, il livello di servizio universale non debba essere troppo basso per soddisfare le attuali e future necessità degli utenti. Dovrà invece fare riferimento a una connessione efficace a Internet più rapida, che consenta di sfruttare i rapidi progressi tecnologici che si verificheranno in futuro. Gli Stati membri devono essere incoraggiati a definire, sul piano nazionale, requisiti più rigorosi in materia di servizio universale, in conformità con l'articolo 32 della direttiva vigente ⁽³⁴⁾;

53. riconosce la necessità di individuare e prendere in considerazione modelli diversi per la fornitura di servizi a banda larga agli edifici attraverso l'uso di reti accessibili liberamente dal centralino;

54. incoraggia le autorità pubbliche, in particolare a livello comunale, a investire nelle nuove reti e a ridurre i costi delle opere di genio civile agevolando l'accesso alle condotte pubbliche, oppure coordinando i lavori di ammodernamento delle reti con quelli di riparazione della viabilità o gli interventi su altre reti di servizio pubblico, come quelle elettriche o fognarie;

55. chiede che sia aperto l'accesso alle infrastrutture, attraverso le autorità pubbliche e i servizi di pubblica utilità, prevenendo la posa di un numero sufficiente di condotte liberamente accessibili nei siti vergini e procedendo alla mappatura delle infrastrutture esistenti, pianificando le opere pubbliche del genio civile o facilitando il coordinamento tra i prestatori di servizi e i proprietari di immobili in sede di pre-cablaggio di edifici nuovi;

56. raccomanda di individuare soluzioni nuove e flessibili per intervenire, sia con politiche di sostegno economico all'infrastrutturazione definite a livello locale o regionale ma coordinate a livello nazionale ed europeo, sia tramite linee guida che consentano di affrontare i fallimenti del mercato, evidenti nelle citate aree geografiche, nel rispetto dei principi comunitari della libera concorrenza ⁽³⁵⁾;

57. raccomanda nuovamente la promozione e lo scambio delle migliori pratiche ⁽³⁶⁾ nell'ambito delle iniziative degli enti regionali e locali che fanno il miglior uso possibile delle opportunità offerte dai fondi strutturali, dal Fondo per lo sviluppo rurale e dagli aiuti di Stato per la fornitura e l'uso della banda larga. Fa presente inoltre di aver dimostrato in numerose occasioni la necessità e gli effetti positivi di questo approccio;

58. esorta la Commissione a utilizzare indicatori relativi alla diffusione e all'utilizzo delle TIC su scala regionale, in modo che di volta in volta se ne possano trarre conclusioni utili e necessarie per adottare misure di convergenza sia socioeconomica che tecnologica tra le regioni ⁽³⁷⁾;

59. chiede che, qualora si procedesse a un aggiornamento della direttiva sul servizio universale, vengano presentate proposte chiare per promuovere gli interessi degli utenti e dei consumatori ⁽³⁸⁾;

60. invita la Commissione a incoraggiare il coinvolgimento dei cittadini al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa e dei servizi, attraverso la realizzazione di un osservatorio virtuale permanente che consenta di rilevare indicazioni e suggerimenti che provengono dagli utenti fruitori degli stessi ⁽³⁹⁾.

Bruxelles, il 13 febbraio 2009.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Luc VAN DEN BRANDE

⁽³³⁾ CdR 272/2006 fin.

⁽³⁴⁾ CdR 274/2000 fin.

⁽³⁵⁾ CdR 272/2006 fin.

⁽³⁶⁾ <http://www.broadband-europe.eu>

⁽³⁷⁾ CdR 5/2008 fin.

⁽³⁸⁾ CdR 274/2000 fin.

⁽³⁹⁾ CdR 272/2006 fin.

III

(Atti preparatori)

COMITATO DELLE REGIONI

78ª SESSIONE PLENARIA DEL 12 E DEL 13 FEBBRAIO 2008

Parere del Comitato delle regioni — rendere più ecologico il settore dei trasporti

(2009/C 120/09)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- si compiace del fatto che, per la prima volta, una proposta di direttiva sancisca il principio dell'internalizzazione dei costi esterni, e che la proposta in esame, volta a modificare la direttiva sulla tariffazione dell'uso di infrastrutture stradali, sia stata preceduta da ampi studi in cui questa problematica è stata esaminata in profondità,
- rammenta che il Libro bianco sui trasporti aveva assegnato alla politica europea dei trasporti i seguenti obiettivi: riequilibrio tra i diversi modi di trasporto; tassazione basata su principi armonizzati indipendenti dal modo di trasporto, per consentire una migliore imputazione dei costi di trasporto; parità di condizioni tra i modi di trasporto; promozione dell'internalizzazione completa dei costi sociali e ambientali; inclusione, nei costi dell'utilizzo di un'infrastruttura, dei costi dell'infrastruttura stessa e di quelli esterni, legati agli incidenti, all'inquinamento atmosferico, al rumore e alla congestione; applicazione dei suddetti principi a tutti i modi di trasporto e a tutte le categorie di utenti,
- fa notare che uno degli obiettivi più importanti della politica europea dei trasporti è lo spostamento del traffico merci transfrontaliero — e in particolare del traffico merci transfrontaliero pesante — dalla strada verso la rotaia, e che l'UE deve garantire la realizzazione di tale obiettivo mediante misure appropriate, qualora vi siano capacità residue sufficienti per farlo,
- è convinto che l'imputazione dei costi esterni per i tratti stradali delle reti transeuropee di trasporto non possa essere lasciata alla discrezione degli Stati membri, ma che occorra invece un sistema trasparente, basato su criteri appropriati, che induca gli Stati membri attraverso vari tipi di misure, ad imputare tali costi e a destinare il gettito così ottenuto a delle specifiche finalità.

Relatore: Herwig van Staa (AT/PPE), presidente del Parlamento del Land Tirolo

Testi di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio *Rendere i trasporti più ecologici*
COM(2008) 433 def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Strategia per l'internalizzazione dei costi esterni*
COM(2008) 435 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture
COM(2008) 436 def./2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio *Misure antirumore per il parco rotabile esistente*
COM(2008) 432 def.

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Introduzione

1. rammenta che, in relazione all'obiettivo di far corrispondere i costi dei trasporti alla realtà («verità dei costi»), la Commissione europea, nel Libro bianco *La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte* [COM(2001) 370 def.] pubblicato il 12 settembre 2001, si colloca espressamente nel solco del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001, esprimendosi a favore di una piena internalizzazione dei costi sociali e ambientali da promuovere mediante una politica dei trasporti sostenibile;

2. nota con particolare interesse il fatto che la Commissione sottolinei la necessità di adottare misure che sgancino chiaramente l'aumento della mobilità dalla crescita del PIL grazie allo spostamento del traffico dal trasporto (privato) su gomma a quello su rotaia e su vie navigabili e ai mezzi pubblici di trasporto passeggeri. Sempre in quel Libro bianco, la Commissione aggiunge che la tassazione deve fondarsi su principi armonizzati, indipendenti dal modo di trasporto, al fine di permettere una migliore ripartizione dei costi di trasporto e creare così parità di condizioni tra i modi di trasporto, e chiarisce che nei costi da pagare per l'utilizzo di un'infrastruttura devono essere compresi non solo i costi dell'infrastruttura stessa, ma anche quelli esterni, legati agli incidenti, all'inquinamento atmosferico, al rumore e alla congestione;

3. deplora tuttavia che, nel *Riesame intermedio* del suddetto Libro bianco sui trasporti (comunicazione della Commissione del 22 giugno 2006, COM(2006) 314 def.), si trovino solo poche nuove iniziative tese a realizzare l'obiettivo della «verità dei costi» nel settore dei trasporti. In particolare, solo nella sezione intitolata *Tassazione intelligente* viene annunciato un nuovo strumento in relazione all'imposizione di pedaggi stradali per finanziare le infrastrutture e ottimizzare i trasporti, che consentirà di modulare i pedaggi per tener conto dell'impatto ambientale o dei rischi di congestione, soprattutto nelle zone urbane e in quelle sensibili dal punto di vista ambientale. In queste zone, peraltro, si potrebbero utilizzare anche altre forme di ripartizione delle capacità, come ad esempio lo scambio sul mercato dei diritti di transito;

4. constata che, presentando il pacchetto di proposte in esame, volto a «rendere i trasporti più ecologici» (*Greening Transport Package*), e in particolare la proposta ivi contenuta volta a modificare la direttiva sulla tassazione per l'uso di infrastrutture stradali, la Commissione adempie l'obbligo, impostole dall'articolo 11 della direttiva 2006/38/CE, di presentare un modello generalmente applicabile e trasparente per la valutazione di tutti i costi esterni, che possa servire da base per calcolare in futuro i pedaggi per l'uso delle infrastrutture, accompagnato da un'analisi d'impatto dell'internalizzazione dei costi esterni per tutti i modi di trasporto e da una strategia di applicazione graduale di tale modello a questi ultimi;

5. ricorda che l'internalizzazione dei costi dei trasporti, pur essendo una tappa necessaria, deve essere accompagnata da altre misure per rendere più appetibile l'offerta di trasporto, sia per le imprese sia per i privati che devono poter contare su infrastrutture sufficienti per rispondere alle proprie necessità. In questo senso, occorre far progredire il pacchetto di misure volte alla creazione di reti ferroviarie per il trasporto merci, in primo luogo dando la priorità alle reti transeuropee di trasporto, sviluppare al meglio sistemi di interscambio ferroviario, e trovare una soluzione rapida ai problemi legati alla non uniformità degli scartamenti.

La direttiva sulla tariffazione per l'uso delle infrastrutture stradali

6. si compiace del fatto che, per la prima volta, una proposta di direttiva sancisca il principio dell'internalizzazione dei costi esterni, e che la proposta in esame, volta a modificare la direttiva sulla tariffazione dell'uso di infrastrutture stradali, sia stata preceduta da ampi studi in cui questa problematica è stata esaminata in profondità;

7. si rallegra inoltre del fatto che, ottemperando all'obbligo di cui all'articolo 11 della direttiva 2006/38/CE, la Commissione abbia commissionato uno studio sulle procedure di provata efficacia per la valutazione dei costi esterni e abbia presentato nel 2007 un manuale per la stima di tali costi nel settore dei trasporti (*Handbook on estimation of external cost in the transport sector*);

8. fa notare che uno degli obiettivi più importanti della politica europea dei trasporti è lo spostamento del traffico merci transfrontaliero — e in particolare del traffico merci transfrontaliero pesante — dalla strada verso la rotaia, e che l'UE deve garantire la realizzazione di tale obiettivo mediante misure appropriate, qualora vi siano capacità residue sufficienti per farlo, e lavorare in vista della realizzazione delle infrastrutture necessarie, soprattutto nel quadro delle reti transeuropee di trasporto;

9. rammenta che il citato Libro bianco sui trasporti aveva assegnato alla politica europea dei trasporti i seguenti obiettivi: riequilibrio tra i diversi modi di trasporto; tassazione basata su principi armonizzati indipendenti dal modo di trasporto, per consentire una migliore imputazione dei costi di trasporto; parità di condizioni tra i modi di trasporto; promozione dell'internalizzazione completa dei costi sociali e ambientali; inclusione, nei costi dell'utilizzo di un'infrastruttura, dei costi dell'infrastruttura stessa e di quelli esterni, legati agli incidenti, all'inquinamento atmosferico, al rumore e alla congestione; applicazione dei suddetti principi a tutti i modi di trasporto e a tutte le categorie di utenti;

10. osserva che, nel considerare l'internalizzazione dei costi esterni nel settore dei trasporti su strada, la Commissione non ha tenuto conto dei costi derivanti dagli incidenti. La Commissione sottolinea che questi costi sono coperti dai premi assicurativi delle compagnie di assicurazioni. Secondo il CdR, tuttavia, nella maggior parte dei casi i premi assicurativi non offrono incentivi sufficienti per una guida sicura e una condotta prudente. I premi assicurativi non tengono nemmeno conto dei costi sociali degli incidenti stradali. È pertanto urgente che la Commissione metta a punto un quadro per la valutazione e il calcolo dei costi esterni degli incidenti. Spetterà poi ai singoli Stati membri decidere se tali costi esterni vadano internalizzati attraverso i premi assicurativi oppure diversamente;

11. rammenta inoltre che, secondo la Commissione, occorre modificare di conseguenza le abitudini sociali in materia di trasporti, promuovendo un maggiore utilizzo di forme di trasporto pubblico da parte dei cittadini, dato che questi modelli di comportamento sono inscindibili dagli obiettivi generali dell'UE in tema di protezione dell'ambiente e del clima. Bisogna inoltre valutare le misure comunitarie a favore di una mobilità sostenibile non solo alla luce dell'articolo 71 TCE, ma anche degli articoli 6, 174 e 176 TCE, dato che l'aumento dell'attenzione per l'ambiente e dell'efficienza rappresenta un obiettivo fondamentale della politica comune dei trasporti;

12. dubita tuttavia che la proposta in esame sia idonea a garantire il conseguimento dei predetti obiettivi della politica europea dei trasporti, tanto più che, almeno per ora, non è prevista un'imputazione di tutti i costi esterni come quella prospettata nella direttiva 2006/38/CE e la proposta della Commissione lascia ancora alla discrezione degli Stati membri decidere se e su quali tratti stradali delle reti transeuropee di trasporto imporre dei pedaggi. Occorre inoltre tenere conto del particolare ordinamento costituzionale dei paesi scandinavi in materia di tassazione del trasporto stradale di merci;

13. fa notare che, nei considerando della direttiva proposta, tra gli obiettivi del quadro giuridico, l'armonizzazione dei sistemi di tassazione è soltanto uno degli strumenti indicati per rimuovere le attuali distorsioni della concorrenza, e che era già previsto di rendere i trasporti più ecologici differenziando le tariffe in base all'euroclasse del veicolo;

14. auspica tuttavia che le future proposte della Commissione forniscano una risposta più efficace ai problemi sorti a causa delle notevoli differenze in materia di tasse e tariffe — e del conseguente uso non equilibrato dei modi di trasporto — nonché del congestionamento di determinate infrastrutture, tanto più che neppure l'attuale quadro normativo in materia di tassazione per l'uso delle strade è riuscito a eliminare questo squilibrio;

15. osserva che fino ad ora gli sforzi della Commissione per allineare le tasse sui carburanti non hanno condotto al ravvicinamento delle normative vigenti in materia nei diversi Stati membri e che in Europa permangono differenze molto marcate tra i prezzi dei carburanti. È indispensabile che la Commissione prosegua i propri sforzi intesi a ridurre le forti disuguaglianze nella tassazione dei carburanti. Finché le tasse sui carburanti non saranno in gran parte allineate, gli Stati membri devono aver la possibilità di internalizzare i costi esterni dovuti al cambiamento climatico;

16. chiede anche, a più lungo termine, una progressiva riduzione delle forti disuguaglianze che caratterizzano il regime fiscale applicabile in materia di trasporti (ad esempio le tasse automobilistiche, le accise sui carburanti, ecc.), e trasparenza riguardo all'uso del relativo gettito;

17. deplora il fatto che, riguardo al traffico merci transfrontaliero, permangano differenze nel livello dei costi delle infrastrutture, e che in questo campo alcuni paesi terzi — come ad esempio la Svizzera — si trovino in una situazione persino più favorevole di quella di determinati Stati membri; sottolinea che anche le modifiche intervenute e i miglioramenti introdotti negli ultimi anni in materia di tassazione per l'uso delle strade hanno apportato solo cambiamenti di scarsa portata, che sussistono notevoli differenze tra i pedaggi complessivi riscossi in tratti stradali comparabili, e che tali differenze di tariffazione dell'uso delle strade portano al cosiddetto «traffico di aggiramento» e quindi a una distorsione della concorrenza; esorta la Commissione ad adottare misure appropriate e ad incoraggiare gli Stati membri a tenere conto, nella scelta degli itinerari per il trasporto di merci su strada, dell'impatto ambientale, della sicurezza del trasporto e della condizione delle strade;

18. è ben consapevole del fatto che, nelle sue considerazioni in materia di politica comune dei trasporti, la Commissione parte sempre dal presupposto che occorra garantire l'esercizio delle quattro libertà fondamentali — e in particolare della libera circolazione delle merci e dei servizi — nonché del fatto che tale politica dovrebbe assicurare il funzionamento tecnicamente corretto dei trasporti a costi economici contenuti;

19. fa notare però che, soprattutto nelle regioni «sensibili», in cui i costi esterni dei trasporti hanno un impatto particolarmente elevato, gli effetti di un traffico intenso sulla salute della popolazione e sull'ambiente sono particolarmente gravi e quindi la libera circolazione delle merci determina conseguenze molto negative per quei territori; che la giurisprudenza della Corte di giustizia impone di adottare misure obbligatorie di protezione dell'ambiente; e che la protezione dell'ambiente e quella della salute dei cittadini rappresentano delle sfide particolari per la politica europea dei trasporti, cosicché, nel perseguire l'obiettivo fondamentale della creazione di un moderno sistema di trasporti, si deve ormai tener conto, oltre che di considerazioni di ordine economico e sociale, anche dell'esigenza di proteggere l'ambiente e la salute, se si vuol garantire la sostenibilità a lungo termine del sistema stesso;

20. sottolinea inoltre che la salute dei cittadini europei è un bene irrinunciabile e che il diritto fondamentale alla salute e a un ambiente pulito non può essere subordinato a un'illimitata libera circolazione delle merci e deve essere compatibile con il rispetto della libera circolazione di persone e merci tramite l'adozione delle misure opportune; in tale contesto svolgeranno un ruolo essenziale le politiche di educazione alla sicurezza stradale, da portare avanti nelle scuole e attraverso i mezzi pubblici di comunicazione;

21. osserva che, se è vero che la direttiva 1999/62/CE ha posto la media ponderata dei pedaggi necessari per la costruzione, l'esercizio e lo sviluppo della rete di infrastrutture interessata come base per l'imputazione dei diritti dovuti per l'utilizzo delle strade, la proposta in esame non fornisce una soluzione al problema fondamentale delle marcate differenze di tassazione in materia di trasporti: come già quella direttiva, infatti, anche questa proposta non obbliga gli Stati membri a imporre il pagamento di quei diritti alle reti transeuropee di trasporto, fissa aliquote massime ma non anche aliquote minime, e lascia agli Stati membri il potere di decidere come utilizzare il gettito derivante dalla riscossione dei diritti anziché obbligarli a destinarlo a una particolare finalità;

22. appoggia la proposta della Commissione di utilizzare i proventi dell'internalizzazione per ridurre l'impatto negativo del traffico sulle reti transeuropee di trasporto. I costi dovuti alla congestione dovrebbero essere inclusi solo se vi è un piano d'azione che stabilisce come affrontare i problemi di congestione, senza però essere legato ad un unico modo di trasporto;

23. dubita, tenuto conto dell'accesso dibattuto suscitato dalla proposta della Commissione, della grande incertezza che regna sui mercati finanziari e dei timori di recessione, che il sistema di imputazione degli elementi aggiuntivi di costo esterno sarà applicato da tutti gli Stati membri;

24. è convinto che l'imputazione dei costi esterni per i tratti stradali delle reti transeuropee di trasporto non possa essere lasciata alla discrezione degli Stati membri, ma che occorra invece un sistema trasparente, basato su criteri appropriati, che induca gli Stati membri, attraverso vari tipi di misure, ad imputare tali costi e a destinare il gettito così ottenuto a delle specifiche finalità;

25. osserva che in molti Stati membri buona parte della rete stradale è di competenza delle regioni e dei comuni. L'introduzione di pedaggi stradali in un'area o su un tratto stradale può determinare deviazioni di traffico indesiderate. È quindi importante che la direttiva specifichi che tutti i responsabili dell'infrastruttura stradale devono partecipare alla decisione sulla scelta delle strade sulle quali imporre pedaggi. È inoltre essenziale che i responsabili locali e regionali dell'infrastruttura stradale contribuiscano alla configurazione del sistema di tariffazione e alla decisione in merito all'uso cui destinare i proventi;

26. chiede che sia realizzata l'imputazione di tutti i costi esterni (come quelli relativi alla salute, alla protezione del clima e all'ambiente in generale, i costi degli incidenti, quelli della produzione dell'energia e quelli della produzione, della manutenzione e dello smaltimento dei veicoli, l'impatto sui pedoni e sui ciclisti, l'uso del territorio) e in proposito invita la Commissione a rivedere la sua proposta, includendovi anche un piano in più tappe per l'attuazione di tale imputazione;

27. deplora che, nella proposta in esame, l'imputazione dei costi esterni sia destinata principalmente a offrire una soluzione specifica ai problemi che emergono con particolare gravità nelle grandi aree urbane, mentre non vi è alcuna vera imputazione dei costi esterni dei trasporti effettuati sulle strade a lunga percorrenza, per cui, in seguito alla mancata internalizzazione dei costi esterni relativi a interi tratti extraurbani, non si verificherà uno spostamento del traffico merci verso le ferrovie e gli effetti reali di un cambiamento verso una guida più ecologica saranno marginali;

28. dubita che, date le esigenze della vita economica (conseguenze *just in time*), gli elevati costi dovuti alla congestione del traffico possano avere l'effetto di orientamento auspicato;

29. fa notare che gli ambiziosi obiettivi della Commissione (verità dei costi, riequilibrio tra i modi di trasporto) possono essere raggiunti solo con un'applicazione generalizzata e su larga scala del sistema proposto;

30. chiede quindi che venga incentivata e sostenuta l'applicazione di tale sistema, così da evitare che, a causa dell'attuale congiuntura economica, i presupposti per attuare questa imputazione dei costi si realizzino solo sporadicamente all'interno delle aree urbane densamente popolate (congestione e inquinamento atmosferico);

31. deplora che non sia possibile combinare costi esterni e finanziamento incrociato, tanto più che quest'ultimo è principalmente uno strumento di finanziamento e i costi esterni, in linea di principio, possono essere utilizzati anche per altri scopi;

32. deplora la mancanza di una considerazione globale di tutti i costi esterni sull'insieme della rete, indispensabile per trasferire il traffico merci verso modi di trasporto rispettosi dell'ambiente, al fine di realizzare, grazie all'aumento degli oneri dovuti per l'utilizzo delle strade, uno spostamento durevole dei flussi di traffico merci verso le ferrovie;

33. fa notare che, a causa di una tassazione non armonizzata e in particolare dell'assenza di un obbligo di imporre almeno un onere minimo per l'uso delle strade, nonché della mancanza di un'imputazione generalizzata dei costi esterni, si perpetuerà lo squilibrio nella tariffazione delle infrastrutture stradali sui corridoi di transito;

34. mette l'accento sul fatto che, anche nell'interesse della sicurezza della circolazione stradale, si deve evitare l'uso sproporzionato di determinate vie di transito e incoraggiare sia il miglioramento di alcune arterie stradali che la creazione di collegamenti ferroviari e marittimi alternativi e rispettosi dell'ambiente e si devono continuare a promuovere le autostrade del mare esistenti, favorendo l'apertura di nuovi itinerari di questo tipo, al fine di ridurre l'intensità del trasporto di merci su strada;

35. ritiene che la proposta in esame costituisca un primo passo per evitare il congestionamento delle infrastrutture stradali in generale, nonché per garantire ai modi di trasporto rispettosi dell'ambiente maggiori quote di mercato;

36. fa notare che la proposta di modifica della direttiva si applica inizialmente solo agli autoveicoli pesanti superiori a 12 tonnellate. Secondo il CdR, non vi è motivo per cui la direttiva non possa comprendere tutti gli autoveicoli pesanti fin dalla sua entrata in vigore;

37. sottolinea che, a causa dell'aumento sproporzionato del traffico merci su strada, a fronte dei vincoli imposti dalla vigente normativa europea in materia di ambiente, le industrie e le altre imprese hanno ben poche possibilità di sviluppo: una situazione, questa, che, oltre a nuocere alla salute dei cittadini, riduce drasticamente anche le possibilità economiche delle imprese;

38. fa notare che in particolare il traffico di aggiramento fa gravare dei carichi supplementari intollerabili su singoli corridoi di transito e, date le differenze nei costi delle infrastrutture di trasporto, provoca un'inammissibile distorsione della concorrenza all'interno dell'Unione europea;

39. chiede quindi alle istituzioni europee di adottare esse stesse ogni misura legislativa atta a garantire la comparabilità

della tariffazione dell'uso delle strade nei diversi corridoi di transito, in modo da contenere stabilmente il traffico di aggiramento, tenendo conto nell'analisi dello stato e della capacità delle varie arterie stradali, nonché delle necessità del mercato e di sviluppo delle zone interessate;

40. rinvia, a titolo di informazione, ai dati forniti nelle tabelle in allegato, relativi al traffico merci attraverso le Alpi, che mostrano chiaramente lo scarto tra i diversi pedaggi stradali imposti su importanti corridoi di transito francesi, svizzeri, austriaci e italiani.

Riduzione del rumore nel settore ferroviario

41. concorda con la Commissione sulla necessità di adottare una serie di misure per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dal trasporto di merci su rotaia e accoglie con favore le proposte avanzate dalla Commissione. In particolare, l'adeguamento dei carri ferroviari esistenti per dotarli di freni a bassa rumorosità promette un'elevata efficacia con costi relativamente modesti. Il Comitato propone che le specifiche tecniche per l'interoperabilità relative alle emissioni acustiche di veicoli ferroviari (TSI-Noise) prevedano valori limite acustici anche per la rumorosità del parco rotabile esistente e un calendario per l'adeguamento di tale materiale. Chiede alla Commissione di verificare se si debbano individuare e fissare valori limite anche per eventuali sostanze nocive prodotte dall'abrasione dei freni per evitare a lungo termine danni ambientali derivanti dall'abrasione dei freni nelle zone lungo le linee ferroviarie. Chiede alla Commissione di fare in modo che, grazie a metodi di gestione moderni e a misure infrastrutturali che aumentino le capacità, vi sia una minor necessità di frenare i treni con i freni ad attrito. In tal modo si potrebbero migliorare ulteriormente l'efficienza energetica del traffico ferroviario e diminuire ulteriormente le emissioni acustiche e l'abrasione.

Bruxelles, 12 febbraio 2009.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Luc VAN DEN BRANDE

Parere del Comitato delle regioni cielo unico europeo II

(2009/C 120/10)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- sottolinea il fatto che i trasporti aerei rivestono una grande importanza per lo sviluppo economico e sociale, la competitività e il benessere, sia nelle regioni che nell'insieme del territorio europeo,
- considera importante prendere in esame il contesto operativo nazionale e/o regionale nel momento in cui vengono definiti gli obiettivi di prestazione comunitari, poiché non è sensato fissare obiettivi identici per gli aeroporti a traffico intenso e per quelli a basso traffico. È importante mantenere il controllo del traffico aereo AFIS (Servizio informazioni di volo aeroportuale) e non costringere tutti gli aeroporti ad adottare i servizi ATC (controllo del traffico aereo), poiché ciò determinerebbe un aumento dei costi per gli aeroporti minori. Le autorità nazionali e/o regionali sono i soggetti più indicati per svolgere tale compito,
- chiede che nella proposta di utilizzare le tariffe relative al traffico aereo per finanziare progetti comuni vengano chiariti gli aspetti riguardanti il possibile impiego di altri finanziamenti e le modalità con le quali gli organismi nazionali o regionali beneficiari di progetti comuni saranno coinvolti nel relativo processo decisionale,
- raccomanda che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le competenze affidate all'AESA siano limitate agli aeroporti che servono voli effettuati secondo le regole del volo strumentale (IFR),
- è convinto dell'importanza di redigere le norme di attuazione per gli aeroporti tenendo conto del livello di complessità di uno scalo, nonché della qualità delle operazioni che si svolgono al suo interno e dei dati sul traffico, con particolare attenzione agli aeroporti a basso traffico e al numero di addetti che vi operano.

Relatrice: Lea Saukkonen (FI/PPE) membro supplente del Consiglio comunale di Helsinki (FI/PPE)

Testi di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo

COM(2008) 388 def. — 2008/0127 (COD)

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Cielo unico europeo II: verso un trasporto aereo più sostenibile ed efficiente

COM(2008) 389 def.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio

COM(2008) 390 def. — 2008/0128 (COD)

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Introduzione

1. Sottolinea il fatto che i trasporti aerei rivestono una grande importanza per lo sviluppo economico e sociale, la competitività e il benessere, sia nelle regioni che nell'insieme del territorio europeo, assicurando collegamenti rapidi e flessibili tra le regioni dell'Europa e con il resto del mondo;

2. è convinto che il miglioramento delle prestazioni del sistema aeronautico europeo non solo comporterà notevoli benefici in termini economici ma renderà anche più sicuri e flessibili gli spostamenti, e che bisognerà rivolgere al tempo stesso maggiore attenzione alle considerazioni di tutela ambientale e alle sfide del cambiamento climatico;

3. pone in risalto la necessità di sviluppare e migliorare le capacità e le opportunità delle autorità nazionali di collaborare come un unico organismo efficiente all'interno dello stesso blocco funzionale di spazio aereo (FAB), conformandosi tuttavia alle norme stabilite in sede comunitaria;

4. insiste sul fatto che gli aeroporti regionali vanno considerati un elemento di particolare importanza per lo sviluppo delle economie locali e regionali e ricorda che l'importanza sociale ed economica dei trasporti aerei è destinata ad accrescersi con l'ampliamento dell'Unione ⁽¹⁾;

5. richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che gli aeroporti europei presentano caratteristiche molto dissimili tra loro; ad esempio, vi sono notevoli differenze per quanto concerne i requisiti sia in materia di gestione che di sicurezza del traffico, se si confrontano gli aeroporti delle principali città europee con quelli delle regioni periferiche a bassa densità di popolazione o delle regioni insulari.

Osservazioni generali

6. Osserva che la proposta recante modifica del quadro legislativo sul Cielo unico europeo fa parte di un pacchetto più

ampio che comprende l'estensione del mandato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), alla quale vengono affidate competenze in materia di gestione del traffico aereo (ATM), di servizi di navigazione aerea (ANS) e di aeroporti e;

7. fa presente che il pacchetto di regolamenti mira a sviluppare i trasporti aerei in modo tale che le limitazioni o i confini nazionali non impediscano l'uso ottimale dello spazio aereo o la realizzazione di altre attività;

8. ricorda che la proposta si basa su una relazione del Gruppo ad alto livello per il futuro quadro normativo per la navigazione aerea in Europa e sulla relazione della commissione per la valutazione delle attività di Eurocontrol sulla *Valutazione delle iniziative in materia di blocchi funzionali di spazio aereo e del loro contributo al miglioramento delle prestazioni*;

9. fa notare che la proposta si basa sulla valutazione della Commissione, secondo la quale l'attuale sistema di controllo del traffico aereo è arrivato al limite, a causa soprattutto della mancanza di un'impostazione globale per affrontare i problemi della rete aerea, di una liberalizzazione tuttora incompleta del mercato, dell'assenza di libertà di circolazione nel mercato del lavoro per i controllori del traffico aereo e degli accordi istituzionali per la gestione del traffico aereo;

10. constata che il funzionamento del Cielo unico europeo potrebbe essere migliorato regolamentando le prestazioni, introducendo un quadro normativo unico per la sicurezza, favorendo il ricorso a nuove tecnologie e ottimizzando la gestione delle capacità a terra;

11. rileva che, in conformità del principio dello sviluppo sostenibile del trasporto aereo, occorre migliorare la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea, in modo da rispondere alle esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo, al fine di creare il Cielo unico europeo;

12. accoglie con favore la sostituzione di strutture di regolamentazione che si sovrappongono tra loro con un quadro comunitario applicabile a tutte le fasi del volo nella rete del trasporto aereo;

⁽¹⁾ CdR 76/2005 fin e CdR 63/2004 fin.

13. valuta positivamente la proposta di migliorare le prestazioni del sistema di gestione dello spazio aereo, prestando attenzione agli aspetti di sicurezza, in quanto ciò è nell'interesse di tutti gli utenti dello spazio aereo;
14. apprezza il fatto che nello sviluppo del sistema di trasporto aereo si tenga conto delle considerazioni di natura ambientale, in modo che i benefici apportati alle economie regionali dai trasporti aerei possano conciliarsi in modo equilibrato con le esigenze di tutela ambientale;
15. condivide la modifica della definizione di blocco funzionale di spazio aereo, che è intesa a porre maggiormente in risalto la qualità dei servizi e che favorisce conseguentemente la corretta attuazione degli obiettivi del regolamento, tenendo conto delle esigenze delle diverse regioni;
16. approva il piano di modernizzazione per la gestione del traffico aereo (*ATM Master Plan*), che rappresenterà il documento di riferimento per lo sviluppo del settore, preconstituendo altresì la cornice nella quale potranno svilupparsi le attività degli aeroporti regionali, come parte integrante della rete di servizi del traffico aereo;
17. considera importante procedere a una regolamentazione delle prestazioni, che comprenderà l'introduzione di indicatori di prestazione validi per tutta la Comunità, un riesame periodico delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete, nonché la definizione di procedure per la raccolta dei dati da tutte le parti interessate;
18. sottolinea l'importanza di redigere e approvare piani nazionali o regionali di miglioramento delle prestazioni, nel momento in cui vengono definiti obiettivi di prestazione vincolanti. A livello comunitario dovrebbero essere fissati soltanto obiettivi generali, da definire poi dettagliatamente a livello nazionale o regionale;
19. concorda con la disposizione che impone all'organo di valutazione delle prestazioni di agire in piena indipendenza;
20. condivide la norma secondo cui uno Stato membro non può rifiutarsi di designare un fornitore di servizio del traffico aereo sulla base del fatto che la legislazione nazionale impone che tale fornitore appartenga a cittadini di quello Stato membro, oppure abbia la sua sede di attività nel territorio di tale Stato membro;
21. considera la creazione di blocchi funzionali di spazio aereo entro il 2012 come una sfida che può comunque essere affrontata, purché vi sia una stretta collaborazione tra Stati membri, autorità nazionali di vigilanza, fornitori di servizi e aeroporti;
22. è dell'avviso che una ripartizione dettagliata delle informazioni finanziarie relative ai prestatori di servizi e il divieto di sovvenzioni trasversali tra servizi di controllo di area e servizi di navigazione aerea in ambito aeroportuale possano contribuire a rendere più trasparenti i sistemi tariffari;
23. ritiene che la stima delle tariffe negli anni futuri debba rientrare nella programmazione a più lungo termine delle attività dei servizi di navigazione aerea. La proposta di stabilire in anticipo le tariffe relative per più anni successivi consentirebbe agli utenti dello spazio aereo di pianificare le loro attività, conoscendo indicativamente i costi che dovranno sostenere negli anni seguenti;
24. richiama l'attenzione sulla proposta in base alla quale al più tardi entro quattro anni dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione pubblica una relazione e, se del caso, formula una proposta in merito all'applicazione dei principi di mercato ai vari servizi nei campi della comunicazione, della navigazione, della sorveglianza, della meteorologia e delle informazioni aeronautiche. Sebbene sia normale per un'attività economica puntare a operare efficacemente sotto il profilo dei costi, bisogna tuttavia riconoscere che nelle regioni con scarso traffico non è possibile fornire servizi di navigazione aerea operando con profitto e/o in modo tale da stimolare la concorrenza;
25. sostiene la proposta di sostituire la definizione che limita i blocchi funzionali di spazio aereo allo spazio aereo superiore con una nuova definizione che favorirà l'attuazione del Cielo unico europeo e renderà più efficace il funzionamento dei servizi del traffico aereo;
26. prende atto della proposta in base alla quale la Comunità e gli Stati membri chiedono all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) di istituire e riconoscere una regione unica di informazione di volo europea (*Single European Flight Information Region, EFIR*) ma non ritiene la questione urgente in quanto i vantaggi concreti che deriverebbero dall'istituzione dell'EFIR non sono stati ancora dimostrati;
27. reputa importante la ricerca di soluzioni appropriate per valutare l'organizzazione della gestione della rete e delle funzioni di sostegno e per valutare come poter utilizzare le competenze di Eurocontrol nell'ambito della riorganizzazione delle funzioni;
28. considera che la proposta riguardante la coerenza tra i piani di volo e le bande orarie presso gli aeroporti e il necessario coordinamento con le regioni adiacenti sia importante per garantire l'efficiente ed efficace funzionamento del traffico aereo;
29. ritiene necessario assicurare un elevato livello di sicurezza aerea in Europa e accoglie favorevolmente l'estensione del mandato dell'AESA. Un insieme di norme armonizzate emanate da un'unica agenzia e applicabili il più uniformemente possibile in tutta la Comunità contribuirebbe a innalzare i livelli di sicurezza aerea, riducendo al tempo stesso i problemi che i vettori aerei e l'aviazione riscontrano a causa delle differenze di applicazione delle norme;
30. giudica l'ambito di applicazione della proposta di estensione del mandato dell'AESA troppo vasto e suscettibile di comportare oneri eccessivi specialmente per i piccoli aeroporti regionali, ostacolandone in tal modo le attività;
31. è convinto che al centro del mandato dell'AESA debbano figurare gli aspetti inerenti alla sicurezza, in modo che la missione dell'Agenzia rimanga inequivocabile;
32. ritiene indispensabile promuovere la cooperazione civile-militare a tutti i livelli, allo scopo di assicurare che la rete di trasporto aereo europeo funzioni il più efficacemente possibile e consegua gli obiettivi stabiliti in termini di prestazioni.

II. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

33. Considera importante prendere in esame il contesto operativo nazionale e/o regionale nel momento in cui vengono definiti gli obiettivi di prestazione comunitari, poiché non è sensato fissare obiettivi identici per gli aeroporti a traffico intenso e per quelli a basso traffico. È importante mantenere il controllo del traffico aereo AFIS (Servizio informazioni di volo aeroportuale) e non costringere tutti gli aeroporti ad adottare i servizi ATC (controllo del traffico aereo), poiché ciò determinerebbe un aumento dei costi per gli aeroporti minori. Le autorità nazionali e/o regionali sono i soggetti più indicati per svolgere tale compito;

34. ritiene opportuno che la raccolta delle informazioni necessarie per valutare il livello delle prestazioni si svolga tenendo conto delle prassi attualmente in uso in materia di resoconti;

35. giudica importante ai fini della trasparenza, che la presentazione, servizio per servizio, dei ricavi e dei costi da parte dei fornitori dei servizi avvenga nel rispetto delle loro prassi contabili, nel caso in cui esse siano già state definite;

36. chiede che nella proposta di utilizzare le tariffe relative al traffico aereo per finanziare progetti comuni vengano chiariti gli aspetti riguardanti il possibile impiego di altri finanziamenti e le modalità con le quali gli organismi nazionali o regionali beneficiari di progetti comuni saranno coinvolti nel relativo processo decisionale;

37. ravvisa la necessità di chiarire le modifiche programmate del sistema tariffario per quanto riguarda le modalità di fissazione anticipata delle tariffe per più anni successivi e le modalità utilizzabili dai fornitori di servizi che operano su base commerciale per prevedere cambiamenti a livello di salari e di costi di funzionamento durante un periodo contrattuale, nel quadro dei rispettivi sistemi di gestione dei rischi. Questo tipo di analisi risulta più efficace se effettuata a livello nazionale e/o regionale;

38. raccomanda che le attività di gestione della rete e gli interventi correlati, che risultano importanti per le operazioni svolte nel settore, formino oggetto di descrizioni più dettagliate piuttosto che essere sommariamente citati nella proposta. In tal modo sarebbe più facile valutare il loro impatto nonché le modalità con le quali gli utenti dello spazio aereo e i fornitori di servizi di navigazione aerea possono contribuire nel modo più appropriato al processo decisionale riguardante la riforma delle strutture amministrative;

39. raccomanda che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le competenze affidate all'AESA siano limitate agli aeroporti che servono voli effettuati secondo le regole del volo strumentale (IFR);

40. è convinto dell'importanza di redigere le norme di attuazione per gli aeroporti tenendo conto del livello di complessità di uno scalo, nonché della qualità delle operazioni che si svolgono al suo interno e dei dati sul traffico, con particolare attenzione agli aeroporti a basso traffico e al numero di addetti che vi operano;

41. in relazione alla proposta di estensione del mandato dell'AESA e allo scopo di garantire un'efficace regolamentazione, ritiene che sia opportuno:

- verificare che le funzioni dei servizi di navigazione aerea siano conformi alle norme ICAO,
- sincerarsi dell'assenza di doppiioni nella proposta di modifica del regolamento sul mandato dell'AESA e dei regolamenti sul Cielo unico europeo, nonché nelle procedure relative, ad esempio, alle licenze,
- assicurare l'esistenza di un adeguato regime transitorio o di altre disposizioni che garantiscano, successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento, la proroga della validità delle licenze rilasciate ai sensi della direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo, di cui viene proposta l'abrogazione,
- definire in maniera più precisa le attrezzature aeroportuali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, limitandole alle attrezzature per la sicurezza aerea,
- precisare che l'obbligo imposto ai gestori degli aeroporti in base al quale «i dati relativi all'aeroporto e ai servizi disponibili devono essere elaborati e tenuti aggiornati» si applica esclusivamente ai dati indispensabili per i piloti,
- riesaminare l'obbligo in base al quale l'operatore dell'aeroporto deve dimostrare che esistono procedure per fornire carburante agli aeromobili, in modo da non attribuire all'operatore compiti di vigilanza che rientrano nelle competenze delle autorità.

Bruxelles, 12 febbraio 2009.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Luc VAN DEN BRANDE

Parere del Comitato delle regioni riforma dei sistemi EMAS ED Ecolabel

(2009/C 120/11)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- reputa che i sistemi di ecogestione e audit (EMAS) per le organizzazioni e i marchi di qualità ecologica (Ecolabel) per i prodotti siano uno strumento utile e basato sul mercato per incoraggiare comportamenti ecologicamente responsabili da parte di vari attori sociali e per incrementare il grado di protezione ambientale,
- ritiene che il regolamento EMAS possa essere utile a molti tipi di organizzazioni, che dalla sua adozione potrebbero trarre molteplici benefici, come una riduzione dei danni ambientali, una diminuzione dei costi (energia e smaltimento dei rifiuti), la certezza del rispetto della legislazione ambientale, un funzionamento più efficiente, ecc.,
- reputa inoltre necessario definire la portata della valutazione delle prestazioni ambientali per le organizzazioni che aderiscono al sistema EMAS, nonché stabilire requisiti adeguati per gli audit ambientali ai diversi livelli di analisi, nella fattispecie al livello primario (produzione), secondario (fornitura) e terziario (altro). Non tutte le PMI e non tutti gli enti locali e regionali dispongono delle informazioni, delle competenze e delle conoscenze necessarie per effettuare gli audit ambientali, e si rende quindi talvolta necessario il ricorso a consulenti esterni,
- giudica importante, per garantire la credibilità e l'affidabilità del marchio Ecolabel, mantenere la procedura di valutazione ex ante. Per soddisfare i criteri ISO bisogna che l'organismo che conferisce il marchio verifichi sia ex ante sia ex post la conformità del prodotto interessato ai criteri del marchio stesso. La proposta di sostituire le procedure di valutazione con un sistema di registrazione e controllo ex post rappresenta una grave minaccia alla credibilità e all'affidabilità del marchio.

Relatrice generale: Britt LUNDBERG (FI/ALDE), membro del governo regionale delle isole Åland

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel) — COM(2008) 401 def. — 2008/0152 (COD)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) — COM(2008) 402 def. — 2008/0154 (COD)

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Raccomandazioni generali (EMAS ed Ecolabel)

1. giudica particolarmente necessario riformare sia il sistema comunitario di ecogestione e audit che il sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica e sostiene fermamente l'obiettivo dell'UE di promuovere una politica di produzione e consumo sostenibili, come stabilito dall'accordo di Lisbona e dalla strategia comunitaria di sviluppo sostenibile, anche in vista del conseguimento degli obiettivi comunitari in materia di politica climatica;

2. ritiene che tale riforma sia particolarmente necessaria in quanto nessuno dei due sistemi ha avuto la diffusione o l'impatto inizialmente voluto;

3. reputa che i sistemi di ecogestione e audit per le organizzazioni e i marchi di qualità ecologica per i prodotti siano uno strumento utile e basato sul mercato per incoraggiare comportamenti ecologicamente responsabili da parte di vari attori sociali e per incrementare il grado di protezione ambientale;

4. è dell'avviso che anche gli enti locali e regionali potrebbero fare maggiore uso di questi sistemi e che la riforma della normativa e le misure di sostegno che adotteranno gli Stati membri dovrebbero richiamare l'attenzione degli enti pubblici, sia di piccole che di grandi dimensioni, sulla possibilità di servirsi di tali sistemi;

5. ritiene che la proposta relativa al sistema EMAS, pur comprendendo norme, procedure e requisiti piuttosto dettagliati, sia comunque conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto l'attuazione rimane di competenza degli Stati membri o dei rispettivi enti locali e regionali. Il sistema del marchio comunitario di qualità, dal canto suo, non ha carattere esclusivo, potendo convivere con sistemi nazionali e regionali, purché basati su criteri rigorosi;

6. ritiene che nessuno dei due sistemi, che si basano entrambi su un'adesione volontaria, imponga oneri superflui: l'elaborazione e la revisione dei criteri del marchio di qualità

ecologica sono infatti flessibili e norme flessibili prevede anche la proposta relativa al sistema EMAS;

7. è dell'avviso che le proposte siano conformi alla strategia della Commissione per il miglioramento della regolamentazione (che prevede la semplificazione della legislazione e la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e degli enti pubblici).

Obiettivi della revisione del regolamento EMAS

8. ritiene che il regolamento EMAS possa essere utile a molti tipi di organizzazioni, che potrebbero trarre molteplici benefici dalla sua adozione, come una riduzione dei danni ambientali, una diminuzione dei costi (energia e smaltimento dei rifiuti), il miglioramento della loro immagine ambientale, la certezza del rispetto della legislazione ambientale, un funzionamento più efficiente, ecc.;

9. è favorevole a fissare obiettivi quantitativi e misurabili, per quanto riguarda il numero di organizzazioni aderenti al sistema EMAS, da raggiungere entro cinque e dieci anni dall'entrata in vigore del regolamento;

10. reputa che per conseguire tali obiettivi sarebbe utile richiedere che gli Stati membri stabiliscano a loro volta degli obiettivi quantitativi per aumentare il numero delle organizzazioni aderenti al sistema EMAS;

11. è risolutamente favorevole ad accrescere con ogni mezzo possibile la visibilità del sistema EMAS, che ad esempio per quanto riguarda il settore pubblico dei paesi nordici risulta quasi sconosciuto e molto poco utilizzato;

12. ritiene che la struttura del regolamento dovrebbe tenere conto del punto di vista delle organizzazioni che hanno in progetto l'adozione del sistema EMAS. Una questione fondamentale per tali organizzazioni è la struttura del sistema, che viene invece relegata nell'allegato II della proposta. Il modo più semplice per correggere questa lacuna sarebbe trasformare l'allegato II in un articolo a sé stante, intitolato *Struttura e requisiti del sistema EMAS*;

13. accoglie con favore la proposta di dare ai sistemi di gestione ambientale nazionali o regionali la possibilità di ottenere un riconoscimento di conformità, piena o parziale, al sistema EMAS per aiutare le organizzazioni a passare da questi sistemi al sistema EMAS. In questo modo si creerebbe un elevato numero di potenziali aderenti al sistema EMAS tra quelle organizzazioni che hanno già intrapreso gli sforzi necessari per conformarsi ai suoi requisiti. Si migliorerebbe inoltre la credibilità dei sistemi locali, che diventerebbero parte del sistema EMAS;

14. è dell'avviso che la Commissione potrebbe stabilire un insieme di requisiti minimi per i sistemi parzialmente conformi al sistema EMAS, in modo da evitare che vengano presentate domande per elementi distinti di un sistema di gestione ambientale che non può ancora essere definito come tale;

15. propone che, come requisiti minimi, vengano adottati ad esempio i seguenti: una politica ambientale che preveda l'impegno a realizzare continui miglioramenti; un esame ambientale che individui gli aspetti dell'organizzazione che esercitano un impatto significativo sull'ambiente; la conformità alle disposizioni della legislazione ambientale; la definizione di obiettivi ambientali che abbraccino aspetti importanti dell'ambiente; un programma o piano d'azione ambientale che stabilisca le competenze, i provvedimenti e il calendario per l'attuazione delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi ambientali; la disponibilità di risorse adeguate per attuare il programma ambientale; la comunicazione interna in merito al sistema di gestione ambientale ai diversi livelli dell'organizzazione; l'audit esterno del sistema di gestione ambientale;

16. ritiene che gli orientamenti per la comunicazione delle informazioni ambientali contenuti nell'allegato IV della proposta vadano migliorati. In particolare, per le piccole e medie imprese del settore dei servizi e ad esempio per gli attori locali, molti degli indicatori previsti, come ad esempio l'efficienza dei materiali, sono impossibili da calcolare. La quantità di materiale utilizzato è talmente elevata che la raccolta dei dati, anche per i materiali più importanti, è spesso un compito insormontabile. Inoltre, la maggioranza delle PMI e delle piccole organizzazioni del settore privato esercita un impatto trascurabile sulla biodiversità e bisogna evitare obblighi di comunicazione che le danneggino;

17. reputa inoltre necessario definire la portata della valutazione delle prestazioni ambientali per le organizzazioni che aderiscono al sistema EMAS, nonché stabilire requisiti adeguati per gli audit ambientali ai diversi livelli di analisi, nella fattispecie al livello primario (produzione), secondario (approvvigionamento) e terziario (altro). Non tutte le PMI e non tutti gli enti locali e regionali dispongono delle informazioni, delle competenze e delle conoscenze necessarie per effettuare gli audit ambientali, e si rende quindi talvolta necessario il ricorso a consulenti esterni;

18. obietta ai costi che derivano agli enti pubblici e alle imprese private dall'applicazione dei sistemi EMAS ed Ecolabel;

ritiene che sia possibile ampliare la partecipazione a entrambi i sistemi abolendo o riducendo i diritti. Va tuttavia fatta una distinzione tra i due sistemi date le diverse strutture dei costi per le organizzazioni che vi aderiscono;

19. ritiene che le imprese che introducono il sistema EMAS dovrebbero essere sgravate da oneri amministrativi, anche se la riduzione degli adempimenti burocratici non deve mai portare a una perdita di credibilità di tale sistema agli occhi degli enti pubblici, dei consumatori o delle organizzazioni propense ad aderirvi.

Il sistema Ecolabel

20. ritiene che gli obiettivi stabiliti costituiscano un primo passo nella giusta direzione, specialmente l'apertura del processo di elaborazione dei criteri del marchio di qualità ecologica a diverse parti interessate e la procedura abbreviata di accettazione, che consentirà un più rapido ingresso di nuovi prodotti nel sistema Ecolabel;

21. chiede che al marchio ecologico comunitario venga aggiunta la sigla «UE» affinché sia più chiaro per i cittadini che si tratta di un'iniziativa dell'Unione europea;

22. reputa che nel caso di gruppi di prodotti accettati possa essere utile applicare la procedura abbreviata di elaborazione dei criteri sulla base di altri sistemi di marchi di qualità ecologica: così ad esempio i marchi Swan e Blaue Engel sono così noti nelle rispettive aree di diffusione (paesi nordici e Germania) che potrebbero imprimere slancio al marchio comunitario di qualità ecologica;

23. appoggia la proposta di abolire i diritti annuali per i prodotti cui è stato conferito il marchio Ecolabel, in quanto ciò significa eliminare la barriera finanziaria che ostacola l'ingresso nel sistema di molte PMI;

24. accoglie con favore la proposta di richiedere alle parti interessate l'elaborazione di un manuale destinato alle autorità che aggiudicano contratti per appalti pubblici: in questo modo sarà più facile per loro inserire i criteri del marchio Ecolabel nelle procedure d'appalto. Un manuale offrirebbe un sostegno prezioso al lavoro degli enti locali e regionali;

25. giudica importante mantenere la procedura di valutazione ex ante ai fini della credibilità e affidabilità del marchio Ecolabel, che è un sistema di etichettatura basato sulla valutazione dell'intero ciclo di vita del prodotto conformemente alla norma ISO 14024, con verifica di parte terza. Per soddisfare i criteri ISO bisogna che l'organismo che conferisce il marchio verifichi sia ex ante sia ex post la conformità del prodotto per il quale si richiede il marchio ai criteri del marchio stesso. La proposta di sostituire le procedure di valutazione con un sistema di registrazione e controllo ex post rappresenta una grave minaccia alla credibilità e affidabilità del marchio;

26. non appoggia la proposta di rendere i criteri dei sistemi di etichettatura ecologica nazionali o regionali almeno altrettanto severi di quelli previsti per il marchio Ecolabel quando si tratta di gruppi di prodotti per i quali già esistono criteri per l'attribuzione del marchio comunitario di qualità ecologica. La rigorosità dei requisiti applicabili nel quadro dei diversi sistemi di etichettatura ecologica dovrebbe essere valutata nel relativo contesto e in relazione sia con l'ambiente che con il mercato. Molti dei fattori chiave a questo fine, come lo stato di salute dell'ambiente, la pressione che grava su di esso e la sua resistenza variano notevolmente da una regione europea all'altra;

27. ritiene particolarmente importante che gli Stati membri e la Commissione intensifichino l'attività di sensibilizzazione e informazione in merito al marchio Ecolabel. In questo contesto, l'approccio più efficace potrebbe essere la cooperazione con i

commercianti, in quanto perlopiù i consumatori scelgono quali prodotti acquistare direttamente nei negozi: i negozianti hanno quindi una notevole capacità di influenzare le decisioni dei consumatori;

28. ritiene che uno degli obiettivi prioritari dovrebbe essere il graduale ampliamento della gamma di prodotti e servizi, a disposizione dei consumatori, che soddisfano i criteri per ottenere il marchio Ecolabel. Occorre incoraggiare tale ampliamento favorendo lo sviluppo di metodi di progettazione dei prodotti che soddisfino i criteri previsti per il relativo gruppo di prodotti durante l'intero ciclo di vita. Il CdR raccomanda pertanto che gli enti competenti mettano in atto programmi volti a incoraggiare una progettazione rispettosa dell'ambiente (basata, tra l'altro, sui criteri ambientali Ecolabel già esistenti), a sostenere le aziende in questo settore e ad appoggiare progetti pilota.

II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Regolamento EMAS

Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 7 —</p> <p>Deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni</p> <p>1. Su richiesta di un'organizzazione di piccole dimensioni gli organismi competenti prolungano, per l'organizzazione in questione, la frequenza triennale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, fino a cinque anni o la frequenza annua di cui all'articolo 6, paragrafo 2, fino a due anni purché siano rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>(a) non esistono rischi ambientali,</p> <p>(b) l'organizzazione non ha in programma cambiamenti operativi del sistema di gestione ambientale e</p> <p>(c) non si rilevano problemi ambientali significativi a livello locale.</p> <p>2. Per ottenere la riduzione della frequenza di cui al paragrafo 1, l'organizzazione interessata presenta una richiesta all'organismo competente che l'ha registrata e dimostra che le condizioni applicabili per la deroga sono soddisfatte.</p> <p>3. Le organizzazioni che beneficiano della riduzione della frequenza da uno a due anni, di cui al paragrafo 1, inviano all'organismo competente la relazione non convalidata sulle prestazioni ambientali per ogni anno rispetto al quale sono esonerate dall'obbligo di disporre di una relazione convalidata sulle prestazioni ambientali.</p>	<p>Articolo 7 —</p> <p>Deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni</p> <p>1. Su richiesta di un'organizzazione di piccole dimensioni gli organismi competenti prolungano, per l'organizzazione in questione, la frequenza triennale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, fino a cinque anni o la frequenza annua di cui all'articolo 6, paragrafo 2, fino a due anni purché siano rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>(a) non esistono rischi ambientali,</p> <p>(b) l'organizzazione non ha in programma cambiamenti operativi del sistema di gestione ambientale e</p> <p>(c) non si rilevano problemi ambientali significativi a livello locale.</p> <p>2. Per ottenere la riduzione della frequenza di cui al paragrafo 1, l'organizzazione interessata presenta una richiesta all'organismo competente che l'ha registrata e dimostra che le condizioni applicabili per la deroga sono soddisfatte.</p> <p>3. Le organizzazioni che beneficiano della riduzione della frequenza da uno a due anni, di cui al paragrafo 1, inviano all'organismo competente la relazione non convalidata sulle prestazioni ambientali per ogni anno rispetto al quale sono esonerate dall'obbligo di disporre di una relazione convalidata sulle prestazioni ambientali.</p> <p><u>4. Per le organizzazioni che beneficiano della riduzione della frequenza fino a cinque anni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, il ciclo di audit viene adeguato di conseguenza.</u></p>

Motivazione

L'obiettivo dichiarato del regolamento EMAS III, in particolare la semplificazione degli oneri per le PMI, è messo a rischio perché, pur essendo possibile una proroga del ciclo di convalida fino a cinque anni, continuerà a vigere l'obbligo dell'audit triennale. I cicli dovrebbero essere coordinati tra loro.

Emendamento 2

Regolamento Ecolabel**Articolo 9, paragrafo 4**

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 9 – Registrazione per l'uso del marchio Ecolabel</p> <p>4. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta di registrazione l'organismo competente verifica la documentazione di cui al paragrafo 2.</p> <p>Se la documentazione è completa, l'organismo competente assegna un numero di registrazione ad ogni prodotto.</p>	<p>Articolo 9 – Registrazione per l'uso del marchio Ecolabel</p> <p>4. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta di registrazione l'organismo competente verifica la documentazione di cui al paragrafo 2.</p> <p>Se la documentazione è completa, <u>ed è stata controllata dall'organismo competente; quest'ultimo</u> assegna un numero di registrazione ad ogni prodotto.</p>

Motivazione

Per soddisfare i criteri ISO bisogna che l'organismo competente verifichi ex ante la conformità del prodotto in questione ai criteri del marchio Ecolabel. La proposta di sostituire le procedure di valutazione con un sistema di registrazione e controllo ex post rappresenta una grave minaccia alla credibilità e affidabilità del marchio (i controlli saltuari non sono sufficienti).

Emendamento 3

Regolamento EMAS**Articolo 43, paragrafo 2**

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>La Commissione conserva e rende pubblici:</p> <p>a) un registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni in possesso di una registrazione EMAS;</p> <p>b) un database delle dichiarazioni ambientali e delle relazioni sulle prestazioni ambientali in formato elettronico.</p>	<p>La Commissione conserva e rende pubblici:</p> <p>a) un registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni in possesso di una registrazione EMAS;</p> <p>b) un database delle dichiarazioni ambientali e delle relazioni sulle prestazioni ambientali in formato elettronico;</p> <p>c) <u>un database delle migliori pratiche utilizzate nel quadro del sistema EMAS nei diversi settori ambientali (es.: energia, rifiuti, appalti, comunicazione).</u></p>

Motivazione

L'introduzione del sistema EMAS avrebbe un impatto molto maggiore se accompagnata da un manuale di facile consultazione contenente i risultati ottenuti dalle organizzazioni che vi aderiscono nelle diverse sfere della protezione ambientale (rifiuti, energia, appalti, ecc.). Gli esempi di buone pratiche comportanti anche una riduzione dei costi potrebbero incoraggiare altre organizzazioni ad aderirvi.

Emendamento 4

Regolamento EMAS

Articolo 39, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Fatta salva la legislazione comunitaria, in particolare in materia di concorrenza, fiscalità e aiuti di Stato, ove opportuno gli Stati membri adottano provvedimenti per incentivare le organizzazioni a registrarsi o a rimanere registrate a EMAS. Tali provvedimenti si configurano in particolare come:</p> <p>b) semplificazione degli obblighi, in modo tale che l'organizzazione in possesso di una registrazione EMAS sia ritenuta conforme a determinati obblighi normativi in materia di ambiente contenuti in altri strumenti legislativi individuati dalle autorità competenti oppure</p>	<p>Fatta salva la legislazione comunitaria, in particolare in materia di concorrenza, fiscalità e aiuti di Stato, ove opportuno gli Stati membri adottano provvedimenti per incentivare le organizzazioni a registrarsi o a rimanere registrate a EMAS. Tali provvedimenti si configurano in particolare come:</p> <p>b) semplificazione degli obblighi, <u>ad esempio autorizzazioni ambientali di più lunga durata e minori requisiti per l'elaborazione delle comunicazioni necessarie per la conformità alle autorizzazioni</u>, in modo tale che l'organizzazione in possesso di una registrazione EMAS sia ritenuta conforme a determinati obblighi normativi in materia di ambiente contenuti in altri strumenti legislativi individuati dalle autorità competenti (...)</p>

Motivazione

La legislazione dovrebbe indicare chiaramente che le organizzazioni che aderiscono al sistema EMAS riceveranno un'assistenza pubblica, anche nelle questioni relative alle autorizzazioni ambientali.

Emendamento 5

Regolamento EMAS

Articolo 45, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Gli Stati membri possono presentare, per iscritto, alla Commissione una richiesta di riconoscimento dei sistemi di gestione ambientale esistenti, o di una parte di essi, che hanno ottenuto, secondo opportune procedure riconosciute a livello nazionale o regionale, la certificazione di conformità alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.</p>	<p>Gli Stati membri <u>e le organizzazioni che coordinano i sistemi EMAS a livello nazionale o regionale</u> possono presentare, per iscritto, alla Commissione una richiesta di riconoscimento dei sistemi di gestione ambientale esistenti, o di una parte di essi, che hanno ottenuto, secondo opportune procedure riconosciute a livello nazionale o regionale, la certificazione di conformità alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.</p>

Motivazione

Non ha senso limitare agli Stati membri la facoltà di avanzare proposte nel quadro dell'articolo 39, dato che gli organismi responsabili dei sistemi di gestione ambientale a livello locale sono quelli che conoscono meglio tali sistemi e possono quindi avanzare proposte con cognizione di causa circa la conformità al sistema EMAS.

Emendamento 6

Regolamento EMAS

Articolo 4, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 4 — Preparativi per la registrazione</p> <p>5. Le organizzazioni presentano materiale o documenti giustificativi che attestino il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente che sono stati individuati.</p> <p>Le organizzazioni possono chiedere all'autorità o alle autorità responsabili dell'applicazione della legge una dichiarazione di conformità a norma dell'articolo 33, paragrafo 5.</p> <p>Le organizzazioni situate al di fuori del territorio comunitario fanno inoltre riferimento agli obblighi normativi in materia di ambiente applicabili a organizzazioni analoghe negli Stati membri nei quali intendono presentare la domanda di registrazione.</p>	<p>Articolo 4 — preparativi per la registrazione</p> <p>5. Le organizzazioni presentano materiale o documenti giustificativi che attestino il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente che sono stati individuati.</p> <p>Le organizzazioni possono chiedere all'autorità o alle autorità responsabili dell'applicazione della legge una dichiarazione di conformità a norma dell'articolo 33, paragrafo 5.</p> <p>Le organizzazioni situate al di fuori del territorio comunitario fanno inoltre riferimento agli obblighi normativi in materia di ambiente applicabili a organizzazioni analoghe negli Stati membri nei quali intendono presentare la domanda di registrazione.</p>

Motivazione

La possibilità che le autorità attestino la legalità rappresenta una grave «contravvenzione al sistema» e contraddice l'impostazione dell'EMAS in quanto sistema di «comprovata» autonomia. Questa misura inoltre finirebbe per controbilanciare uno dei principali vantaggi che l'EMAS comporta per le autorità. L'EMAS difatti non contribuirebbe più a ridurre la burocrazia e gli oneri amministrativi, ma anzi ne sarebbe la causa diretta. Le agevolazioni concesse alle organizzazioni registrate nell'ambito dell'EMAS, ad esempio la sostituzione delle norme con l'autoregolamentazione e la riduzione delle spese non sarebbero più giustificabili e pertanto verrebbe a mancare un incentivo essenziale alla registrazione all'EMAS.

Emendamento 7

Regolamento EMAS

Articolo 7, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 7 — Deroche per le organizzazioni di piccole dimensioni</p> <p>1. Su richiesta di un'organizzazione di piccole dimensioni gli organismi competenti prolungano, per l'organizzazione in questione, la frequenza triennale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, fino a cinque anni o la frequenza annua di cui all'articolo 6, paragrafo 2, fino a due anni purché siano rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>a) non esistono rischi ambientali,</p> <p>b) l'organizzazione non ha in programma cambiamenti operativi del sistema di gestione ambientale e</p> <p>c) non si rilevano problemi ambientali significativi a livello locale.</p>	<p>Articolo 7 — Deroche per le organizzazioni di piccole dimensioni</p> <p>1. Su richiesta di un'organizzazione di piccole dimensioni gli organismi competenti i verificatori ambientali prolungano, per l'organizzazione in questione, la frequenza triennale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, fino a cinque anni o la frequenza annua di cui all'articolo 6, paragrafo 2, fino a due anni purché siano rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>a) non esistono rischi ambientali,</p> <p>b) l'organizzazione non ha in programma cambiamenti operativi del sistema di gestione ambientale e</p> <p>c) non si rilevano problemi ambientali significativi a livello locale.</p>

Motivazione

L'attuazione di una procedura ufficiale per il prolungamento del ciclo di validazione da parte degli organismi competenti porta ad un inutile dispendio burocratico e risulta controproducente per le PMI. Il prolungamento del ciclo di validazione avviene attualmente mediante accordo diretto tra il verificatore ambientale e l'impresa, senza una speciale richiesta. Tale procedura, finora riconosciuta valida, parte inoltre dal presupposto che il verificatore ambientale ha la migliore visione della particolare situazione di un'impresa.

Emendamento 8

Regolamento EMAS

Articolo 28, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 28</p> <p>Modalità dell'accREDITamento</p> <p>1. Gli organismi di accREDITamento designati dagli Stati membri in base all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 765/2008 hanno il compito di accREDITare i verificatori ambientali e di controllare le attività che questi svolgono a norma del presente regolamento.</p>	<p>Articolo 28</p> <p>Modalità dell'accREDITamento</p> <p>1. Gli organismi di accREDITamento designati dagli Stati membri, <u>rispettando il sistema di ripartizione delle competenze vigente in ogni Stato membro</u>, in base all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 765/2008 hanno il compito di accREDITare i verificatori ambientali e di controllare le attività che questi svolgono a norma del presente regolamento.</p>

Motivazione

Il considerando 11 del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accREDITamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 recita:

«(11) La costituzione di un organismo nazionale di accREDITamento unico non dovrebbe inficiare l'allocatione di funzioni all'interno degli Stati membri».

Emendamento 9

Regolamento EMAS

Articolo 12, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 12 — Obblighi concernenti la procedura di registrazione</p> <p>2. Gli organismi competenti istituiscono e conservano un registro delle organizzazioni registrate nei rispettivi Stati membri, comprendente in particolare le dichiarazioni ambientali o le relazioni sulle prestazioni ambientali in formato elettronico, e aggiornano tale registro con frequenza mensile.</p> <p>Il registro è disponibile al pubblico su un sito web.</p>	<p>Articolo 12 — Obblighi concernenti la procedura di registrazione</p> <p>2. Gli organismi competenti istituiscono e conservano un registro delle organizzazioni registrate nei rispettivi Stati membri, comprendente in particolare le dichiarazioni ambientali o le relazioni sulle prestazioni ambientali <u>più recenti</u> in formato elettronico, e aggiornano tale registro con frequenza mensile.</p> <p>Il registro è disponibile al pubblico su un sito web.</p>

Motivazione

Quando si fa riferimento alle dichiarazioni ambientali o alle relazioni sulle prestazioni ambientali, si dovrebbe specificare se si tratta delle dichiarazioni o delle relazioni più recenti.

Pertanto, alcune organizzazioni consentono l'accesso alle loro dichiarazioni ambientali dietro apposita richiesta (in conformità a quanto disposto nell'articolo 6, paragrafo 3), allo scopo di registrare le persone interessate; ciò significa che tali organizzazioni si dimostrano riluttanti a rendere pubbliche le loro dichiarazioni senza una previa richiesta.

Di conseguenza, non si dovrebbe istituire l'obbligo per le organizzazioni di mettere a disposizione le loro dichiarazioni ambientali o le loro relazioni sulle prestazioni ambientali su un sito web, rendendo così consultabili tali dichiarazioni o relazioni senza una previa richiesta. Come soluzione alternativa, gli organismi competenti potrebbero offrire un servizio in cui la consultazione di questi documenti sarebbe subordinata alla presentazione di una richiesta e il registro delle persone che hanno presentato una richiesta in tal senso verrebbe trasmesso alle organizzazioni che domandassero di consultarlo.

Emendamento 10

Regolamento EMAS

Articolo 14, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 14 — Sospensione o revoca della registrazione di un'organizzazione</p> <p>3. Un'organizzazione registrata è sospesa o cancellata dal registro, secondo il caso, se entro un mese dalla richiesta non presenta all'organismo competente:</p> <p>a) gli aggiornamenti convalidati delle dichiarazioni ambientali, della relazione sulle prestazioni ambientali o la dichiarazione firmata di cui all'articolo 24, paragrafo 9;</p> <p>b) un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all'allegato VI.</p>	<p>Articolo 14 — Sospensione o revoca della registrazione di un'organizzazione</p> <p>3. Un'organizzazione registrata è sospesa o cancellata dal registro, secondo il caso, se entro un mese tre mesi dalla richiesta non presenta all'organismo competente:</p> <p>a) gli aggiornamenti convalidati delle dichiarazioni ambientali, della relazione sulle prestazioni ambientali o la dichiarazione firmata di cui all'articolo 24, paragrafo 9;</p> <p>b) un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all'allegato VI.</p>

Motivazione

Il termine entro cui presentare i documenti mancanti dovrebbe essere esteso a tre mesi a partire dalla data della richiesta, allo scopo di dar tempo alle organizzazioni di preparare la documentazione e, se del caso, farla convalidare, dato che la presentazione dei documenti richiesti dipende anche dalla disponibilità del verificatore.

Bruxelles, 12 febbraio 2009.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Luc VAN DEN BRANDE

Parere del Comitato delle regioni Assistenza sanitaria transfrontaliera

(2009/C 120/12)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- reputa che la mobilità dei pazienti non debba compromettere i sistemi sanitari nazionali degli Stati membri, né sul piano economico né sul piano finanziario,
- ritiene necessario che, nel promuovere la cooperazione transfrontaliera in materia sanitaria, si presti particolare attenzione alle regioni frontaliere,
- fa presente la necessità di trovare un equilibrio adeguato tra (a) l'ulteriore sviluppo della cooperazione europea, la cui utilità è riconosciuta da tutti, e (b) il rispetto del principio di sussidiarietà,
- giudica necessario garantire che anche le categorie di pazienti più vulnerabili siano in condizione di avvalersi dei diritti loro riconosciuti dalla legislazione comunitaria,
- raccomanda che gli Stati membri di affiliazione godano del diritto incondizionato di stabilire un sistema generale di autorizzazioni preventive per le cure ospedaliere in un altro Stato membro di cura,
- ritiene che per la costituzione del comitato che avrà il compito di assistere la Commissione nell'attuazione della direttiva si dovrebbe far appello alle competenze disponibili a livello locale e regionale, e che il Comitato delle regioni dovrebbe essere associato a questa iniziativa.

Relatore: Karsten Uno Petersen (DK/PSE), membro del Consiglio regionale della Danimarca meridionale

Testo di riferimento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

COM(2008) 414 def.

I. PUNTO DI VISTA E RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO DELLE REGIONI

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni di carattere generale

1. Si compiace che, la proposta di direttiva in esame miri a fare chiarezza giuridica sui diritti dei pazienti all'assistenza sanitaria in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE), onde garantire un'applicazione più diffusa ed efficace di tali diritti;

2. presuppone beninteso il rispetto dell'articolo 152 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), in base al quale l'assistenza sanitaria rientra nelle responsabilità nazionali, e ricorda che la competenza in materia di politica sanitaria spetta essenzialmente agli Stati membri;

3. accoglie con favore, e condivide pienamente, il fatto che la salute venga considerata un bene prezioso per tutti, che deve essere protetto grazie a politiche e misure efficaci e trasparenti negli Stati membri, a livello UE e a livello mondiale. La Commissione dovrebbe quindi garantire che gli enti locali e regionali responsabili della sanità e dell'assistenza sanitaria vengano associati, e partecipino, alla cooperazione UE in materia di assistenza sanitaria e trattamenti medici;

4. richiama l'attenzione sul fatto che la libera circolazione dei servizi e la sanità pubblica sono settori per i quali gli Stati membri e l'UE esercitano competenze concorrenti. È quindi opportuno valutare se la legislazione proposta su questi due temi è conforme al principio di sussidiarietà;

5. sottolinea la necessità di distinguere fra libera circolazione delle persone (ossia dei pazienti) e libera circolazione dei servizi, la quale è oggetto della legislazione che disciplina il mercato interno. Partendo dal principio che la salute è una questione d'interesse generale, il CdR è contrario alla subordinazione dell'assistenza sanitaria alle regole del mercato interno. Gli Stati membri e, se del caso, i loro enti locali e regionali, devono continuare a poter disciplinare l'assistenza sanitaria onde garantirne la qualità e l'accessibilità, fermi restando i vincoli finanziari;

6. constata che l'equilibrio finanziario dell'assistenza sanitaria è di competenza nazionale, e che tale deve rimanere. Il potenziale impatto della proposta di direttiva può rivelarsi particolarmente significativo, soprattutto a livello locale, ad esempio nelle regioni frontaliere o negli Stati membri più piccoli. La mobilità dei pazienti non deve compromettere i sistemi sanitari nazionali

degli Stati membri, né sul piano economico né sul piano finanziario;

7. circa l'equiparazione dell'assistenza sanitaria alla prestazione di servizi com'è descritta nella proposta di direttiva, invita la Commissione a basarsi non già sulla prospettiva di vantaggi economici, bensì su criteri attinenti alla salute, alla prevenzione come strumento per promuoverla, alle modalità delle cure e alla qualità della vita di ciascun cittadino;

8. ritiene necessario che, nel promuovere la cooperazione transfrontaliera in materia sanitaria, si presti particolare attenzione alle regioni frontaliere. È inoltre particolarmente importante sostenere gli interventi nel settore sanitario e migliorare la sanità pubblica nei paesi UE dove tale bisogno è più sentito, onde ridurre il divario e gli squilibri tra gli Stati membri, allineandoli progressivamente sul livello più alto;

9. reputa inoltre essenziale far sì che una futura azione non comprometta né le iniziative e le disposizioni nazionali che garantiscono un elevato livello di sicurezza dei pazienti, né le disposizioni relative ai diritti dei pazienti;

10. osserva che i diritti stabiliti nella proposta di direttiva si riferiscono in primo luogo ai pazienti le cui cure sono programmate e ai pazienti nelle regioni frontaliere. I loro diritti non devono però prevalere su quelli di altre categorie di pazienti, quali ad esempio quelli bisognosi di cure urgenti, che rappresentano di gran lunga la maggior parte dei casi.

Responsabilità degli Stati membri

11. Fa presente la necessità di trovare un equilibrio adeguato tra (a) l'ulteriore sviluppo della cooperazione europea, la cui utilità è riconosciuta da tutti, e (b) il rispetto del principio di sussidiarietà, in virtù del quale gli Stati membri, o in alcuni casi gli enti locali e regionali, sono i garanti del corretto funzionamento dei sistemi sanitari. Osserva la necessità di chiarire i punti della proposta di direttiva che impongono agli Stati membri una serie di adattamenti dei sistemi sanitari nazionali e dei regimi nazionali di sicurezza sociale, e di chiarire altresì l'impatto di tali adattamenti sul principio di sussidiarietà;

12. rimanda a questo proposito alla rete del CdR sul controllo della sussidiarietà⁽¹⁾, che, previa consultazione dei propri partner, ha elaborato un rapporto sulla proposta di direttiva. Tale rapporto sottolinea tra l'altro che la proposta di direttiva rischia di recare pregiudizio ai meccanismi di gestione degli enti locali e regionali responsabili dell'assistenza sanitaria;

⁽¹⁾ Rapporto sulla consultazione della rete di controllo della sussidiarietà in merito alla proposta di direttiva concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera <http://subsidiarity.cor.europa.eu> in EN/FR/DE; e in IT - su TOAD - doc. int. F_CdR 9539/2008.

13. ritiene inoltre che proteggere i cittadini e informarli sui diritti di cui godono grazie alla legislazione comunitaria non sia sufficiente. Si dovrebbero anche esaminare più a fondo le possibilità di garantire un sistema caratterizzato da reattività e accessibilità, che consenta a tutte le categorie di pazienti di fruire dei diritti e delle possibilità a loro disposizione. È necessario garantire che anche le categorie di pazienti più vulnerabili siano in condizione di avvalersi dei diritti loro riconosciuti dalla legislazione comunitaria: basti pensare agli anziani, che non conoscono bene le lingue straniere, o ai pazienti che, per cause fisiche o psichiche, non sono in grado di spostarsi. Si deve inoltre discutere se l'istituto competente dello Stato membro di affiliazione debba rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno sostenute nel corso delle cure, tenendo presente che il costo totale non deve essere superiore a quello delle cure nello stato di affiliazione;

14. concorda sul fatto che spetta agli Stati membri, o in alcuni casi agli enti locali e regionali, garantire un sistema sanitario ben funzionante e definire standard chiari di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria, prestando debita attenzione ai principi di universalità, di accesso a prestazioni sanitarie di buona qualità, di uguaglianza e di solidarietà. Particolare importanza rivestono inoltre i seguenti aspetti:

- predisporre meccanismi in grado di garantire e controllare il rispetto di tali standard,
- fornire ai pazienti informazioni adeguate circa l'assistenza e le cure (per consentire scelte informate),
- prevedere meccanismi che permettano ai pazienti di effettuare denunce,
- garantire sistemi di assicurazione di responsabilità professionale per gli operatori sanitari,
- garantire una rigorosa protezione dei dati personali,
- evitare qualsiasi discriminazione tra i pazienti, a prescindere dallo Stato membro di provenienza.

Pur essendo cruciali per un sistema sanitario ben funzionante, questi aspetti restano di competenza degli Stati membri, o in alcuni casi degli enti locali e regionali: la proposta di direttiva non deve rappresentare una tappa verso l'armonizzazione.

In questo senso, sebbene la fissazione di requisiti di qualità sia di competenza degli Stati membri, oppure, in alcuni casi, delle amministrazioni territoriali competenti, nulla impedisce alle istituzioni dell'Unione europea di formulare raccomandazioni volte a unificare tali criteri e a promuovere la cooperazione creando reti e servizi di riferimento;

15. si compiace che l'assistenza sanitaria debba essere erogata in base alle normative e alle procedure in vigore nello Stato membro di cura.

Accertamento della necessità delle cure e capacità ricettiva dei sistemi sanitari degli Stati membri

16. Ritiene positivo che le procedure applicate dallo Stato membro di affiliazione per l'accertamento amministrativo e medico della necessità delle cure vengano mantenute, a condizione che esse non siano discriminanti né costituiscano un ostacolo alla libera circolazione;

17. si compiace che la proposta di direttiva sottolinei che, per la fruizione dell'assistenza sanitaria e il relativo rimborso in un altro Stato membro, gli Stati membri possono mantenere le proprie condizioni generali, i criteri di ammissibilità e le formalità di natura normativa ed amministrativa, come ad esempio il fatto che l'invio a un medico specialista possa avvenire attraverso un medico generico;

18. raccomanda che gli Stati membri di affiliazione godano del diritto incondizionato di stabilire un sistema generale di autorizzazioni preventive per le cure ospedaliere in un altro Stato membro di cura. In tal modo si garantisce la possibilità di programmare un sistema sanitario efficace e di gestire i problemi legati al flusso di pazienti in entrata e in uscita, eliminando nel contempo il rischio che il flusso dei pazienti abbia - o possa avere - un effetto di disturbo sull'equilibrio economico dei sistemi sanitari degli Stati membri, o ne metta a rischio la programmabilità - e quindi la pianificazione della capacità - l'ottimizzazione delle risorse e l'accessibilità. La direttiva della Commissione deve definire una serie di criteri intesi a stabilire i casi in cui lo Stato membro di affiliazione può negare l'autorizzazione: in assenza di criteri ben definiti, tutta la direttiva rischia di essere messa in discussione. Un sistema generale di autorizzazioni preventive offrirà anche agli Stati membri di cura migliori possibilità di ottenere il pagamento delle prestazioni sanitarie fornite. Infine, un sistema generale di autorizzazioni preventive contribuirà a concentrare maggiormente l'attenzione sui progressi del paziente, consentendo, ad esempio, di avviare un programma di rieducazione o riabilitazione dopo la fine del trattamento;

19. fa presente che la distinzione tra cure ospedaliere e assistenza sanitaria che non richiede il ricovero in ospedale può essere fonte di difficoltà, perché le forme di trattamento variano da un paese all'altro. Dovrebbero pertanto essere gli Stati membri, o in alcuni casi gli enti locali e regionali, a stabilire quali prestazioni sono considerate cure ospedaliere, sulla base delle conoscenze e degli sviluppi più recenti, nonché delle condizioni locali e regionali;

20. invita a mettere a punto iniziative che garantiscano lo sfruttamento della capacità ricettiva eccedente e delle cure sanitarie disponibili a livello transfrontaliero, evitando nel contempo che tali iniziative provochino una distribuzione inadeguata delle risorse del settore (compresi il personale medico e gli operatori sanitari) sia negli Stati membri sia tra di essi, ad esempio a causa di sistemi retributivi diversi;

21. precisa che l'offerta di assistenza sanitaria a pazienti di altri Stati membri non deve pregiudicare la facoltà e l'obbligo degli Stati membri di prestare cure sanitarie ai propri cittadini;

22. riconosce in linea di principio la necessità di creare punti di contatto incaricati esclusivamente di fornire ai pazienti informazioni sui diritti di cui essi godono in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera. Ciò garantisce ai cittadini la possibilità di essere adeguatamente informati sui propri diritti. I punti di contatto, che andrebbero istituiti esclusivamente presso strutture preesistenti, non devono configurarsi come un'entità giuridica a sé stante, bensì come sportelli d'informazione per i pazienti.

Rimborso dei costi sostenuti per l'assistenza sanitaria

23. Si compiace che si considerino rimborsabili al paziente solo i costi sostenuti per l'assistenza sanitaria transfrontaliera che rientrano nelle prestazioni coperte dal sistema di sicurezza sociale dello Stato membro di affiliazione. Accoglie altresì favorevolmente la proposta della Commissione secondo la quale i pazienti non possono trarre alcun vantaggio economico dall'assistenza sanitaria ricevuta in un altro Stato membro;

24. osserva che al fornitore dell'assistenza sanitaria nello Stato membro di cura dovrebbero essere rimborsati effettivamente tutti i costi sostenuti in relazione alle cure erogate. Lo Stato membro di affiliazione è tenuto a rimborsare soltanto i costi sostenuti in misura corrispondente ai costi che il sistema avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria identica o analoga fosse stata prestata nello Stato membro di affiliazione, senza che tale copertura superi il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta. Tutti i costi aggiuntivi sono a carico del paziente;

25. fa osservare che spesso, nella pratica, il rimborso dei costi risulta problematico e chiede pertanto che gli Stati membri possano adottare misure per agevolare o garantire il pagamento dei costi sostenuti per l'assistenza sanitaria. Si può trattare ad esempio di accordi tra gli enti di sicurezza sociale e i fornitori di cure mediche, oppure tra gli stessi Stati membri, ma anche di misure per garantire il pagamento da parte del paziente;

26. auspica che siano chiariti i diritti riconosciuti ai cittadini dalla proposta di direttiva della Commissione concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e dal regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e ciò riguardo al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

Collaborazione in materia di sanità

27. Raccomanda che la proposta di direttiva disciplini soltanto i settori che hanno una rilevanza diretta per i diritti dei pazienti;

28. fa presente che i medicinali rientrano nella normativa nazionale, e che la legislazione comunitaria non deve opporsi a standard nazionali rigorosi in materia di prescrizioni e di medicinali a tutela della sicurezza dei pazienti. Inoltre gli sforzi di armonizzazione non dovrebbero compromettere la facoltà degli Stati membri di disciplinare il settore dei medicinali, con

l'obiettivo di garantire ai pazienti la massima protezione possibile, ad assicurare l'equilibrio economico del settore e a gestire opportunamente la spesa pubblica per i medicinali;

29. constata che gli Stati membri devono promuovere la creazione, all'interno del sistema sanitario, di reti di riferimento per la collaborazione in materia di cure altamente specializzate o che richiedano particolari risorse. Collaborare su certi tipi di cure creerebbe un valore aggiunto, garantendo quindi innovazione, qualità e ottimizzazione delle risorse. Tuttavia queste reti di riferimento non dovrebbero tradursi nell'armonizzazione o regolamentazione delle cure altamente specializzate;

30. fa presente che le iniziative della Commissione circa i sistemi di informazione e comunicazione che possono essere usati tra Stati membri (interoperabilità) non devono ostacolare l'intervento degli Stati membri nel settore. Il Comitato si compiace che le iniziative della Commissione riflettano gli sviluppi tecnologici, rispettino la protezione dei dati personali e precisino gli standard e la semantica di interoperabilità;

31. ritiene, a questo proposito, che una cooperazione strutturata e coordinata a livello europeo, intesa a consentire lo scambio di esperienze, la condivisione delle conoscenze e la ricerca per realizzare progressi nelle tecnologie sanitarie, possa avere un importante valore aggiunto per gli Stati membri. Questa cooperazione, tuttavia, non dovrebbe tradursi in una forma di armonizzazione o di regolamentazione;

32. ritiene essenziale l'accesso a dati attendibili e a informazioni di buona qualità. Si dovrebbe tuttavia assicurare che la raccolta dei dati si avvalga il più possibile di dati già disponibili negli Stati membri.

Coinvolgimento degli enti locali e regionali

33. Ricorda che in molti Stati membri il livello regionale e locale è spesso responsabile della pianificazione, amministrazione, gestione e sviluppo del sistema sanitario. Grazie alla sua vicinanza ai cittadini, costituisce un attore essenziale e un partner informato ed esperto in materia di sanità;

34. presume che gli enti locali e regionali saranno coinvolti nella realizzazione di attività e iniziative comunitarie in materia di sanità;

35. invita inoltre gli Stati membri a mettere a punto meccanismi che permettano di coinvolgere gli enti locali e regionali nelle proposte legislative europee in materia di sanità sin dalla fase iniziale;

36. ritiene che per la costituzione del comitato che avrà il compito di assistere la Commissione nell'attuazione della direttiva si dovrebbe far appello alle competenze disponibili a livello locale e regionale, e che il Comitato delle regioni dovrebbe essere associato a questa iniziativa.

II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Testo della proposta di direttiva: primo visto — Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,	visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare <u>l'gli</u> articoli <u>152</u> , 95, <u>e 16</u> ,

Motivazione

Come sottolineato dal relatore al punto 2 del suo parere, e come indicato dalla Commissione nel primo considerando della proposta di direttiva, quest'ultima fonda la sua legittimità politica sull'obiettivo di un livello elevato di protezione della salute umana definito all'articolo 152 TCE. Inoltre, è importante sottolineare l'importanza che i servizi d'interesse economico generale menzionati all'articolo 16 TCE rivestono in campo sanitario.

Emendamento 2

Inserire un nuovo considerando dopo il considerando n. 3:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	(3 bis) <u>Le disparità esistenti fra gli obiettivi della politica sanitaria e quelli del mercato interno dei servizi impongono che, in caso di conflitto, per imperativi di pubblico interesse si dia sempre la precedenza agli obiettivi della prima (ad esempio, sanità pubblica, obiettivi di politica sociale, mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, ecc.).</u>

Emendamento 3

Considerando n. 10 — Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
10) Ai fini della presente direttiva il concetto di «assistenza sanitaria transfrontaliera» abbraccia le seguenti modalità di prestazione dell'assistenza sanitaria: <ul style="list-style-type: none"> — il ricorso a cure sanitarie all'estero (ovvero il paziente si reca per scopi terapeutici presso un fornitore di assistenza sanitaria in un altro Stato membro). Si tratta della cosiddetta «mobilità del paziente»; — la prestazione transfrontaliera di cure sanitarie (ovvero il servizio fornito a partire dal territorio di uno Stato membro in quello di un altro Stato membro), quali i servizi di telemedicina, i servizi di laboratorio, la diagnosi e la prescrizione a distanza; — la presenza permanente di un operatore sanitario (ovvero lo stabilimento di un operatore sanitario in un altro Stato membro); — la presenza temporanea delle persone interessate (ovvero la mobilità dei professionisti della sanità, ad esempio il loro spostamento temporaneo nello Stato membro del paziente ai fini della prestazione di servizi). 	(10) Ai fini della presente direttiva il concetto di «assistenza sanitaria transfrontaliera» abbraccia le seguenti modalità di prestazione dell'assistenza sanitaria: <ul style="list-style-type: none"> — il ricorso a cure sanitarie all'estero (ovvero il paziente si reca per scopi terapeutici presso un fornitore di assistenza sanitaria in un altro Stato membro). Si tratta della cosiddetta «mobilità del paziente»; — la prestazione transfrontaliera di cure sanitarie (ovvero il servizio fornito a partire dal territorio di uno Stato membro in quello di un altro Stato membro), quali i servizi di telemedicina, i servizi di laboratorio, la diagnosi e la prescrizione a distanza; — la presenza permanente di un operatore sanitario (ovvero lo stabilimento di un operatore sanitario in un altro Stato membro); — la presenza temporanea delle persone interessate (ovvero la mobilità dei professionisti della sanità, ad esempio il loro spostamento temporaneo nello Stato membro del paziente ai fini della prestazione di servizi);

Motivazione

Il terzo trattino del testo proposto dalla Commissione riguarda un aspetto che rientra nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Si propone di sopprimerlo per evitare sovrapposizioni o incertezze giuridiche;

Il quarto trattino del testo proposto dalla Commissione riguarda un aspetto che rientra nella direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Si propone di sopprimerlo per evitare sovrapposizioni o incertezze giuridiche.

Emendamento 4

Considerando n. 31 — Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>(31) Dai dati disponibili emerge che i sistemi sanitari degli Stati membri e la sostenibilità finanziaria dei loro sistemi di sicurezza sociale non saranno compromessi se i principi della libera circolazione concernenti la fruizione di assistenza sanitaria in un altro Stato membro saranno applicati nei limiti della copertura garantita dal regime obbligatorio di assicurazione malattia dello Stato membro di affiliazione. La Corte di giustizia ha tuttavia riconosciuto che non si può escludere che un rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale oppure l'obiettivo di mantenere un servizio medico-ospedaliero equilibrato ed accessibile possa costituire un motivo imperativo di interesse generale atto a giustificare un ostacolo al principio della libera prestazione dei servizi. La Corte di giustizia ha anche affermato che il numero di infrastrutture ospedaliere, la loro ripartizione geografica, la loro organizzazione e le attrezzature di cui sono dotate, o ancora la natura dei servizi medici che sono in grado di fornire, devono poter fare oggetto di una programmazione. La presente direttiva dovrebbe prevedere un sistema di autorizzazione preventiva per la copertura dei costi delle cure ospedaliere ricevute in un altro Stato membro nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni: se le cure fossero state prestate sul suo territorio, sarebbero state a carico dal sistema di sicurezza sociale e il conseguente flusso di pazienti in uscita determinato dall'attuazione della direttiva compromette o potrebbe compromettere gravemente l'equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale e/o il flusso di pazienti in uscita compromette o potrebbe compromettere gravemente la programmazione e la razionalizzazione che il settore ospedaliero effettua per evitare l'eccesso di capacità degli ospedali, lo squilibrio nell'offerta di cure ospedaliere, gli sprechi e la dispersione a livello logistico e finanziario, il mantenimento di un servizio medico-ospedaliero equilibrato e aperto a tutti oppure il mantenimento delle strutture sanitarie o delle competenze mediche sul territorio dello Stato membro interessato. Poiché la valutazione del preciso impatto di un flusso di pazienti in uscita previsto comporta postulati e calcoli complicati, la direttiva prevede la possibilità di un sistema di autorizzazione preliminare se vi sono motivi sufficienti per prevedere che il sistema di sicurezza sociale risulti seriamente compromesso. Questo dovrebbe coprire anche i casi di autorizzazioni preliminari già esistenti che sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 8.</p>	<p>(31) Dai dati disponibili emerge che i sistemi sanitari degli Stati membri e la sostenibilità finanziaria dei loro sistemi di sicurezza sociale non saranno compromessi se i principi della libera circolazione concernenti la fruizione di assistenza sanitaria in un altro Stato membro saranno applicati nei limiti della copertura garantita dal regime obbligatorio di assicurazione malattia dello Stato membro di affiliazione. La Corte di giustizia ha tuttavia riconosciuto che non si può escludere che un rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale oppure l'obiettivo di mantenere un servizio medico-ospedaliero equilibrato ed accessibile possa costituire un motivo imperativo di interesse generale atto a giustificare un ostacolo al principio della libera prestazione dei servizi. La Corte di giustizia ha anche affermato che il numero di infrastrutture ospedaliere, la loro ripartizione geografica, la loro organizzazione e le attrezzature di cui sono dotate, o ancora la natura dei servizi medici che sono in grado di fornire, devono poter fare oggetto di una programmazione. La presente direttiva dovrebbe prevedere un sistema di autorizzazione preventiva per la copertura dei costi delle cure ospedaliere ricevute in un altro Stato membro nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni: se le cure fossero state prestate sul suo territorio, sarebbero state a carico dal sistema di sicurezza sociale e il conseguente flusso di pazienti in uscita determinato dall'attuazione della direttiva compromette o potrebbe compromettere gravemente l'equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale e/o il flusso di pazienti in uscita compromette o potrebbe compromettere gravemente la programmazione e la razionalizzazione che il settore ospedaliero effettua per evitare l'eccesso di capacità degli ospedali, lo squilibrio nell'offerta di cure ospedaliere, gli sprechi e la dispersione a livello logistico e finanziario, il mantenimento di un servizio medico-ospedaliero equilibrato e aperto a tutti oppure il mantenimento delle strutture sanitarie o delle competenze mediche sul territorio dello Stato membro interessato. Poiché la valutazione del preciso impatto di un flusso di pazienti in uscita previsto comporta postulati e calcoli complicati, la direttiva prevede la possibilità di un sistema di autorizzazione preliminare se vi sono motivi sufficienti per prevedere che il sistema di sicurezza sociale risulti seriamente compromesso. Questo dovrebbe coprire anche i casi di autorizzazioni preliminari già esistenti che sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 8. Esso è necessario per fornire ai pazienti transfrontalieri la garanzia che riceveranno delle cure e saranno rimborsati dal sistema di sicurezza sociale del loro paese di residenza. Un simile sistema di autorizzazione preventiva è conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia.</p>

Motivazione

- 1) Non è chiaro quali siano i «dati disponibili» dai quali «emerge che i sistemi sanitari degli Stati membri o la sostenibilità finanziaria dei loro sistemi di sicurezza sociale non saranno compromessi se i principi della libera circolazione relativi alla fruizione di assistenza sanitaria in un altro Stato membro saranno applicati (...)». Ad ogni modo non è opportuno sottintendere che la proposta di direttiva mira anzitutto ad incoraggiare la libera circolazione dei pazienti.
- 2) La motivazione dalla seconda parte dell'emendamento è evidente.

Emendamento 5

Articolo 1 — Obiettivo — Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
La presente direttiva istituisce un quadro generale finalizzato alla prestazione di un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura, efficiente e di qualità.	La presente direttiva istituisce un quadro generale per l'accesso a finalizzato alla prestazione di un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura, efficiente e di qualità, <u>fermo restando che l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e l'assistenza medica rientrano nelle competenze degli Stati membri.</u>

Motivazione

È fondamentale che sin dall'introduzione la proposta di direttiva riconosca che la competenza in materia di sanità incombe ai soli Stati membri, e che l'UE deve limitarsi a integrare le politiche nazionali.

Emendamento 6

Articolo 2 — Campo di applicazione — Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 2 — Campo di applicazione</p> <p>La presente direttiva si applica alla prestazione di assistenza sanitaria, indipendentemente dalle relative modalità di organizzazione, di prestazione e di finanziamento o dalla sua natura pubblica o privata.</p>	<p>Articolo 2 — Campo di applicazione</p> <p>La presente direttiva si applica all'accesso transfrontaliero di singoli pazienti a prestazione di all'assistenza sanitaria, indipendentemente dalle relative modalità di organizzazione, di prestazione e di finanziamento o dalla sua natura pubblica o privata.</p>

Motivazione

Evidente.

Emendamento 7

Articolo 4 — Definizioni, lettera b) — Sopprimere testo:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 4 — Definizioni</p> <p>b) «assistenza sanitaria transfrontaliera»: assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro diverso da quello nel quale il paziente è persona assicurata, oppure assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro diverso da quello nel quale il fornitore dell'assistenza sanitaria è residente, iscritto o stabilito;</p>	<p>Articolo 4 — Definizioni</p> <p>b) «assistenza sanitaria transfrontaliera»: assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro diverso da quello nel quale il paziente è persona assicurata, oppure assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro diverso da quello nel quale il fornitore dell'assistenza sanitaria è residente, iscritto o stabilito;</p>

Motivazione

Quello che conta non è il paese in cui è stabilito il fornitore d'assistenza sanitaria, bensì il paese di affiliazione del paziente.

Emendamento 8

Articolo 4 — Definizioni, lettera b) — Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 4 — Definizioni</p> <p>d) «professionista della sanità»: medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, ostetrica o farmacista ai sensi della direttiva 2005/36/CE o altro professionista che eserciti attività nel settore dell'assistenza sanitaria, l'accesso alle quali sia riservato a una professione regolamentata secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE;</p>	<p>Articolo 4 — Definizioni</p> <p>d) «professionista della sanità»: medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, ostetrica o farmacista ai sensi della direttiva 2005/36/CE o altro professionista che eserciti attività nel settore dell'assistenza sanitaria, l'accesso alle quali sia riservato a una professione regolamentata secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE;</p>

Motivazione

Non riguarda la versione italiana (si propone di sostituire nella versione spagnola «doctor en medicina» con «médico», motivando la modifica con il fatto che il titolo di dottore può far pensare che sia necessario aver conseguito un dottorato per esercitare la professione medica, cosa che non corrisponde alla realtà in diversi Stati membri, tra cui la Spagna).

Emendamento 9

Articolo 5 — Competenze delle autorità dello Stato membro di cura — Modificare il titolo:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 5 — Competenze delle autorità dello Stato membro di cura</p>	<p>Articolo 5 — Competenze delle autorità dello Stato membro di cura gli Stati membri</p>

Motivazione

L'articolo 5 tratta anche delle competenze degli Stati membri di affiliazione.

Emendamento 10

Articolo 5 — Competenze delle autorità dello Stato membro di cura — Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 5 — Competenze delle autorità dello Stato membro di cura</p> <p>1. In questo contesto e tenuto conto dei principi di universalità, accesso a un'assistenza di qualità, uguaglianza e solidarietà, gli Stati membri in cui vengono prestate le cure sono responsabili dell'organizzazione e della fornitura delle cure sanitarie e definiscono standard chiari di qualità e sicurezza per l'assistenza sanitaria fornita sul loro territorio e garantiscono che:</p> <p>(a) esistano meccanismi che, tenendo conto della scienza medica internazionale e delle buone pratiche mediche generalmente riconosciute, siano in grado di assicurare la capacità dei fornitori di assistenza sanitaria di soddisfare tali standard;</p> <p>(b) l'applicazione degli standard da parte dei fornitori di assistenza sanitaria sia oggetto di un regolare monitoraggio e che vengano adottate azioni correttive in caso di mancato rispetto degli standard adeguati, tenuto conto dei progressi delle scienze mediche e delle tecnologie sanitarie;</p>	<p>Articolo 5 — Competenze delle autorità dello Stato membro di cura</p> <p>1. In questo contesto e gGli Stati membri in cui vengono prestate le cure sono responsabili dell'organizzazione e della fornitura delle cure sanitarie, nel rispetto dei principi di universalità, accesso a un'assistenza di qualità, uguaglianza e solidarietà, e definiscono standard chiari di qualità e sicurezza per l'assistenza sanitaria fornita sul loro territorio e garantiscono che:</p> <p>a) esistano meccanismi che, tenendo conto della scienza medica internazionale e delle buone pratiche mediche generalmente riconosciute, siano in grado di assicurare la capacità dei fornitori di assistenza sanitaria di soddisfare tali standard;</p> <p>b) l'applicazione degli standard da parte dei fornitori di assistenza sanitaria sia oggetto di un regolare monitoraggio e che vengano adottate azioni correttive in caso di mancato rispetto degli standard adeguati, tenuto conto dei progressi delle scienze mediche e delle tecnologie sanitarie;</p>

<p>(c) i fornitori di assistenza sanitaria forniscano tutte le informazioni pertinenti che consentano ai pazienti di compiere una scelta informata, in particolare informazioni in merito a disponibilità, prezzi e risultati dell'assistenza sanitaria prestata e dati sulla loro copertura assicurativa o su altri mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale;</p> <p>(d) i pazienti dispongano di un mezzo per effettuare denunce e che ad essi siano riconosciuti strumenti di tutela e risarcimenti del danno eventualmente subito a causa dell'assistenza sanitaria ricevuta;</p> <p>(e) per le cure fornite sul loro territorio esistano sistemi di assicurazione di responsabilità professionale o garanzia o analoghi meccanismi equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità e commisurati alla natura e alla portata del rischio;</p> <p>(f) il diritto fondamentale alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali sia protetto conformemente alle misure nazionali che attuano le norme comunitarie relative alla tutela dei dati personali, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE;</p> <p>(g) i pazienti di altri Stati membri saranno trattati in modo non discriminatorio rispetto ai pazienti dello Stato membro di cura, ivi compresa la protezione dalla discriminazione conformemente alla normativa comunitaria e alla legislazione nazionale in vigore nello Stato membro di cura.</p> <p>2. Le misure adottate dagli Stati membri nel dare attuazione al presente articolo rispettano le disposizioni della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico.</p> <p>3. Se e in quanto ciò sia necessario per agevolare la prestazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, la Commissione, basandosi su un livello di protezione elevato della salute, in collaborazione con gli Stati membri elabora orientamenti per facilitare l'attuazione del paragrafo 1.</p>	<p>e) i fornitori di assistenza sanitaria forniscano tutte le informazioni pertinenti che consentano ai pazienti di compiere una scelta informata, in particolare informazioni in merito a disponibilità, prezzi e risultati dell'assistenza sanitaria prestata e dati sulla loro copertura assicurativa o su altri mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale;</p> <p>d) i pazienti dispongano di un mezzo per effettuare denunce e che ad essi siano riconosciuti strumenti di tutela e risarcimenti del danno eventualmente subito a causa dell'assistenza sanitaria ricevuta;</p> <p>e) per le cure fornite sul loro territorio esistano sistemi di assicurazione di responsabilità professionale o garanzia o analoghi meccanismi equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità e commisurati alla natura e alla portata del rischio;</p> <p>a) il diritto fondamentale alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali sia protetto conformemente alle misure nazionali che attuano le norme comunitarie relative alla tutela dei dati personali, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE;</p> <p>b) i pazienti di altri Stati membri saranno trattati in modo non discriminatorio rispetto ai pazienti dello Stato membro di cura, ivi compresa la protezione dalla discriminazione conformemente alla normativa comunitaria e alla legislazione nazionale in vigore nello Stato membro di cura.</p> <p>2. Le misure adottate dagli Stati membri nel dare attuazione al presente articolo rispettano le disposizioni della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico.</p> <p>3. Se e in quanto ciò sia necessario per agevolare la prestazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, la Commissione, basandosi su un livello di protezione elevato della salute, in collaborazione con gli Stati membri elabora orientamenti per facilitare l'attuazione del paragrafo 1.</p>
--	---

Motivazione

L'art. 5 tratta anche delle competenze dello Stato membro di affiliazione.

L'emendamento è motivato soprattutto dal fatto che, a norma dell'articolo 152 del Trattato CE, «l'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica».

La proposta della Commissione, prevedendo che i sistemi sanitari nazionali debbano soddisfare una serie di condizioni, ad esempio la definizione di standard di qualità o di sistemi di sorveglianza, non è conforme al disposto del suddetto articolo 152 del TCE in quanto interferisce con i sistemi sanitari nazionali.

Emendamento 11

Articolo 6, paragrafi 1 e 2 — Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 6 — Assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro</p> <p>1. Fatto salvo quanto disposto dalla presente direttiva, in particolare dagli articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di affiliazione garantisce che alle persone assicurate che si recano in un altro Stato membro per avvalersi dell'assistenza sanitaria o che intendono avvalersi dell'assistenza</p>	<p>Articolo 6 — Assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro</p> <p>1. Fatto salvo quanto disposto dalla presente direttiva, in particolare dagli articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di affiliazione garantisce che alle persone assicurate che si recano in un altro Stato membro per avvalersi dell'assistenza sanitaria o che intendono avvalersi dell'assistenza</p>

sanitaria in un altro Stato membro non sia impedita la fruizione dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora le cure in questione siano comprese tra le prestazioni - previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione - cui la persona assicurata ha diritto. Lo Stato membro di affiliazione rimborsa alla persona assicurata i costi che sarebbero stati coperti dal suo sistema obbligatorio di sicurezza sociale se la medesima o analoga assistenza sanitaria fosse stata erogata sul suo territorio. In ogni caso, spetta allo Stato membro di affiliazione determinare quale assistenza sanitaria sia pagata indipendentemente da dove viene prestata.

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria erogata in un altro Stato membro sono rimborsati dallo Stato membro di affiliazione conformemente a quanto previsto dalla presente direttiva in misura corrispondente ai costi che il sistema avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria identica o analoga fosse stata prestata nello Stato membro di affiliazione, senza che tale copertura superi il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta.

sanitaria in un altro Stato membro non sia impedita la fruizione dell'assistenza sanitaria ivi erogata, a condizione che qualora le cure in questione siano comprese tra le prestazioni - previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione - cui la persona assicurata ha diritto, e, infine, che nello Stato membro di affiliazione non possano essere erogate senza indebito ritardo. L'autorità competente dello Stato membro di affiliazione rimborsa alla persona assicurata i costi che sarebbero stati coperti dal suo sistema obbligatorio sanitario o di sicurezza sociale se la medesima o analoga assistenza sanitaria fosse stata erogata sul suo territorio. In ogni caso, spetta allo Stato membro di affiliazione determinare quale assistenza sanitaria sia pagata indipendentemente da dove viene prestata.

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria erogata in un altro Stato membro sono rimborsati dall'autorità competente da quello Stato membro di affiliazione conformemente a quanto previsto dalla presente direttiva in misura corrispondente ai costi che il sistema avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria identica o analoga fosse stata prestata nello Stato membro di affiliazione, senza che tale copertura superi il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta.

Motivazione

La proposta di direttiva si propone di chiarire i diritti dei pazienti nel quadro della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

La nozione di «indebito ritardo» è stata utilizzata dalla Corte di giustizia (cfr. procedimenti Watts e Inizan) ed è quindi opportuno che venga mantenuta anche nella proposta di direttiva. La Corte ha stabilito che le cure ricevute in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'istituto di sicurezza sociale dell'assicurato saranno rimborsate se lo Stato membro in cui risiede il paziente non può tempestivamente fornire il trattamento necessario. La nozione di «indebito ritardo» deve essere interpretata sulla base di considerazioni di ordine clinico legate a ciascun singolo caso.

Le altre modifiche mirano a fornire le seguenti precisazioni: il rimborso dei costi sostenuti è compito non dello Stato membro, bensì dell'istituto o degli istituti di sicurezza sociale interessati, e vanno rimborsati i costi coperti non solo dal sistema obbligatorio di sicurezza sociale, ma anche dai sistemi sanitari finanziati dallo Stato.

Emendamento 12

Articolo 6 — Inserire paragrafi 3 e 4:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 6: Assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro</p> <p>1. Fatto salvo quanto disposto dalla presente direttiva, in particolare dagli articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di affiliazione garantisce che alle persone assicurate che si recano in un altro Stato membro per avvalersi dell'assistenza sanitaria o che intendono avvalersi dell'assistenza sanitaria in un altro Stato membro non sia impedita la fruizione dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora le cure in questione siano comprese tra le prestazioni - previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione - cui la persona assicurata ha diritto. Lo Stato membro di affiliazione rimborsa alla persona assicurata i costi che sarebbero stati coperti dal suo sistema obbligatorio di sicurezza sociale se la medesima o analoga assistenza sanitaria fosse stata erogata sul suo territorio. In ogni caso, spetta allo Stato membro di affiliazione determinare quale assistenza sanitaria sia pagata indipendentemente da dove viene prestata.</p>	<p>Articolo 6: Assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro</p> <p>1. Fatto salvo quanto disposto dalla presente direttiva, in particolare dagli articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di affiliazione garantisce che alle persone assicurate che si recano in un altro Stato membro per avvalersi dell'assistenza sanitaria o che intendono avvalersi dell'assistenza sanitaria in un altro Stato membro non sia impedita la fruizione dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora le cure in questione siano comprese tra le prestazioni - previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione - cui la persona assicurata ha diritto. Lo Stato membro di affiliazione rimborsa alla persona assicurata i costi che sarebbero stati coperti dal suo sistema obbligatorio di sicurezza sociale se la medesima o analoga assistenza sanitaria fosse stata erogata sul suo territorio. In ogni caso, spetta allo Stato membro di affiliazione determinare quale assistenza sanitaria sia pagata indipendentemente da dove viene prestata.</p>

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria erogata in un altro Stato membro sono rimborsati dallo Stato membro di affiliazione conformemente a quanto previsto dalla presente direttiva in misura corrispondente ai costi che il sistema avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria identica o analoga fosse stata prestata nello Stato membro di affiliazione, senza che tale copertura superi il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta.

3. Lo Stato membro di affiliazione può, in ordine alla prestazione dell'assistenza sanitaria e al rimborso dei relativi costi, applicare al paziente che ricorre all'assistenza sanitaria in un altro Stato membro le stesse condizioni, criteri di ammissibilità e formalità di natura normativa ed amministrativa che imporrebbe per la prestazione della stessa o di analoga assistenza sanitaria sul suo territorio, purché tali condizioni e formalità non siano discriminatorie e non ostacolino la libera circolazione delle persone

4. Gli Stati membri dispongono di un meccanismo per il calcolo dei costi dell'assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro che il sistema obbligatorio di sicurezza sociale deve rimborsare alla persona assicurata. Il meccanismo è fondato su criteri obiettivi, non discriminatori e preventivamente noti, e i costi rimborsati in base a questo meccanismo non sono inferiori a quelli che sarebbero stati coperti se un'assistenza sanitaria identica o analoga fosse stata prestata nel territorio dello Stato membro di affiliazione.

5. Ai pazienti che si recano in un altro Stato membro per avvalersi dell'assistenza sanitaria o che intendono avvalersi dell'assistenza sanitaria in un altro Stato membro è garantito l'accesso alla propria cartella clinica, nel rispetto delle misure nazionali che attuano le norme comunitarie relative alla tutela dei dati personali, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria erogata in un altro Stato membro sono rimborsati dallo Stato membro di affiliazione conformemente a quanto previsto dalla presente direttiva in misura corrispondente ai costi che il sistema avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria identica o analoga fosse stata prestata nello Stato membro di affiliazione, senza che tale copertura superi il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta.

3. Al responsabile dell'erogazione delle cure sanitarie devono essere rimborsati tutti i costi (costi pieni) effettivamente sostenuti in relazione a tali cure.

4. Gli Stati membri possono adottare misure per agevolare o garantire il pagamento dei costi sostenuti per l'assistenza sanitaria.

~~3.5.~~ Lo Stato membro di affiliazione può, in ordine alla prestazione dell'assistenza sanitaria e al rimborso dei relativi costi, applicare al paziente che ricorre all'assistenza sanitaria in un altro Stato membro le stesse condizioni, criteri di ammissibilità e formalità di natura normativa ed amministrativa che imporrebbe per la prestazione della stessa o di analoga assistenza sanitaria sul suo territorio, purché tali condizioni e formalità non siano discriminatorie e non ostacolino la libera circolazione delle persone.

~~4.6.~~ Gli Stati membri dispongono di un meccanismo per il calcolo dei costi dell'assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro che il sistema obbligatorio di sicurezza sociale deve rimborsare alla persona assicurata. Il meccanismo è fondato su criteri obiettivi, non discriminatori e preventivamente noti, e i costi rimborsati in base a questo meccanismo non sono inferiori a quelli che sarebbero stati coperti se un'assistenza sanitaria identica o analoga fosse stata prestata nel territorio dello Stato membro di affiliazione.

~~5.7.~~ Ai pazienti che si recano in un altro Stato membro per avvalersi dell'assistenza sanitaria o che intendono avvalersi dell'assistenza sanitaria in un altro Stato membro è garantito l'accesso alla propria cartella clinica, nel rispetto delle misure nazionali che attuano le norme comunitarie relative alla tutela dei dati personali, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

Motivazione

La proposta di direttiva non prevede affatto disposizioni volte a regolamentare la compensazione finanziaria dello Stato membro di cura e la questione pratica del pagamento. L'inserimento del nuovo punto 3 all'articolo 6 della direttiva serve pertanto a garantire stabilità finanziaria e sicurezza di erogazione nel sistema dello Stato membro di cura, in quanto assicura che a tale Stato vengano rimborsati tutti i costi sostenuti in relazione alle cure erogate e soddisfa la richiesta avanzata al punto 24 del parere. Il nuovo punto 4 dovrebbe consentire agli Stati membri di regolamentare le modalità di pagamento delle spese di cura o di garantirne l'effettivo pagamento.

Emendamento 13

Articolo 8 — Cure ospedaliere e specializzate — Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>1. Ai fini del rimborso delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro a norma della presente direttiva, con cure ospedaliere si intende:</p> <p>a) l'assistenza sanitaria che richiede il ricovero del paziente per almeno una notte.</p> <p>b) cure sanitarie, che figurano in un elenco specifico, che non comportano il ricovero del paziente per almeno una notte. Questo elenco si limita a:</p>	<p>1. Ai fini del rimborso delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro a norma della presente direttiva, con cure ospedaliere si intende:</p> <p>a) l'assistenza sanitaria che richiede il ricovero del paziente per almeno una notte.</p> <p>b) cure sanitarie, che figurano in un elenco specifico, che non comportano il ricovero del paziente per almeno una notte. Questo elenco si limita a <u>può comprendere:</u></p>

<p>— cure che richiedano l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; o</p> <p>— cure che comportino un rischio particolare per il paziente o la popolazione.</p> <p>2. L'elenco sarà elaborato e periodicamente aggiornato dalla Commissione. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva tramite integrazioni sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.</p> <p>3. Lo Stato membro di affiliazione può prevedere un sistema di autorizzazione preventiva per il rimborso da parte del suo sistema di sicurezza sociale dei costi delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro purché siano rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>a) se le cure sanitarie fossero state fornite sul suo territorio, sarebbero state prese a carico dal sistema di sicurezza sociale dello Stato membro; nonché</p> <p>b) l'obiettivo è quello di gestire il conseguente flusso di pazienti in uscita determinato dall'attuazione di questo articolo ed evitare che possa compromettere o che possa eventualmente compromettere gravemente:</p> <p>i) l'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale dello Stato membro; e/o</p> <p>ii) la programmazione e la razionalizzazione che il settore ospedaliero effettua per evitare l'eccesso di capacità degli ospedali, lo squilibrio nell'offerta di cure ospedaliere, gli sprechi e la dispersione a livello logistico e finanziario, il mantenimento di un servizio medico-ospedaliero equilibrato e aperto a tutti, oppure il mantenimento delle strutture sanitarie o delle competenze mediche sul territorio dello Stato membro interessato.</p> <p>4. Il sistema di autorizzazione preventiva è proporzionato e limitato a quanto necessario per evitare il prodursi della suddetta incidenza, e non deve costituire uno strumento di discriminazione arbitraria.</p> <p>5. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni sul sistema di autorizzazione preventiva approvato a norma del paragrafo 3.</p>	<p>— cure che richiedano l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; o</p> <p>— cure che comportino un rischio particolare per il paziente o la popolazione.</p> <p><u>c) altri tipi di cure che, dato il carattere della malattia, è preferibile prestare in ospedale.</u></p> <p>2. L'elenco sarà elaborato <u>da ciascuno Stato membro e potrà essere aggiornato regolarmente, in modo da adattarsi ai sistemi sanitari dei singoli Stati membri o, in alcuni casi, delle regioni e degli enti locali, e periodicamente aggiornato dalla Commissione. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva tramite integrazioni sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.</u></p> <p>3. Lo Stato membro di affiliazione <u>può ha la facoltà</u> di prevedere un sistema <u>generalizzato</u> di autorizzazione preventiva per il rimborso da parte del suo sistema di sicurezza sociale dei costi delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro, <u>sempre che l'assistenza sanitaria rientri nel sistema di sicurezza sociale dello Stato membro, purché siano rispettate le seguenti condizioni:</u></p> <p><u>a) se le cure sanitarie fossero state fornite sul suo territorio, sarebbero state prese a carico dal sistema di sicurezza sociale dello Stato membro; nonché</u></p> <p><u>b) l'obiettivo è quello di gestire il conseguente flusso di pazienti in uscita determinato dall'attuazione di questo articolo ed evitare che possa compromettere o che possa eventualmente compromettere gravemente:</u></p> <p><u>i) l'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale dello Stato membro; e/o</u></p> <p><u>ii) la programmazione e la razionalizzazione che il settore ospedaliero effettua per evitare l'eccesso di capacità degli ospedali, lo squilibrio nell'offerta di cure ospedaliere, gli sprechi e la dispersione a livello logistico e finanziario, il mantenimento di un servizio medico-ospedaliero equilibrato e aperto a tutti, oppure il mantenimento delle strutture sanitarie o delle competenze mediche sul territorio dello Stato membro interessato.</u></p> <p><u>4. Il sistema di autorizzazione preventiva è proporzionato e limitato a quanto necessario per evitare il prodursi della suddetta incidenza, e non deve costituire uno strumento di discriminazione arbitraria.</u></p> <p><u>4. Il sistema di autorizzazione preventiva è proporzionato e limitato a quanto necessario per proteggere i diritti dei pazienti e garantire la programmazione e il finanziamento del servizio sanitario ospedaliero, e non deve costituire uno strumento di discriminazione arbitraria.</u></p> <p><u>5. L'erogazione di assistenza sanitaria di tipo programmato destinata a pazienti di altri Stati membri non deve pregiudicare la capacità e l'obbligo degli Stati membri di prestare cure sanitarie ai propri cittadini.</u></p> <p><u>5-6. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni sul sistema di autorizzazione preventiva approvato a norma del paragrafo 3.</u></p>
--	---

Motivazione

Non è possibile redigere un elenco comune esaustivo a livello europeo delle cure che possono essere definite come «ospedaliere», perché i sistemi sanitari sono organizzati in maniera diversa a seconda degli Stati membri.

Per quanto riguarda l'autorizzazione preventiva (paragrafo 3), il Comitato ritiene che la formulazione attuale non sia conforme all'articolo 152 TCE. Attualmente la mobilità dei pazienti da un paese all'altro interessa solo una minima parte del totale dei pazienti del sistema sanitario. In caso di adozione di una direttiva, si deve tuttavia prevedere un aumento della mobilità dei pazienti, soprattutto nelle regioni frontaliere e per alcuni tipi di cure, ad esempio gli interventi chirurgici programmati.

Alla luce di quanto detto si propone di configurare un sistema generale di autorizzazioni preventive per le cure ospedaliere in modo da dare agli Stati membri la possibilità di gestire e pianificare l'intero sistema sanitario. Gli Stati membri di cura avranno così una maggiore sicurezza di ricevere il pagamento dovuto per i servizi erogati, perché i pazienti hanno avuto l'autorizzazione alle cure da parte del loro Stato di affiliazione.

Un sistema di autorizzazioni preventive dovrebbe inoltre offrire ai pazienti la possibilità di scegliere le cure appropriate, e assicurare che i trattamenti siano necessari e sicuri. Questo deve rassicurare i pazienti circa le cure dispensate in un altro Stato membro, compresa l'assistenza sotto forma di cure post-ospedaliere adeguate.

Si deve infine ricordare che gli Stati membri devono avere la possibilità di respingere i pazienti se non hanno la capacità di accoglierli. Questo è necessario per poter garantire l'organizzazione e la gestione dei sistemi sanitari nazionali.

Emendamento 14

Articolo 12 — Punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera — Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>1. Gli Stati membri designano i punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera e ne comunicano il nome e le coordinate alla Commissione</p> <p>2. Il punto di contatto nazionale nello Stato membro di affiliazione, in stretta collaborazione con le altre autorità nazionali competenti, con i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, in particolare quello di cura, e con la Commissione:</p> <p>(a) diffonde e fornisce ai pazienti informazioni concernenti in particolare i diritti connessi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e le garanzie di qualità e sicurezza, la protezione dei dati personali, le procedure di denuncia e gli strumenti di tutela disponibili in relazione all'assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro, nonché le condizioni applicabili;</p> <p>(b) assiste i pazienti nella tutela dei loro diritti e nell'ottenere un adeguato risarcimento in caso di danno derivante dalla fruizione di assistenza sanitaria in un altro Stato membro. Il punto di contatto nazionale informa il paziente, in particolare, in merito alle opzioni disponibili per risolvere le controversie, lo assiste nell'individuare il meccanismo di composizione stragiudiziale idoneo per la specifica fattispecie e, se necessario, nel seguire l'iter della controversia;</p> <p>(c) accoglie informazioni particolareggiate sugli organismi nazionali di composizione stragiudiziale delle controversie e facilita la cooperazione con tali organismi;</p> <p>(d) facilita lo sviluppo di un sistema internazionale di composizione stragiudiziale delle controversie derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera.</p> <p>3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, la Commissione stabilisce:</p> <p>(a) le misure necessarie alla gestione della rete dei punti di contatto nazionali di cui al presente articolo;</p> <p>(b) la natura e la tipologia dei dati che devono essere raccolti e scambiati all'interno della rete;</p> <p>(c) orientamenti in merito alle informazioni per i pazienti di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.</p>	<p>1. Gli Stati membri designano i punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera e ne comunicano il nome e le coordinate alla Commissione.</p> <p>2. Il punto di contatto nazionale nello Stato membro di affiliazione, in stretta collaborazione con le altre autorità nazionali competenti, con i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, in particolare quello di cura, e con la Commissione:</p> <p>(a) diffonde e fornisce ai pazienti informazioni concernenti in particolare i diritti connessi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. e le garanzie di qualità e sicurezza, la protezione dei dati personali, le procedure di denuncia e gli strumenti di tutela disponibili in relazione all'assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro, nonché le condizioni applicabili;</p> <p>(b) assiste i pazienti nella tutela dei loro diritti e nell'ottenere un adeguato risarcimento in caso di danno derivante dalla fruizione di assistenza sanitaria in un altro Stato membro. Il punto di contatto nazionale informa il paziente, in particolare, in merito alle opzioni disponibili per risolvere le controversie, lo assiste nell'individuare il meccanismo di composizione stragiudiziale idoneo per la specifica fattispecie e, se necessario, nel seguire l'iter della controversia;</p> <p>(c) raccoglie informazioni particolareggiate sugli organismi nazionali di composizione stragiudiziale delle controversie e facilita la cooperazione con tali organismi;</p> <p>(d) facilita lo sviluppo di un sistema internazionale di composizione stragiudiziale delle controversie derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera.</p> <p>3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, la Commissione stabilisce:</p> <p>(a) le misure necessarie alla gestione della rete dei punti di contatto nazionali di cui al presente articolo;</p> <p>(b) la natura e la tipologia dei dati che devono essere raccolti e scambiati all'interno della rete;</p> <p>(c) orientamenti in merito alle informazioni per i pazienti di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.</p>

Motivazione

Per i pazienti è determinante ricevere le informazioni necessarie sulle possibilità di cura in altri Stati membri dell'UE. L'obbligo d'informazione imposto agli Stati membri dalla proposta di direttiva è tuttavia molto ampio, e con ogni probabilità sarà particolarmente difficile da rispettare nella pratica. Inoltre non è chiaro in quale misura i punti di contatto nazionali abbiano obblighi giuridici in tema di composizione stragiudiziale delle controversie. È dunque indispensabile descrivere con maggiore chiarezza il loro ruolo e le loro competenze.

Emendamento 15

Articolo 15 — Reti di riferimento europee — Sopprimere:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>1. Gli Stati membri facilitano lo sviluppo delle reti di riferimento europee dei fornitori di assistenza sanitaria. Le reti restano sempre aperte ai nuovi fornitori di assistenza sanitaria che intendano aderirvi purché essi soddisfino tutte le condizioni e tutti i criteri previsti.</p> <p>2. Le reti di riferimento europee hanno come obiettivo:</p> <p>(a) concorrere alla realizzazione, a beneficio dei pazienti e dei sistemi di assistenza sanitaria nel loro complesso, delle potenzialità della cooperazione europea in materia di assistenza sanitaria altamente specializzata derivanti dalle innovazioni della scienza medica e delle tecnologie sanitarie;</p> <p>(b) contribuire a promuovere l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità ed economicamente efficiente da parte di tutti i pazienti affetti da patologie che richiedono una particolare concentrazione di risorse o competenze;</p> <p>(c) incrementare al massimo un uso economicamente efficiente delle risorse, concentrandole laddove opportuno;</p> <p>(d) contribuire alla condivisione delle conoscenze e alla formazione dei professionisti della sanità;</p> <p>(e) fornire parametri di riferimento per la qualità e la sicurezza e contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle migliori pratiche all'interno della rete e al suo esterno;</p> <p>(f) aiutare gli Stati membri che hanno un numero insufficiente di pazienti con una particolare patologia, o non dispongono delle tecnologie o delle competenze, a fornire una gamma completa di servizi altamente specializzati di livello qualitativo molto elevato.</p> <p>3. La Commissione adotta:</p> <p>a) un elenco di condizioni e criteri specifici che le reti di riferimento europee devono soddisfare, segnatamente le condizioni e i criteri di ammissione alle reti di riferimento europee dei fornitori di assistenza sanitaria, in modo da garantire, in particolare, che dette reti:</p> <p>(i) dispongano di adeguate capacità di diagnosi, follow-up e gestione dei pazienti, se del caso documentate dai risultati positivi raggiunti;</p> <p>(ii) dispongano di capacità sufficiente e svolgano attività tali da poter prestare servizi utili e mantenere la qualità dei servizi prestati;</p> <p>(iii) siano in grado di fornire consulenza specialistica, effettuare o confermare le diagnosi, elaborare e rispettare orientamenti sulle buone pratiche, e attuare la misurazione dei risultati e il controllo di qualità;</p>	<p>1. Gli Stati membri facilitano lo sviluppo delle reti di riferimento europee dei fornitori di assistenza sanitaria. Le reti restano sempre aperte ai nuovi fornitori di assistenza sanitaria che intendano aderirvi purché essi soddisfino tutte le condizioni e tutti i criteri previsti.</p> <p>2. Le reti di riferimento europee hanno come obiettivo:</p> <p>a) concorrere alla realizzazione, a beneficio dei pazienti e dei sistemi di assistenza sanitaria nel loro complesso, delle potenzialità della cooperazione europea in materia di assistenza sanitaria altamente specializzata derivanti dalle innovazioni della scienza medica e delle tecnologie sanitarie;</p> <p>b) contribuire a promuovere l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità ed economicamente efficiente da parte di tutti i pazienti affetti da patologie che richiedono una particolare concentrazione di risorse o competenze;</p> <p>c) incrementare al massimo un uso economicamente efficiente delle risorse, concentrandole laddove opportuno;</p> <p>d) contribuire alla condivisione delle conoscenze e alla formazione dei professionisti della sanità;</p> <p>e) fornire parametri di riferimento per la qualità e la sicurezza e contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle migliori pratiche all'interno della rete e al suo esterno;</p> <p>f) aiutare gli Stati membri che hanno un numero insufficiente di pazienti con una particolare patologia, o non dispongono delle tecnologie o delle competenze, a fornire una gamma completa di servizi altamente specializzati di livello qualitativo molto elevato.</p> <p>3. La Commissione adotta:</p> <p>a) un elenco di condizioni e criteri specifici che le reti di riferimento europee devono soddisfare, segnatamente le condizioni e i criteri di ammissione alle reti di riferimento europee dei fornitori di assistenza sanitaria, in modo da garantire, in particolare, che dette reti:</p> <p>i) dispongano di adeguate capacità di diagnosi, follow-up e gestione dei pazienti, se del caso documentate dai risultati positivi raggiunti;</p> <p>(ii) dispongano di capacità sufficiente e svolgano attività tali da poter prestare servizi utili e mantenere la qualità dei servizi prestati;</p> <p>(iii) siano in grado di fornire consulenza specialistica, effettuare o confermare le diagnosi, elaborare e rispettare orientamenti sulle buone pratiche, e attuare la misurazione dei risultati e il controllo di qualità;</p>

<p>(iv) siano in grado di dimostrare un'impostazione pluridisciplinare;</p> <p>(v) apportino competenze ed esperienza di alto livello, documentate da pubblicazioni, sovvenzioni o titoli onorifici, attività didattiche e di formazione;</p> <p>(vi) apportino un notevole contributo alla ricerca;</p> <p>(vii) partecipino ad attività di sorveglianza epidemiologica, quali la tenuta di registri;</p> <p>(viii) abbiano stretti legami e collaborino con altri centri e reti di esperti a livello nazionale e internazionale, e abbiano la capacità di lavorare in rete;</p> <p>(ix) abbiano stretti legami e collaborino con le associazioni dei pazienti ove esistenti;</p> <p>b) la procedura per l'istituzione di reti di riferimento europee.</p> <p>4. Le misure di cui al paragrafo 3, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva tramite integrazioni, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.</p>	<p>iv) siano in grado di dimostrare un'impostazione pluridisciplinare;</p> <p>v) apportino competenze ed esperienza di alto livello, documentate da pubblicazioni, sovvenzioni o titoli onorifici, attività didattiche e di formazione;</p> <p>(vi) apportino un notevole contributo alla ricerca;</p> <p>vii) partecipino ad attività di sorveglianza epidemiologica, quali la tenuta di registri;</p> <p>(viii) abbiano stretti legami e collaborino con altri centri e reti di esperti a livello nazionale e internazionale, e abbiano la capacità di lavorare in rete;</p> <p>(ix) abbiano stretti legami e collaborino con le associazioni dei pazienti ove esistenti;</p> <p>(b) la procedura per l'istituzione di reti di riferimento europee.</p> <p>4. Le misure di cui al paragrafo 3, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva tramite integrazioni, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.</p>
---	---

Motivazione

Il CdR appoggia la cooperazione transfrontaliera nell'UE, poiché crea un valore aggiunto per gli Stati membri, ma non giudica necessario regolamentare mediante direttiva la cooperazione in materia di cure altamente specializzate e di gestione delle nuove tecnologie sanitarie, imponendo agli Stati membri l'obbligo giuridico di collaborare. Ritiene pertanto che la disposizione in esame non sia in linea con gli obiettivi della direttiva, formulati all'articolo 1.

Emendamento 16

Articolo 17 — Cooperazione in materia di gestione delle nuove tecnologie sanitarie — Sopprimere:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>1. Gli Stati membri favoriscono la messa a punto e la messa in funzione di una rete che collega fra loro le autorità o gli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie.</p> <p>2. L'obiettivo della rete di valutazione delle tecnologie sanitarie consiste nel:</p> <p>(a) sostenere la cooperazione fra autorità o organismi nazionali;</p> <p>(b) sostenere la messa a disposizione di informazioni obiettive, affidabili, tempestive, trasparenti e trasferibili sull'efficacia a breve e a lungo termine delle tecnologie sanitarie e rendere possibile uno scambio efficace delle informazioni fra le autorità o gli organismi nazionali.</p> <p>3. Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi nazionali che partecipano alla rete secondo quanto indicato al paragrafo 1 e comunicano alla Commissione i nominativi e i particolari dei punti di contatto per le autorità o gli organismi nazionali in questione.</p> <p>4. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, adotta le misure necessarie per la messa a punto e la gestione della rete specificando la natura e la tipologia delle informazioni oggetto degli scambi.</p>	<p>1. Gli Stati membri favoriscono la messa a punto e la messa in funzione di una rete che collega fra loro le autorità o gli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie.</p> <p>2. L'obiettivo della rete di valutazione delle tecnologie sanitarie consiste nel:</p> <p>a) sostenere la cooperazione fra autorità o organismi nazionali;</p> <p>b) sostenere la messa a disposizione di informazioni obiettive, affidabili, tempestive, trasparenti e trasferibili sull'efficacia a breve e a lungo termine delle tecnologie sanitarie e rendere possibile uno scambio efficace delle informazioni fra le autorità o gli organismi nazionali.</p> <p>3. Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi nazionali che partecipano alla rete secondo quanto indicato al paragrafo 1 e comunicano alla Commissione i nominativi e i particolari dei punti di contatto per le autorità o gli organismi nazionali in questione.</p> <p>4. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, adotta le misure necessarie per la messa a punto e la gestione della rete specificando la natura e la tipologia delle informazioni oggetto degli scambi.</p>

Motivazione

Il CdR appoggia la cooperazione transfrontaliera nell'UE, poiché crea un valore aggiunto per gli Stati membri, ma non giudica necessario regolamentare mediante direttiva la cooperazione in materia di cure altamente specializzate e di gestione delle nuove tecnologie sanitarie, imponendo agli Stati membri l'obbligo giuridico di collaborare. Ritiene pertanto che la disposizione in esame non sia in linea con gli obiettivi della direttiva, formulati all'articolo 1.

Emendamento 17

Articolo 18, paragrafo 1 — Raccolta dei dati a fini statistici e di monitoraggio — Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>1. Gli Stati membri raccolgono, a fini di monitoraggio, dati statistici e altri dati complementari relativi alla prestazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, alle cure erogate, ai fornitori di questa assistenza e ai pazienti, ai costi e ai risultati. Essi raccolgono tali dati nel quadro dei rispettivi sistemi generali di raccolta dei dati relativi all'assistenza sanitaria, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie sulla produzione delle statistiche e sulla protezione dei dati personali.</p>	<p>1. Gli Stati membri raccolgono, a fini di monitoraggio, dati statistici e altri dati complementari relativi alla prestazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, alle cure erogate, ai fornitori di questa assistenza e ai pazienti, ai costi e ai risultati. Essi raccolgono tali dati <u>esclusivamente</u> nel quadro dei rispettivi sistemi generali di raccolta dei dati relativi all'assistenza sanitaria, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie sulla produzione delle statistiche e sulla protezione dei dati personali.</p>

Motivazione

La raccolta transfrontaliera di dati è positiva, ma solo a condizione che i dati siano già disponibili, e vengano semplicemente raccolti e diffusi. Infatti, la raccolta di nuovi dati può richiedere molte risorse, e allora occorre valutare se la loro utilità e il loro effetto giustifichino il tempo speso per la raccolta.

Bruxelles, 12 febbraio 2009.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Luc VAN DEN BRANDE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>